

COLLANA
BIBLIOTECA
ANPAL
N°7

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

RAPPORTO DI MONITORAGGIO NAZIONALE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

POLITICHE ATTIVE

L'ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - è stata istituita dal d.lgs. 150/2015 con lo scopo di coordinare la rete dei servizi per le politiche del lavoro, la gestione delle politiche attive del lavoro, di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale, mediante interventi e servizi che migliorino l'efficienza del mercato del lavoro.

Tramite le proprie strutture di ricerca, l'Agenzia svolge anche analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

Presidente: Domenico Parisi

Direttore generale: Salvatore Pirrone

ANPAL

Via Fornovo, 8

00192 Roma

www.anpal.gov.it

L'INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – è l'ente pubblico di ricerca deputato a svolgere analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Da gennaio 2018 è Organismo intermedio del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPA0) del Fondo sociale europeo, delegato dall'Autorità di gestione all'attuazione di specifiche azioni ed è Agenzia nazionale del programma europeo Erasmus+ per l'ambito istruzione e formazione professionale.

Presidente: Stefano Sacchi

Direttore generale: Paola Nicastro

INAPP

Corso d'Italia, 33

00198 Roma

www.inapp.org

Il presente Rapporto è frutto del lavoro congiunto del Gruppo di lavoro ANPAL (Struttura 4 - Analisi di contesto e comparative) e del Gruppo di lavoro INAPP (Struttura Sistemi e servizi formativi) sulla base di quanto riaffermato dalle nuove Linee guida sui tirocini extracurricolari del 2017, le quali prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di Inapp, predispongano annualmente un Report nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione sull'attuazione dei tirocini.

Gruppo di lavoro ANPAL, Struttura 4 - Analisi di contesto e comparative: Guido Baronio (Responsabile), Ginevra Benini, Alessandro Chiozza, Enrica Marsilii, Benedetta Torchia, Alessandra Venturoli.

Gruppo di lavoro INAPP, Struttura Sistemi e Servizi Formativi: Anna D'Arcangelo (Responsabile), Giuseppe Iuzzolino, Antonella Scatigno, Giulia Tosi.

Autori e autrici del testo: Guido Baronio (Par. 2.1, 2.2, Capitolo 3), Ginevra Benini (Executive Summary, Par. 1.1, 1.4, 2.4, Appendice 2, 3), Alessandro Chiozza (Capitolo 3), Giuseppe Iuzzolino (Par. 1.3, 2.3, 2.6), Enrica Marsilii (Par. 1.4, 2.2, Appendice 1), Antonella Scatigno (Par. 2.7), Benedetta Torchia (Capitolo 3), Giulia Tosi (Par. 1.2, 2.5), Alessandra Venturoli (Par. 2.1, Appendice 1).

Testo chiuso a febbraio 2019

Le opinioni espresse in questo lavoro impegnano la responsabilità degli autori e non necessariamente riflettono la posizione dell'Agenzia.

Alcuni diritti riservati [2019] [Anpal]

Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale Condividi allo stesso modo 4.0. Italia License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)



Collana Biblioteca ANPAL

Valorizza i risultati dell'attività di ricerca e del know-how scientifico di ANPAL. Prevede sezioni tematiche che evidenziano l'ambito principale di riferimento dei contenuti trattati nei singoli volumi, quali ad esempio: Politiche attive, Formazione, Lavoro, Progetti comunitari.

Coordinamento editoriale: Orsola Fornara

INDICE

EXECUTIVE SUMMARY	8
1 LA NORMATIVA	23
1.1 Il quadro europeo di qualità per i tirocini	23
1.2 La normativa italiana: dall'art. 18 della legge 196/97 alle linee guida 2013	27
1.3 Dalle linee guida nazionali del 2013 a quelle del 2017	31
1.4 L'attuazione delle linee guida del 2013 e del 2017: breve analisi comparata delle regolamentazioni regionali	36
2 IL MONITORAGGIO NAZIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI	56
2.1 Il flusso dei tirocini in Italia dal 2014 al 2017	56
2.2 I tirocini in mobilità geografica nazionale	64
2.3 I soggetti promotori	72
2.4 I soggetti ospitanti	81
2.5 Le categorie di tirocinanti	92
2.6 Tirocini e professioni	96
2.7 Durata, proroghe e interruzioni	100
3 GLI ESITI DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI	108
3.1 Un primo quadro d'insieme	108
3.2 Il tasso di inserimento: la stima degli esiti dei tirocini	109
3.3 Un'analisi delle caratteristiche dell'occupazione a 6 mesi dalla fine delle esperienze	112
3.4 Le variabili che caratterizzano i tassi di inserimento	115
3.5 Il tirocinio dopo il tirocinio. Quale funzione per quale risultato	124
BIBLIOGRAFIA	126
APPENDICI	
APPENDICE 1	130
APPENDICE 2	135
APPENDICE 3	145

ABSTRACT

RAPPORTO DI MONITORAGGIO NAZIONALE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

Il tema della qualità dei tirocini è stato ed è fra quelli a cui è dedicata particolare attenzione sia dalla Commissione Europea sia dai singoli Stati membri che hanno intrapreso un importante sforzo legislativo per regolamentare e promuovere la qualificazione dello strumento, inserito non solo all'interno dei loro diversi sistemi formativi, ma anche come politica attiva fra le più utilizzate per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Nel primo caso si tratta di tirocini curricolari, parte integrante di un percorso formativo, nel secondo di tirocini extracurricolari, svolti al di fuori o al termine di un ciclo di studi.

Il primo *Rapporto di monitoraggio nazionale* realizzato da Anpal in collaborazione con Inapp analizza le caratteristiche e gli esiti dei tirocini extracurricolari realizzati tra il 2014 e il 2017 ed esamina i contenuti delle *Linee guida sulla qualità dei tirocini* a partire dalle prime emanate nel 2013 e poi aggiornate nel 2017 e il loro recepimento nelle regolamentazioni regionali.

Il monitoraggio si è basato sull'analisi complessiva delle informazioni desumibili dal Sistema unitario delle Comunicazioni Obbligatorie, il quale restituisce indicazioni in merito ai rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato e in somministrazione.

Dall'analisi svolta emerge che i tirocini extracurricolari in Italia sono aumentati in maniera consistente dal 2014 al 2017, anni nei quali sono entrate a regime le normative regionali e provinciali sulla materia. Occorre ricordare che in questo stesso periodo c'è stato anche l'avvio del Programma Garanzia Giovani, il quale ha fortemente sostenuto l'aumento del numero di tirocini avviati nel corso del 2015 innalzando il tasso di crescita complessivo.

Complessivamente, nel quadriennio considerato, sono stati attivati oltre 1 milione e 263 mila tirocini extracurricolari, che hanno coinvolto 1 milione e 57 mila individui (con una media di 1,19 tirocini per individuo) e quasi 402 mila aziende.

Nel confronto tra il 2017 e il 2014 il volume dei tirocini attivati risulta incrementato di 141.449 unità, mentre le imprese che hanno attivato almeno un tirocinio nell'anno hanno registrato un aumento superiore alle 72 mila unità, con variazioni pari, rispettivamente, al 62,4% e al 71,7%.

Parole chiave: *tirocini; tirocini extracurricolari; politiche attive*

LA NORMATIVA

Il tema della qualità dei tirocini è stato ed è fra quelli a cui è dedicata particolare attenzione sia dalla Commissione Europea sia dai singoli Stati membri che hanno intrapreso un importante sforzo legislativo per regolamentare e promuovere la qualificazione dello strumento, inserito non solo all'interno dei loro diversi sistemi formativi, ma anche come politica attiva fra le più utilizzate per l'ingresso nel mondo del lavoro. Nel primo caso si tratta di tirocini curriculari, parte integrante di un percorso formativo, nel secondo di tirocini extracurriculari, svolti al di fuori o al termine di un ciclo di studi.

Partendo dal nostro Paese, notiamo come, nell'arco di un ventennio, il tirocinio sia passato dall'essere considerato una pratica formativa e di orientamento sia curriculare, in quanto destinata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, che extracurriculare, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ad essere visto come una misura di politica attiva¹. In particolare nella Raccomandazione europea del 10 marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini², il tirocinio extracurriculare è definito come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale, finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare". L'enfasi è dunque posta sul concetto di occupabilità, piuttosto che sugli aspetti formativi tout court, inclusi e ampliati nella stessa employability.

Dall'art. 18 della Legge Treu 196/97 sulle Norme in materia di promozione dell'occupazione al DM 142 del 1998 (ancora l'unica normativa nazionale a cui fare riferimento per i tirocini curriculari), fino alla Legge 92 del 2012 (art. 1 comma 34), il tirocinio extracurriculare è stato oggetto di un lungo iter legislativo che si è compiuto proprio con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. All'interno di questo documento il tirocinio è definito come "una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro".

Nelle Linee Guida del 2013 la riorganizzazione della materia dei tirocini si focalizza sui seguenti aspetti: definizione di tirocinio extracurriculare e distinzione rispetto alle altre forme di tirocinio; definizione delle tipologie di tirocinio extracurriculare (formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo) e individuazione dei destinatari e della durata modulata sui medesimi (6 mesi per persone che hanno conseguito da non più di 1 anno un titolo di studio - 12 mesi per inoccupati/disoccupati e svantaggiati - 24 mesi per disabili);

¹ Cfr. *Linee-guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013* e *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento del 25 maggio 2017*.

² Cfr. Consiglio dell'Unione europea (2014), Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini, 2014/C 88/01, Bruxelles.

determinazione degli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del tirocinio (soggetto promotore e soggetto ospitante);
riconoscimento delle competenze acquisite e delle attività svolte durante il tirocinio;
previsione di un'indennità minima per i tirocinanti;
previsione di azioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e degli esiti dei tirocini;
previsione di azioni di vigilanza e controllo finalizzate a verificare il corretto utilizzo dello strumento e a sanzionare eventuali abusi o distorsioni.

A distanza di 4 anni dall'adozione delle prime Linee Guida, la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto opportuno rivedere, aggiornare e integrare il testo approvato nel 2013 con diverse finalità:
superare le criticità emerse nei primi anni di applicazione delle discipline regionali emanate e nell'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani;
rafforzare la vigilanza sulla genuinità e sulla qualità dei tirocini per far emergere eventuali forme fittizie di lavoro subordinato;
recepire le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea su un "Quadro di qualità per i tirocini" del 10 marzo 2014.

In generale, le LG 2017, mantenendo la stessa definizione del tirocinio, si pongono in linea di continuità rispetto a quelle precedenti, aggiornando, integrando e approfondendo temi già trattati nel testo del 2013, in un'ottica di miglioramento della qualità dei percorsi formativi e di rafforzamento delle modalità di prevenzione e contrasto di eventuali utilizzi incongrui dell'istituto. Tuttavia su alcune questioni specifiche vengono introdotti degli elementi di novità che modificano in modo sostanziale il quadro precedente, come ad esempio il superamento della distinzione tra le tipologie di tirocinio e l'allargamento della platea dei destinatari, fra i quali compaiono i lavoratori a rischio disoccupazione, i soggetti già occupati in cerca di altra occupazione e specifiche categorie di soggetti in condizione di svantaggio (vittime di violenza e grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittime di tratta).

Non prevedendo più una specifica tipologia di tirocinio rivolta in via esclusiva ai neo qualificati, neodiplomati e neolaureati, le nuove LG hanno orientato l'asse del tirocinio extracurricolare sul versante dell'inserimento lavorativo piuttosto che nella direzione della "formazione post-curricolare".

Con le nuove LG la durata massima del tirocinio extracurricolare viene stabilita in 12 mesi per tutte le categorie di destinatari, con l'eccezione dei tirocini per disabili che, come già previsto dalle precedenti LG, possono durare fino a 24 mesi. Un'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di un limite minimo di durata fissato in 2 mesi; fanno eccezione i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente (1 mese) e i tirocini per studenti svolti nel periodo estivo e promossi dai servizi per l'impiego (14 giorni).

Un'altra importante novità delle LG '17 consente di promuovere tirocini presso soggetti ospitanti (SO) ubicati in altre regioni a: Servizi per l'impiego e Agenzie regionali per il lavoro, università, scuole e Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore, queste ultime non presenti nelle LG '13.

Le LG del 2017 introducono infatti nuovi soggetti promotori, ovvero le Fondazioni ITS, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e l'ANPAL. Fra le altre principali novità nelle LG'17 da un lato sono puntualizzate le norme per interrompere il ti-

rocinio e salvaguardarlo da un uso distorto e incongruo, nonché dettagliati in modo più approfondito e rigoroso i compiti del soggetto ospitante e del soggetto promotore, dall'altro sono inseriti nel calcolo del numero di tirocinanti ammissibili presso i SO non più solo i dipendenti a tempo indeterminato ma anche quelli a tempo determinato. Le nuove LG introducono inoltre un "sistema premiale" che permette di attivare ulteriori tirocini in deroga alle quote di contingentamento.

Non poche sono le differenze sia fra le normative emanate dalle 19 Regioni italiane e dalle 2 Province Autonome³ dopo le Linee Guida del 2013 (LG) e i relativi aggiornamenti che hanno fatto seguito alle LG del 2017, sia fra queste ultime e le stesse discipline regionali e provinciali che le hanno recepite, apportando diverse variazioni e integrazioni al Documento emesso dalla Conferenza Stato Regioni. Fra queste segnaliamo:

- ben 6 Regioni (Veneto, Liguria, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Toscana) non hanno modificato le proprie normative del 2013 (emanate dopo le prime LG), mantenendo la distinzione, superata dalle LG 2017, tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento. Alcune Regioni, inoltre, hanno provveduto a dettagliare ulteriormente, sia rispetto alle precedenti normative, sia rispetto alle Linee guida del 2017, le categorie dei destinatari dei tirocini, con un focus particolare sulle diverse tipologie di soggetti a rischio e svantaggiati;
- soltanto 3 Regioni (Molise, Calabria e Sardegna) hanno previsto limiti di durata massima perfettamente conformi alle indicazioni delle Linee guida del 2017. Un caso a sé è la Lombardia che nella nuova DGR del 2018, lega la durata all'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3 (6 mesi) e con EQF di almeno livello 4 (12 mesi). Di fatto, oltre 1/3 delle regioni, avendo mantenuto in parte lo stesso abbinamento fra tipologie, destinatari e durata massima (6-12-24 mesi) stabilito dalla LG 2013, non hanno voluto recepire appieno nelle proprie nuove DGR l'invito delle LG '17 a considerare il tirocinio soprattutto uno strumento di inserimento/reinserimento lavorativo piuttosto che di orientamento e formazione; soltanto il Molise, la Sicilia e la Provincia di Trento hanno stabilito nelle nuove DGR un'indennità corrispondente alla soglia minima prevista dalle LG sia del 2013 che del 2017 (300 euro mensili lordi). Tutte le altre Regioni prevedono invece indennità minime di importo superiore: si va dai 400 agli 800 euro mensili lordi;
- la maggior parte delle Regioni (ad eccezione di Molise, Campania, Lombardia e Provincia Autonoma di Trento) ha ritenuto opportuno allargare la platea dei possibili soggetti promotori. È il caso ad esempio delle Aziende sanitarie locali individuate da un gran numero di Regioni nelle proprie nuove DGR emanate dopo le LG '17 (Lazio, Sicilia, Veneto, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) e solo in 2 casi non presenti nelle precedenti normative del 2013 (Basilicata e Abruzzo);
- di particolare rilevanza è la prescrizione introdotta dalle Marche, unica fra tutte le Regioni, che dispone di non attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei 24 mesi precedenti la medesima data, il soggetto ospitante non abbia provveduto ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti, con

³ Non tutte le 19 Regioni italiane e le 2 Province Autonome hanno recepito le Linee Guida del 25 maggio 2017: risulta ancora inadempiente la Puglia.

- contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante);
- da segnalare ancora l'esplicitazione di Valle d'Aosta, Lombardia e Veneto rispetto al divieto di utilizzare tirocinanti per l'acquisizione di professionalità elementari, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo, rifugiati, vittime di violenza, di tratta ecc..;
 - in un'ottica di una maggiore trasparenza nelle procedure di reclutamento dei tirocinanti e rispondendo alle sollecitazioni della Raccomandazione europea in tal senso, il Lazio, la Basilicata, la Liguria, l'Abruzzo e la Campania dispongono che nei casi in cui il soggetto ospitante sia un ente pubblico sarà necessario effettuare una pubblica selezione.

La maggior parte delle regioni ha fedelmente ripreso all'interno delle proprie recenti normative e trattato con maggiore attenzione rispetto alle precedenti discipline del 2013 i temi relativi ai limiti di inserimento dei tirocinanti e alle nuove "premierità" stabilite all'interno delle LG 2017, nonché le modalità di attuazione degli stessi tirocini (diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante), le indicazioni per una più accurata tutorship e le sanzioni da applicare in caso di gravi abusi e omissioni rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni quadro. Tuttavia non mancano le eccezioni e le integrazioni, fra le quali segnaliamo:

Veneto, Liguria ed Emilia Romagna allargano i meccanismi di premierità anche alle aziende che hanno rispettivamente da 0 a 5 e fra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato;

la Campania ha allargato notevolmente le maglie dei limiti numerici di inserimento dei tirocinanti sia nel 2013 che nel 2018, portando dal 10 al 20% la quota di tirocinanti da inserire nelle aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato e determinato;

il Lazio è l'unica regione che ha introdotto a lato della nuova normativa del 2017 un Codice Etico.

IL MONITORAGGIO

I tirocini extracurricolari in Italia sono aumentati in maniera consistente dal 2014 al 2017, anni nei quali sono entrate a regime le normative regionali e provinciali sulla materia, a partire dalle prime Linee Guida del 2013, aggiornate nel 2017. In particolare nel quadriennio considerato sono stati attivati oltre 1 milione e 263 mila tirocini extracurricolari, che hanno coinvolto 1 milione e 57 mila individui (con una media di 1,19 tirocini per individuo) e quasi 402 mila aziende. Nel confronto tra il 2017 e il 2014 il volume dei tirocini attivati risulta incrementato di 141.449 unità, mentre le imprese che hanno attivato almeno un tirocinio nell'anno hanno registrato un aumento superiore alle 72 mila unità, con variazioni pari, rispettivamente, al 62,4% e al 71,7%.

Tirocini extracurricolari avviati, numero di individui, imprese coinvolte e monte giornate previste. V.A. e variazione percentuale tendenziale. Anni 2014-2017

Anno avvio tirocinio	Tirocini attivati	Aziende coinvolte	Individui coinvolti in almeno 1 tirocinio	Monte giornate previste totali (in migliaia)
2014	226.846	100.934	209.296	35.890
2015	349.272	175.229	329.924	58.034
2016	318.635	153.323	299.658	53.128
2017	368.295	173.262	344.739	62.147
Totale (*)	1.263.048	401.705	1.057.191	209.198
Variazioni % sull'annualità precedente				
2015	54,0	73,6	57,6	61,7
2016	-8,8	-12,5	-9,2	-8,5
2017	15,6	13,0	15,0	17,0
2014-2017	62,4	71,7	64,7	73,2

(*) Per gli individui e le imprese i totali sono riferiti alle imprese e ai tirocinanti che, nel periodo, hanno effettuato almeno 1 tirocinio.
Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

L'avvio del Programma Garanzia Giovani ha fortemente sostenuto l'aumento del numero di tirocini avviati nel corso del 2015 innalzando il tasso di crescita complessivo di quasi 63 punti percentuali e in parte spiazzando i tirocini svolti all'esterno del programma stesso (che, infatti, contribuiscono al tasso di crescita con - 8,9 punti percentuali).

Per quanto quasi il 45% dei tirocini coinvolga persone con un livello di istruzione secondaria, la restante parte si divide quasi equamente in due opposte sottopopolazioni: una parte raccoglie individui con elevate difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, a causa di un basso bagaglio di competenze acquisite durante il proprio percorso scolastico. La restante parte, invece, pur presentando alti profili di competenze, evidentemente non è esente da difficoltà nel percorso finalizzato ad un inserimento lavorativo stabile, e cerca nei tirocini extracurricolari uno strumento per superare tali difficoltà. Sono poco più di 20mila (pari all'1,6% del totale) le esperienze di tirocinio destinate a persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari⁴. Ben più elevata è la quota di tirocini avviati in favore dei disoccupati e delle persone in cerca di prima occupazione (67,4%) mentre, nel complesso, la percentuale di esperienze destinate ad accompagnare la transizione tra sistema scolastico-formativo e mondo del lavoro ammonta al 19,5%. Non sono pochi, infatti, i giovani tirocinanti che hanno usufruito dell'istituto per entrare per la prima volta nel mondo per lavoro, o per reinserirsi in quest'ultimo dopo un prolungato periodo di inattività⁵. Nel complesso, dei 268.675 individui under 30 che hanno svolto un tirocinio nel 2017, oltre 132mila non avevano sperimentato nessuna esperienza lavorativa nei precedenti 5 anni. In altre parole, 1 giovane under 30 su 2 che è ricorso al tirocinio lo ha fatto in fase di primo ingresso o di reingresso nel mercato del lavoro, percentuale che sale al 76% se si guarda alla classe degli under 20. Se si guarda al complesso dei primi ingressi nell'anno dei giovani under 30⁶ (pari a 796.946 individui), i tirocini raccolgono il 16,6% di

⁴ I dati fanno riferimento ai tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, oggetto delle Linee guida del 22 gennaio 2015.

⁵ La procedura per l'identificazione dei nuovi ingressi o degli ingressi dopo un lungo periodo di inattività utilizza l'intero archivio delle Comunicazioni Obbligatorie, verificando quali individui, tra quelli che hanno avuto un tirocinio nell'anno, non risultino al contempo essere stati occupati nei cinque anni precedenti.

⁶ Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie raccoglie le attivazioni e le cessazioni relativi ai rapporti di lavoro dipendente nelle sue diverse forme, alle collaborazioni, al lavoro autonomo nello spettacolo, all'associazione in partecipazione, al contratto di agenzia e al lavoro in somministrazione.

detti ingressi. L'analisi per grandi gruppi professionali mostra come le esperienze di tirocinio, per quanto in gran parte legate a professioni di media qualifica, rientrino nel gruppo delle "professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione" nell'8,4% dei casi, con incidenze particolarmente elevate tra i laureati, per i quali il 26% dei tirocini attivati ricade in tali categorie.

Tra le persone che hanno svolto un tirocinio nell'anno, poco meno di 1 su 10 era di cittadinanza straniera. Si tratta di circa 94mila individui, di cui quasi 75mila non appartenenti all'UE, per una movimentazione complessiva di circa 111mila tirocini (l'8,8% del totale).

Tendenzialmente equi distribuita per genere (le percentuali nel periodo si attestano rispettivamente al 50,2 e al 49,8%), la frequenza di tirocini presenta però variazioni significative nelle diverse fasce d'età: se per gli under 19 la componente maschile risulta nettamente prevalente, per le classi di età comprese tra i 20 e i 39 anni è la componente femminile ad essere maggioritaria, con valori particolarmente elevati nella classe dei 25-29enni (55,8%).

Il volume complessivo dei tirocini realizzati in una regione diversa dal domicilio ammonta, nel periodo considerato, a quasi 96mila unità, pari al 7,6% del totale, mentre il volume complessivo di quelli realizzati in un'altra ripartizione territoriale risulta pari a 73.990, vale a dire il 5,9% del totale. Estremamente esigua è la quota dei tirocini svolti all'interno della stessa area geografica, ma in una regione diversa dal proprio domicilio (1,7%)⁷. Sono i tirocinanti del Mezzogiorno ad avere una maggiore propensione alla mobilità: i domiciliati nelle regioni del Sud e insulari, infatti presentano un tasso di emigrazione marcatamente più elevato della media, pari rispettivamente all' 11,5% e all'8%. Si tratta, nel complesso, di 36.315 tirocini, vale a dire circa il 49,1% del totale delle esperienze svolte in aree geografiche differenti da quelle di domicilio. Sono quindi le regioni dell'Italia del Nord-Ovest e del Centro a presentare la maggior incidenza di tirocini svolti da persone provenienti da altre aree geografiche. In particolare il 7,6% del totale dei tirocini svolti nel Nord-Ovest e il 7,5% di quelli svolti nell'Italia centrale hanno ospitato tirocinanti in mobilità.

La Lombardia, l'Emilia Romagna e il Lazio sono le regioni che presentano i tassi di immigrazione maggiori, raccogliendo da sole il 58,2% del totale dei tirocini extraregionali.

Il volume degli stage realizzati dai 25-29enni in altra ripartizione geografica rappresenta il 49% del totale dei tirocini in mobilità e presenta un tasso di emigrazione, calcolato sia a livello di ripartizione che regionale, con valori quasi doppi rispetto al dato medio nazionale. Ciò anche in ragione dell'elevata incidenza di laureati in tale classe di età: sono, infatti, proprio coloro che possiedono un livello di istruzione terziaria a presentare i tassi di mobilità più significativi.

In Italia i principali soggetti promotori di tirocini extracurricolari sono i servizi per l'impiego, che nel periodo 2014-2017 hanno promosso complessivamente quasi 500mila tirocini, pari al 40% circa del totale dei tirocini attivati nel periodo in esame. Significative anche le quote di tirocini promossi dai centri di formazione/orientamento pubblici o privati accreditati e dai soggetti autorizzati all'intermediazione⁸, che si attestano rispettivamente intorno al 18 e al 17%. Va inoltre evidenziato il fatto che l'11% dei tirocini siano

⁷ Nelle analisi sui tirocini in mobilità sono state escluse le esperienze svolte presso imprese situate o da individui domiciliati in comuni non specificati o di recente istituzione o al di fuori del territorio italiano.

⁸ I soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del D.lgs. 276/03 sono le Agenzie per il lavoro e una serie di altri enti quali i Comuni, le Camere di Commercio, la Fondazione Consulenti del lavoro ecc. In proposito si vedano gli artt. 4, 5 e 6 del Decreto.

stati attivati da soggetti individuati dalle diverse discipline regionali; un dato che fa comprendere quanto l'autonomia legislativa delle Regioni abbia prodotto effetti concreti nell'attuazione dei tirocini. Va inoltre sottolineato come le università e le scuole facciano invece registrare quote di attivazioni decisamente residuali: le prime non arrivano al 6%, le seconde si fermano addirittura all'1,4%. Un dato preoccupante, spia del fatto che il tirocinio extracurricolare va sempre più "scollegandosi" dal mondo dell'istruzione.

Tirocini attivati per tipologia di soggetto promotore. Totale 2014-2017

Soggetti Promotori	Tirocini attivati	
	V. A.	%
Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro	497.420	39,4
Centri di formazione professionale e/o orientamento pubblici e privati accreditati	235.165	18,6
Soggetti autorizzati all'intermediazione	213.076	16,9
Altro soggetto individuato dalla disciplina regionale	139.747	11,1
Università e Istituzioni di alta formazione	70.764	5,6
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, autorizzate dalla regione	30.656	2,4
Servizi di inserimento lavorativo per disabili	26.397	2,1
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali	25.521	2,0
Istituzioni scolastiche	18.292	1,4
N.D.	6.010	0,5
Totale	1.263.048	100

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

I servizi per l'impiego risultano essere i principali soggetti promotori nel periodo 2014-2017 non solo dei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (44%), ma anche, benché con un margine più ridotto, dei tirocini formativi e di orientamento (26%). Mentre le università e i centri di formazione fanno comunque registrare quote di attivazioni piuttosto consistenti (rispettivamente il 22,4% e il 16,8%), risulta sorprendente che le scuole abbiano promosso appena il 4,8% dei tirocini formativi e di orientamento attivati nel quadriennio.

Gli oltre 85mila tirocini formativi svolti da neodiplomati sono stati attivati prevalentemente dai servizi per l'impiego (37%), seguiti dai centri di formazione professionale e orientamento (19%) e dai soggetti autorizzati all'intermediazione (18,4%); le scuole - ovvero i soggetti naturalmente più idonei alla promozione di tirocini per neodiplomati - fanno registrare invece un modesto 6,8%. Le università hanno promosso invece il 43% dei circa 134mila tirocini formativi e di orientamento svolti da neolaureati.

Anche i tirocini per soggetti svantaggiati sono stati promossi per 1/4 dai servizi per l'impiego, seguiti da vicino dai soggetti individuati dalle discipline regionali (22%). Lo stesso dicasi dei tirocini per disabili, attivati prevalentemente dai servizi per l'impiego e dai servizi di inserimento lavorativo per disabili, che insieme hanno attivato il 60% dei tirocini destinati a questa categoria di tirocinanti. Infine i circa 20mila tirocini finalizzati all'inclusione sociale attivati nel periodo 2016-2017 sono stati promossi prevalentemente dai centri di formazione e orientamento (24,2%), dai servizi di inserimento per disabili (23,5%) e da soggetti individuati dalle discipline regionali (23,3%). Da sottolineare che le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali - soggetti attivi nella promozione di attività finalizzate all'inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio - non vanno oltre un modesto 10%.

Più di 1 azienda su 10 ha avviato tirocini extracurricolari in Italia fra il 2014 e il 2017: sono 401.705 imprese che hanno attivato 1.263.048 tirocini nel periodo considerato, su 2.986.336 aziende che hanno generato almeno una Comunicazione Obbligatoria (CO), con un numero medio di poco più di 2 tirocini per impresa. Nel quadriennio si registra un aumento del 71,7% delle aziende coinvolte, pari a 72.328 unità.

Imprese con CO per tirocini su totale imprese con CO, incidenza, totale tirocini e numero medio per impresa. Anni 2014-2017

Anni	Imprese che hanno attivato tirocini	Tot. Imprese che hanno movimentato CO nel periodo	Incidenza imprese che hanno avviato tirocini(*)	Totale tirocini	Nr. medio di tirocini per impresa
2014-2017	401.705	2.986.336	13,5	1.263.048	2,1

(*) L'incidenza è calcolata in relazione alle imprese che nel periodo abbiano proceduto almeno ad un'assunzione o all'avvio di un tirocinio
Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Nel 67,4% dei casi le aziende che hanno accolto tirocini sono presenti in una sola annualità nell'arco di tempo considerato, mentre ben il 71,3% delle imprese che li hanno avviati in più annualità, lo hanno fatto in due o più anni consecutivi fra di loro.

Se da un lato il Nord Ovest è l'area all'interno della quale si rileva il numero più alto di imprese con tirocini (25,8%) sul totale delle aziende che hanno avviato stage in Italia fra il 2014 e il 2017, è il Nord Est la ripartizione che nello stesso periodo presenta la maggior incidenza di aziende con stage (15,4%), seguita dalle Isole (14,5%) e dal Nord Ovest (14,1%), mentre Centro e Sud si allineano ad un più modesto 12%. Inoltre, per quanto con diversa intensità, l'incidenza presenta trend crescenti in tutte le aree del Paese. Nella ripartizione delle Isole è la Sicilia che traina l'area per il boom di imprese con tirocini nel 2015 (24,6%), in coincidenza dell'avvio del Programma Garanzia Giovani. Questa ripartizione si attesta invece all'ultimo posto nell'arco del quadriennio (11,5%), per quanto riguarda la distribuzione di aziende con stage sul complesso delle imprese italiane che hanno fatto ricorso all'istituto.

Tutti i settori, inoltre, hanno conosciuto nel quadriennio un incremento dell'incidenza delle imprese che hanno avviato tirocini. Particolarmente rilevante è la crescita relativa ai comparti del Commercio, dell'Alloggio e ristorazione e del Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato che, dal 2014 al 2017, hanno visto crescere le incidenze relative tra i 6 e i 7,5 punti percentuali.

In agricoltura, che ha il numero più basso di tirocini avviati, ben oltre un terzo degli stagisti (37,7%) viene inserito all'interno delle professioni non qualificate nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca, mentre nel settore dell'Alloggio e ristorazione sono inseriti per la stragrande maggioranza (72,6%) tirocinanti qualificati appunto nelle attività ricettive e della ristorazione, così come nel Commercio (58,5%). Nelle Costruzioni vengono inseriti per lo più tirocinanti come artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici⁹ (36,4%).

Nell'Industria in senso stretto poco più di 1 tirocinante su 10 viene formato per le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione. Le professioni più frequenti, trasversali a tutti i settori di attività, nelle quali si sono cimentati i tirocinanti nel quadriennio, sono quelle degli impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio. Questo gruppo professionale è prevalente

⁹ Cfr. nella Banca Dati Professioni Excelsior il link https://excelsior.unioncamere.net/banca-dati-professionisti/bdprof_nav.php?cod=612

anche fra gli stagisti inseriti nel settore del Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato (28%), che possiedono soprattutto un diploma di istruzione terziaria.

I disoccupati e gli inoccupati sono i principali beneficiari dei tirocini extracurricolari: nel periodo 2014-2017 hanno effettuato oltre 851mila tirocini, pari al 67,4% del totale. Di questi, il 13,8% è rappresentato da giovanissimi sotto i 20 anni, quasi il 40% da 20-24enni, il 28,9% da ragazzi fra i 25 e i 29 anni, mentre le persone con 30-40 anni e gli ultraquarantenni rappresentano rispettivamente il 10,4% e il 6,9%.

Con un'incidenza decisamente inferiore si collocano i tirocini effettuati da soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi che raggiungono nel complesso uno scarso 20%. Di questi, il 10,6% sono tirocini svolti da neolaureati e il 6,8% da neodiplomati. Infine l'11,7% sono tirocini svolti da soggetti deboli: svantaggiati (6,3%), disabili (3,8%) e persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari (1,6%).

Per quanto riguarda l'andamento nelle singole annualità il dato maggiormente significativo è senz'altro l'impennata di tirocini promossi per disoccupati e inoccupati nel 2015 – anche per effetto del già citato avvio del Programma Garanzia Giovani - che dai 131mila del 2014 passano ad oltre 246mila, arrivando a quota 70,7% sul totale dei tirocini attivati nell'anno. Nel 2015 tutte le altre categorie di tirocinanti (ad eccezione dei neo dottorati), pur aumentando nei valori assoluti rispetto al 2014, presentano percentuali relative inferiori proprio a causa della schiacciante incidenza dei tirocini attivati per disoccupati/inoccupati.

Nella fascia dei giovanissimi sotto i 20 anni, che registra un'incidenza sul totale del 15,6%, i tirocini svolti da disoccupati sfiorano il 60%, mentre i tirocini avviati da ragazzi in transizione scuola-lavoro oltrepassano il 31%. Le fasce deboli di giovanissimi rappresentano l'8,2%, costituiti soprattutto da soggetti svantaggiati. I disoccupati/inoccupati rappresentano quasi il 75% nella fascia d'età 20-24 ed oltre il 69% nella fascia d'età 25-29. È ovviamente in queste classi di età che si registra la maggiore quota di tirocini svolti da neolaureati (10,7% per la fascia 20-24 e 21,5% per la fascia 25-29). I tirocini dei 20-30enni svantaggiati non arrivano al 4%, mentre quelli attivati per disabili rappresentano appena il 2,1%.

All'estremo opposto, i tirocini promossi per gli ultra quarantenni si dividono abbastanza equamente fra quelli per disoccupati (47,7%) e quelli attivati per le cosiddette fasce deboli che coprono il 43% del totale. Oltre la metà dei disoccupati/inoccupati è una persona con un titolo di scuola secondaria superiore, il 19% raggiunge un livello di istruzione terziaria, mentre ben il 30% della stessa categoria ha un titolo di studio di basso livello: il 9% ha appena la licenza elementare, il 21% la licenza media.

In linea generale, nel periodo 2014-2017 oltre la metà dei tirocini attivati si sono svolti nell'ambito delle professioni "intermedie": il 29% sono stati realizzati nelle professioni qualificate nel Commercio e nei Servizi e il 24% in quelle esecutive nel lavoro d'ufficio.

Significative anche le quote di tirocini avviati nelle professioni tecniche (15%) e nel gruppo comprendente figure di artigiani, operai specializzati e agricoltori (11%). Le categorie professionali più qualificate (intellettuali e scientifiche) e quelle di fascia più bassa (professioni non qualificate) fanno entrambe registrare valori intorno all'8%. Solo il 3,4% dei tirocini, infine, rientrano nel gruppo di professioni comprendente i conduttori di impianti, gli operai di macchinari e i conducenti.

La maggior parte dei tirocini effettuati da tirocinanti con titoli di istruzione terziaria si sono svolti nell'ambito di categorie professionali di medio o alto livello: il 32% in quelle impiegatizie, il 30% in quelle tecniche e il 26% in quelle intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. I soggetti con un titolo di istruzione secondaria superiore, invece, hanno svolto prevalentemente percorsi di tirocinio nelle professioni intermedie: il 35% delle esperienze sono state realizzate nelle professioni qualificate del Commercio e dei Servizi e il 26% in quelle esecutive dei lavori d'ufficio. Ben diversa è la situazione dei tirocinanti con licenza media o elementare: se da una parte un terzo circa dei tirocini effettuati da soggetti con un basso livello di istruzione si è svolto nelle professioni qualificate nel Commercio e nei Servizi, d'altra parte un tirocinio su quattro ricade nel gruppo delle professioni non qualificate.

I giovanissimi fino a 19 anni e i soggetti di età compresa tra i 20 e 24 anni hanno effettuato stage soprattutto nelle professioni qualificate del Commercio e dei Servizi (rispettivamente 42 e 35%).

I 25-29enni, invece, hanno svolto prevalentemente tirocini in professioni impiegatizie (29%). È questa, inoltre, la fascia d'età in cui si rileva la maggior concentrazione di tirocini nelle professioni tecniche (22%) e in quelle intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (16%), data l'alta presenza di laureati.

I 30-39enni, invece, hanno effettuato tirocini principalmente nell'ambito delle professioni impiegatizie (26%) e nelle professioni qualificate sempre del Commercio e dei Servizi (23%), nonché nelle professioni non qualificate (14%), le quali si attestano palesemente su valori molto più bassi in relazione ai soggetti di età inferiore ai 30 anni. Superati i 40 anni, ben il 32% delle esperienze effettuate si sono svolte nell'ambito di questo gruppo di professioni. Va segnalata, inoltre, la quota di tirocini svolti nelle professioni non qualificate da tirocinanti non appartenenti alle categorie di soggetti in condizione di svantaggio (per i quali alcune discipline regionali prevedevano esplicitamente la possibilità di svolgere tirocini finalizzati all'acquisizione di professionalità elementari e connotate da compiti generici e ripetitivi). Oltre 55mila tirocini svolti da disoccupati, lavoratori in mobilità o in CIG, nonché da neoqualificati, neodiplomati ecc. sono stati infatti realizzati per l'acquisizione di professionalità elementari.

Tirocini svolti nell'ambito delle Professioni non qualificate per categorie di tirocinanti (ad esclusione dei soggetti in condizioni di svantaggio). V.A. e %. Totale 2014-2017

Categoria tirocinante	Professioni non qualificate		Altre professioni		Totale	
	V.A	%	V.A	%	V.A	%
Disoccupato/inoccupato	47.156	5,5	804.025	94,5	851.181	100
Lavoratore in mobilità/cassa integ.	3.947	32,0	8.378	68,0	12.325	100
Neoqual. Neodip. Neolau. Neodott.	4.403	1,8	241.633	98,2	246.036	100
Totale	55.506	5,0	1.054.036	95,0	1.109.542	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

È opportuno ricordare che l'attivazione di tirocini finalizzati allo svolgimento di attività non qualificate configura di fatto la violazione del divieto di utilizzare i tirocini "per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo". Al netto di eventuali errori nella compilazione dei moduli delle CO o di motivate e giustificate eccezioni, lo svolgimento di tirocini nell'ambito di professioni non qualificate rappresenta dunque un utilizzo distorto dell'istituto, la cui responsabilità ricade sia sui soggetti ospitanti che sui soggetti promotori che hanno avallato tali esperienze.

La maggioranza dei tirocini extracurricolari (61,1%) termina alla naturale scadenza. L'andamento nel quadriennio evidenzia, tuttavia, una flessione progressiva del numero di tirocini portati a termine a favore di un incremento del numero di rapporti interrotti precocemente (+9% dal 2014 al 2017). Residuale, invece, appare il dato relativo ai tirocini prorogati (15,3%).


Tirocini conclusi al termine, tirocini interrotti, tirocini prorogati. Valori %. Anni 2014-2017

Tirocini	Anno di avvio				Totale
	2014	2015	2016	2017	
Tirocini conclusi	63,5	64,5	58,8	57,6	61,1
Tirocini interrotti	20,3	21,2	23,4	29,3	23,6
Tirocini prorogati	16,2	14,3	17,8	13,1	15,3

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Nella maggioranza dei casi (46%) l'interruzione anticipata dell'esperienza di tirocinio è una scelta del tirocinante, mentre solo di rado (3%) la decisione è del soggetto ospitante. In qualche caso (13%) tirocinante e azienda hanno concordato una risoluzione consensuale del rapporto di tirocinio o anticipato il termine fissato per la conclusione del rapporto stesso¹⁰. La stipula di un contratto di lavoro a breve distanza dal tirocinio interrotto potrebbe essere stata la motivazione della sua interruzione da parte dello stagista. I dati mostrano come circa 4 tirocinanti su 10 abbiano attiva una nuova CO entro un mese dall'interruzione del tirocinio e il dato risulta in aumento nel corso del quadriennio. Nella maggioranza dei casi la CO si riferisce ad un vero e proprio rapporto di lavoro piuttosto che ad un altro tirocinio. I dati relativi alla presenza di una CO successiva all'interruzione del tirocinio mostrano una maggiore dinamicità del mercato del lavoro settentrionale, dove poco meno della metà dei soggetti che hanno interrotto precocemente il rapporto di tirocinio hanno una CO attiva nei 31 giorni successivi. Laddove invece non risultino presenti CO immediatamente successive al tirocinio (57% dei casi), l'interruzione può essere verosimilmente ricondotta ad una qualche insoddisfazione del tirocinante per l'esperienza svolta.

Tirocini interrotti per presenza di CO entro 31 gg dal termine e ripartizione geografica. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

¹⁰ Una significativa percentuale di interruzioni ricadono nella classe "altro" (38%) per la quale non è possibile ottenere informazioni aggiuntive attraverso lo strumento delle Comunicazioni obbligatorie.

Le professioni commerciali, in particolare, presentano anche la più alta percentuale di interruzioni (29%) mentre i tirocini relativi alle attività di conduzione di impianti, macchinari e veicoli sono più di frequente oggetto di proroga (19,2%). I tirocini relativi a professioni specializzate (65,8%) o tecniche (63,1%) si concludono più spesso alla naturale scadenza, così come i rapporti legati a professioni non qualificate (64,5%). Il livello di specializzazione appare il parametro più attendibile per valutare la probabilità che un tirocinio venga interrotto a seguito di un'opportunità di lavoro: i tirocini riguardanti le professioni intellettuali e scientifiche altamente specializzate e le professioni tecniche sono, infatti, quelli che più di frequente non vengono completati a ragione di un'assunzione (rispettivamente 42% e 38,3%). Si osserva inoltre una maggiore percentuale di interruzioni precoci per i tirocini di inserimento/reinserimento (25%), che però non si traduce in una maggiore probabilità di trovare un'occupazione. È invece il tirocinio formativo e di orientamento che presenta la più alta percentuale di rapporti di lavoro stipulati entro un mese dall'interruzione (32,8%). I tirocini promossi dalle Istituzioni scolastiche presentano la più alta percentuale di conclusione al termine (80%), mentre all'opposto si trovano quelli promossi da coloro che seguono i soggetti svantaggiati (59%), anche se sono più di frequente oggetto di proroga (rispettivamente 22,7% e 25,4%). I soggetti autorizzati all'intermediazione presentano, invece, la più alta percentuale di tirocini conclusi prematuramente (28,3%) a fronte di una ricollocazione immediata nel mondo del lavoro non di molto superiore a quella media nazionale (31%).

GLI ESITI

Per stimare gli esiti occupazionali dei tirocini si è proceduto alla costruzione dei tassi di inserimento prendendo in esame i soli tirocini che avevano maturato periodi equivalenti di potenziale ricerca di lavoro.

Esiti dei tirocini extracurricolari rilevati entro 1, 3 e 6 mesi dal termine dell'esperienza. Valori %. Totale 2014-2017

	Tasso di inserimento	% di rapporti di lavoro con lo stesso datore
Entro 1 mese	35,0	68,7
Entro 3 mesi	44,2	61,2
Entro 6 mesi	50,6	55,6

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

A 3 mesi dalla conclusione del tirocinio si è registrata l'attivazione di un rapporto di lavoro per il 44,2% delle esperienze, percentuale che sale al 50,6% nei primi 6 mesi. Oltre al progressivo - e in qualche modo naturale - incremento degli esiti correlato all'aumento dei tempi di esposizione alla ricerca di lavoro, si aggiunge anche l'evidenza di come il tirocinio sappia esprimere una particolare efficacia a ridosso della conclusione dell'esperienza. Si nota infatti che al 31esimo giorno il tasso di inserimento si attesta già sul 35%.

Al contempo, la quota di rapporti di lavoro avviati presso il soggetto ospitante risulta nettamente decrescente con l'allungarsi del periodo di osservazione poiché la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro presso lo stesso datore si concentra nei primi giorni/settimane dalla conclusione dell'esperienza.

Il 51,7% delle CO attivate entro i primi 6 mesi riguardano rapporti di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato: si tratta di un complesso di 302.851 CO attivate, perlopiù dallo stesso datore di lavoro presso il quale si era svolto il tirocinio. Le forme contrattuali temporanee interessano quindi il 48,3% delle CO, con una maggiore numerosità dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato (32,5%).

Attivazione delle prime CO entro 6 mesi dal termine dei tirocini, per tipologia di contratto. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Tipologia contratto	Valori assoluti			Valori percentuali		
	CO Stesso datore	CO Altro datore	Totale CO	CO Stesso datore	CO Altro datore	Totale CO
A tempo indeterminato o apprendistato	226.073	76.778	302.851	68,5	30,0	51,7
<i>di cui:</i>						
Tempo indeterminato	114.654	49.287	163.391	34,7	19,3	28,0
Apprendistato	111.419	27.491	138.910	33,7	10,8	23,7
A termine/temporaneo	104.184	178.874	283.058	31,5	70,0	48,3
<i>di cui:</i>						
Tempo determinato	92.808	97.652	190.460	28,1	38,2	32,5
Collaborazioni	5.563	9.274	14.837	1,7	3,6	2,5
Somministrazione	354	59.271	59.625	0,1	23,2	10,2
Altri contratti	5.459	12.677	18.136	1,7	5,6	3,1
Totale rapporti di lavoro	330.257	255.652	585.909	100	100	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle comunicazioni obbligatorie

La durata del tirocinio costituisce una delle variabili che più incide sulla dimensione del tasso di inserimento. Al crescere della durata del tirocinio, infatti, corrisponde un tasso di inserimento sempre superiore in tutti gli intervalli considerati. I tirocini di durata di oltre 1 anno (pur costituendo appena il 5,6% delle esperienze) infatti raggiungono a 6 mesi un tasso di inserimento prossimo al 60% (contro il 47,8% delle esperienze più brevi e non superiori a 6 mesi). Una maggiore lunghezza dell'esperienza inoltre, incide anche sulla possibilità di vedere trasformato il tirocinio in contratto di lavoro presso lo stesso datore.

Tassi di inserimento e quota percentuale di CO attivate presso lo stesso datore di lavoro, per durata del tirocinio, ripartizione geografica(*) e livello di istruzione. Valori %. Totale 2014-2017

Durata del tirocinio/ripartizione/ livello di istruzione	Entro 1 mese		Entro 3 mesi		Entro 6 mesi	
	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore
Fino a 6 mesi	31,9	61,3	41,1	53,6	47,8	48,9
Da 6 mesi e 1g a 12 mesi	39,1	77,3	48,4	70,5	54,8	64,7
Oltre 12 mesi	45,7	82,3	54,8	77,7	59,4	73,5
Nord-Ovest	40,4	67,5	49,1	60,2	54,9	55,2
Nord-Est	39,3	69,5	48,4	61,3	54,4	56,0
Centro	34,7	68,7	44,5	61,3	51,5	55,6
Sud	27,1	69,7	36,9	62,7	44,1	56,5
Isole	19,4	69,6	28,0	61,7	35,7	54,5
Al più licenza media	26,8	63,0	36,3	54,2	43,5	47,9
Diploma di scuola sec. superiore.	37,1	71,6	46,6	64,0	53,2	58,3
Titoli livello universitario	42,3	68,6	50,3	63,1	55,3	59,0

(*) L'area geografica è riferita all'impresa ospitante il tirocinante.
Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

La distribuzione del tasso di inserimento - soprattutto per quel che riguarda le CO attivate presso lo stesso datore di lavoro - rispecchia le consuete dinamiche del mercato del lavoro e del sistema produttivo nel suo complesso e che fanno registrare più numerosi inserimenti nelle regioni del Nord (senza sostanziali differenze tra Nord Ovest e Nord Est) e a seguire nel Centro, nel Sud e nelle Isole.

Comportamento analogo si registra se si analizza la distribuzione dei tassi di inserimento per titolo di studio: più elevato è il titolo, maggiore si conferma il valore.

La spinta fornita però dal titolo universitario tende a diminuire con la maggiore esposizione ai tempi di ricerca del lavoro. Le differenze rilevate a 1, 3 e 6 mesi infatti attestano che la distanza dei valori percentuali relativi al tasso di inserimento tra chi ha il titolo terziario e chi ha al massimo la licenza media si riducono progressivamente allo scorrere dei mesi.

Per quel che concerne le informazioni relative ai soggetti promotori, si osserva che le performance migliori caratterizzano le esperienze organizzate dai soggetti autorizzati all'intermediazione, i centri di formazione professionale accreditati e i servizi pubblici per l'impiego, che da soli nel quadriennio considerato hanno promosso i tre quarti dei tirocini realizzati, fra i quali, quelli trasformati in un rapporto di lavoro nei 6 mesi successivi, risultano essere superiori al 50%.

Tasso di inserimento a 6 mesi dalla fine del tirocinio, quota percentuale di CO attivate presso lo stesso datore sul totale delle CO attivate e tirocini avviati per soggetto promotore. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Soggetto promotore	N. tirocini promossi(*)	Tasso di inserimento a 6 mesi	di cui % CO stesso datore
Servizi per l'impiego	395.789	54,0	60,2
Centri di formazione professionale	181.145	51,4	52,4
Soggetti autorizzati all'intermediazione	157.383	56,5	52,3
Altro soggetto regionale	105.445	42,7	51,3
Università e Alta Formazione	59.804	46,7	52,9
Istituzioni formative private	24.423	50,7	53,9
Comunità terapeutiche	20.628	27,4	42,1
Servizi di inserimento disabili	18.416	20,7	51,3
Istituzioni scolastiche	14.703	28,5	52,6
N.D.	5.904	49,8	61,8
Totale	983.640	50,6	55,6

(*) la numerosità si riferisce ai tirocini terminati da almeno 6 mesi rispetto alla data di estrazione della Banca Dati
 Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

1.1 Il Quadro europeo di qualità per i tirocini

Il tema della qualità dei tirocini è stato ed è fra quelli a cui è dedicata particolare attenzione sia dalla Commissione Europea sia dai singoli stati membri che hanno intrapreso un importante sforzo legislativo per regolamentare e promuovere la qualificazione dello strumento, inserito non solo all'interno dei loro diversi sistemi formativi, ma anche come politica attiva fra le più utilizzate per l'ingresso nel mondo del lavoro. Nel primo caso si tratta di tirocini curriculari, parte integrante di un percorso formativo, nel secondo di tirocini extracurriculari, svolti al di fuori o al termine di un ciclo di studi. Per questi ultimi in particolare, la garanzia di qualità dei tirocini è stata indicata dalla Commissione Europea, nell'ambito della strategia Europa 2020¹¹, come una priorità, dal momento che i tirocini rappresentano un prezioso strumento per la transizione scuola-lavoro, nonché per la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.

Il primo elemento qualificante è legato all'esito del tirocinio che, se qualitativamente valido, dovrebbe traghettare il tirocinante verso un primo contratto di lavoro. Gli elementi che conducono all'esito positivo costituiscono appunto le caratteristiche qualificanti insite nel percorso di tirocinio. In linea generale, queste sono: la presenza di un accordo di tirocinio o progetto formativo ben strutturato (training agreement) e di un tutor nell'organizzazione ospitante ed in quella promotrice, la durata equa legata al progetto (possibilmente non superiore a 6 mesi), le adeguate condizioni di lavoro, le garanzie assicurative, un'equa indennità, la trasparenza delle condizioni di tirocinio e delle politiche di assunzione delle organizzazioni ospitanti.

Per avere un quadro d'insieme di tali elementi qualificanti e degli effetti negativi che la loro mancanza comporta, proviamo a tracciare un breve excursus dell'evoluzione dello strumento nella UE e in Italia. Partendo dal nostro Paese, notiamo come, nell'arco di un ventennio, il tirocinio sia passato dall'essere considerato una pratica formativa e di orientamento sia curriculare, in quanto destinata a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro¹², che extracurriculare, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ad essere visto come una misura di politica attiva¹³. Misura connotata da elementi qualificanti, non solo formativa e di orientamento ma anche di inserimento/reinserimento lavorativo, caratterizzata da buona qualità, in quanto favorisce gli obiettivi della strategia di Europa 2020, fra i quali "un più facile inserimento nel mondo del lavoro e la mobilità geografica dei giovani".

In Europa il tirocinio, stage¹⁴, internship, praktikum, practica ecc. è passato nello stesso periodo attraverso iter analoghi, in alcuni casi supportato da norme dedicate allo strumento (come ad esempio in Italia, in Francia e in Spagna)¹⁵, in altri (soprattutto nel mondo anglosassone) inserito all'interno delle

¹¹ Cfr. Commissione Europea (2010), *Comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*, COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles.

¹² Cfr. in Par. 1.2 l'analisi dell'Art. 18, Legge 24 giugno 1997, N. 196 e del Decreto n. 142 del 25 marzo 1998.

¹³ Cfr. *Linee-guida in materia di tirocini* del 24 gennaio 2013 e *Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento* del 25 maggio 2017.

¹⁴ In questo testo i termini tirocinio e stage sono considerati sinonimi.

¹⁵ Cfr. ISFOL (2016), Benini G. e Tosi G. (a cura di), *Manuale dello stage in Europa, ristampa IV edizione, Roma*.

legislazioni sulla formazione e/o il lavoro. Stessa sorte ha seguito il tirocinio in alcuni grandi Paesi extra europei, come ad esempio negli USA, in Canada e in Australia, dove la questione aperta rimane quella della remunerazione o della gratuità del tirocinio, in base ad un insieme di principi che debbono stabilire chi tragga il maggior vantaggio dall'esperienza, se il trainee o l'azienda¹⁶.

Condizione preliminare per inquadrare la questione della qualità del tirocinio, è partire dalle definizioni che, a livello europeo e nazionale, sono state attribuite allo strumento.

Nella Raccomandazione europea del 10 marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini¹⁷, il tirocinio extracurricolare è definito come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale, finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare". L'enfasi della definizione è in questo caso sul concetto di occupabilità che facilita la transizione, piuttosto che sugli aspetti formativi tout court, inclusi e ampliati nella stessa employability. La Raccomandazione è dunque il punto di partenza imprescindibile, frutto di un lungo iter preparatorio che ha preso le mosse con la Comunicazione della Commissione del 2007¹⁸, quando si cominciò ad avanzare la prima ipotesi di una Carta europea della qualità dei tirocini¹⁹, uscita poi nel 2012 su iniziativa dell'European Youth Forum. In questa prospettiva la Commissione aveva avviato nel 2010, su invito di un'apposita Risoluzione del Parlamento Europeo²⁰, uno studio comparativo²¹ dei diversi modelli di tirocinio negli Stati membri pubblicato nel 2012 e nell'aprile dello stesso anno aveva pubblicato il primo Documento di lavoro per un Quadro europeo per la qualità dei tirocini e degli apprendistati²², sulla base di 3 elementi comuni presenti nelle diverse forme di tirocinio nei Paesi membri: la preponderanza della componente formativa, l'elemento pratico del learning-on-the-job e il carattere temporaneo dell'istituto. È in questo Documento, che appare una prima e più ampia definizione europea del tirocinio, dove si metteva ancora insieme il tirocinio curricolare con il tirocinio extracurricolare, parlandone come di "un'esperienza lavorativa comprendente una componente educativa (nel quadro di un curriculum di studio o no) di durata limitata. Scopo di tali tirocini è quello di agevolare la transizione dei tirocinanti dall'istruzione al lavoro, fornendo loro l'esperienza pratica, le conoscenze e le competenze idonee a completare la loro istruzione teorica". Vedremo nei Paragrafi successivi come a questo stesso Documento si ispireranno le prime Linee guida italiane in materia di tirocini del gennaio 2013.

Su invito del Consiglio, la Commissione ha successivamente elaborato nel dicembre del 2013 una Proposta per un Quadro di qualità per i tirocini²³ concretizzata, nell'anno successivo, nella stessa Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo, cui si è fatto appena riferimento. La Proposta, dove compare in an-

¹⁶ Cfr. il "Fact Sheet #71" del gennaio 2018 del U.S. Department of Labor - Wage and Hour Division.

¹⁷ Cfr. Consiglio dell'Unione europea (2014), *Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini*, 2014/C 88/01, Bruxelles.

¹⁸ Cfr. Commissione Europea (2007), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società*, SEC(2007) 1084, SEC(2007) 1093, COM(2007) 498 definitivo, Bruxelles, 05.09.2007.

¹⁹ Cfr. *European Youth Forum (2012), European Quality Charter on Internships and Apprenticeships*, Bruxelles.

²⁰ Cfr. Parlamento Europeo (2010), *Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti*, P7_TA(2010)0262, (2009/2221(INI)), Strasburgo.

²¹ Cfr. European Commission (2012), *Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States, Final Synthesis Report*, Brussels.

²² Cfr. Commissione Europea (2012), *Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione, Un Quadro di qualità per i tirocini che accompagna il documento - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso una ripresa fonte di occupazione*, SWD(2012) 99 final, Bruxelles, 18.04.2012.

²³ Cfr. Commissione Europea (2013), *Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa a un Quadro di qualità per i tirocini*, COM(2013) 857 final, 2013/0431 (NLE), SWD(2013) 495 final, SWD(2013) 496 final, Bruxelles, 04.12.2013.

teprima la definizione del tirocinio ripresa l'anno dopo dalla Raccomandazione, invitava gli Stati membri a rispettare i principi stabiliti negli orientamenti, ad adeguare la propria legislazione e a mantenere un quadro legislativo sufficientemente flessibile per tener conto della diversità delle pratiche nazionali. In sintesi, gli orientamenti miravano ad aumentare la trasparenza sulle condizioni del tirocinio, prevedendo l'obbligatorietà della forma scritta, il miglioramento dei contenuti di apprendimento e in generale delle condizioni di lavoro (durata limitata, orari definiti, esplicita indicazione della corresponsione o meno di un'indennità ed eventuale copertura sociale). La Proposta, inoltre, trattava in maniera più approfondita quanto poi definito nella stessa Raccomandazione. Ad esempio, mentre la Proposta legava la possibilità di una maggiore durata dell'esperienza ad un più consistente intervento formativo, con un invito esplicito alle organizzazioni ospitanti europee a ben investire in tirocini formativi più lunghi, al fine di trasformarli in posti di lavoro, la Raccomandazione ha successivamente eliminato questo vincolo, lasciando che i singoli Stati decidessero autonomamente, pur invitandoli a chiarire le proprie scelte in merito. La Commissione nella Proposta faceva anche riferimento ad un'indagine dell'Eurobarometro²⁴ svolta nel maggio del 2013, da cui emergevano importanti criticità dell'istituto: seppur molto diffusi in Europa, i tirocini si caratterizzavano per l'inadeguatezza dei contenuti di apprendimento e la lacunosità delle condizioni contrattuali. Si faceva riferimento in particolare ad importanti aspetti della regolamentazione del tirocinio, quali ad esempio la mancata forma scritta del contratto, l'insussistenza/inadeguatezza del compenso, la debole presenza delle tutele riconosciute ai tirocinanti (copertura assicurativa ecc.) che, di fatto, rendevano lo strumento poco idoneo a promuovere in Europa l'occupabilità dei giovani.

Con l'attuazione di un quadro di qualità, invece, il tirocinio avrebbe rappresentato "un'importante porta d'ingresso nel mondo del lavoro". A questo proposito è importante sottolineare che la Commissione, vista la strutturale vicinanza di intenti, ha collegato la proposta sui tirocini di qualità alla Raccomandazione sull'istituzione di una garanzia per i giovani²⁵ (Youth Guarantee) dell'aprile 2013, "finalizzata a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale", di cui i tirocini rappresentano una parte rilevante, senza tuttavia limitare a questa il suo campo d'azione.

Nelle Linee guida italiane del 2013 e del 2017, oggetto del Par. 1.3, che non hanno valore di norma, ma di orientamento alle disposizioni regionali competenti in materia di formazione in via esclusiva, il tirocinio extracurricolare, che non è un rapporto di lavoro ma un passaggio che vi conduce, è invece definito come "una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione 'in situazione' che non si configura come un rapporto di lavoro". La definizione italiana riprende quelle europee del 2012 e del 2013/14, contribuendo ad allargare il concetto di occupabilità, percepita come misura formativa di "politica attiva". Il tirocinio extracurricolare in Italia è visto dunque come un insieme di elementi formativi e orientativi (arricchimento di conoscenze,

²⁴ Cfr. European Commission, DG COMM (2013), *Flash Eurobarometer 378 - The Experience of Traineeships in the EU - Report - Summary*, Fieldwork: April-May 2013, Publication: Brussels, November 2013.

²⁵ Cfr. Consiglio dell'Unione europea (2013), *Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani*, 2013/C 120/01, Bruxelles.

acquisizione di competenze), vissuti in maniera dinamica “in situazione”, allo scopo di favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Dal canto proprio, la stessa Raccomandazione europea, stabilendo una serie di paletti che caratterizzano il tirocinio virtuoso, come si è visto poc’anzi, aveva provato a rispondere alla domanda sulla base di quali criteri sia possibile misurare la qualità di tali esperienze. Due anni dopo, nel 2016, la Commissione ha svolto un Monitoraggio, inserendolo all’interno di un apposito Documento di lavoro dei servizi della Commissione (Staff working Document)²⁶, per verificare il grado di attuazione dei principi e dei criteri della Raccomandazione nelle normative sul tirocinio dei singoli Stati Membri²⁷. All’interno di questo documento, fra l’altro, si citano espressamente le Linee guida italiane del gennaio 2013, utilizzate come modello per la stessa Proposta di Raccomandazione.

Per quanto riguarda l’Italia, nel Monitoraggio europeo²⁸ si fa tuttavia riferimento ad alcuni elementi della Raccomandazione non rispettati o non presenti nelle Linee guida italiane del 2013 e, successivamente, del 2017, riferiti sia alla durata massima di 12 mesi (24 per i disabili) invece che di 6 (come auspicato dal Consiglio nella Raccomandazione stessa), sia alla mancanza di indicazioni di trasparenza da parte dei soggetti ospitanti sulle possibilità di assunzione al termine del tirocinio (ivi compresa la quota di tirocinanti assunti negli ultimi anni): vedremo poi nel Par. 1.4 come molte Regioni abbiano di contro adeguato le proprie normative, per quanto riguarda la durata, alla stessa Raccomandazione europea ed abbiano invece continuato (con l’eccezione della Regione Marche) a non richiedere trasparenza nelle politiche di assunzione post tirocinio.

Da quanto detto emerge come, nell’ottica di uno sforzo congiunto per giungere ad un quadro comune di riferimenti normativi sul tirocinio, negli ultimi anni si sia resa necessaria a più riprese una ridefinizione della sua regolamentazione, in particolare di quelle misure atte a promuovere una maggiore qualificazione dello strumento e a rafforzare la vigilanza sullo stesso, al fine di prevenirne utilizzi distorti e di far emergere eventuali forme fittizie di lavoro subordinato. Come vedremo nel passaggio dalle Linee guida del 2013 alle successive del 2017, l’intento è stato quello di “superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali ed affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato la misura “Tirocini” nell’ambito del Programma Garanzia Giovani”²⁹.

²⁶ Cfr. European Commission (2016), Commission Staff Working Document, *Applying the Quality Framework for Traineeships - Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative three years on*, COM(2016) 646 final, SWD(2016) 323 final, Strasbourg, 04.10.2016

²⁷ Cfr. anche Iuzzolino G., Lotito S., Sofronici B., Tosi G., *L’attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea su un Quadro di qualità per i tirocini*, INAPP, Roma, 2018.

²⁸ Nelle 28 Schede Paese di questo documento sono state rilevate una serie di questioni aperte sul livello di qualità dei tirocini non solo in Italia ma anche in numerosi altri Stati Membri.

²⁹ Cfr. la Premessa a pag. 7 nell’*Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’Articolo 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017.*

1.2 La normativa italiana: dall'art. 18 della Legge 196/97 alle Linee guida 2013

Volendo ripercorrere le principali tappe che hanno portato all'attuale regolamentazione del tirocinio extracurricolare in Italia, occorre partire dall'analisi della Legge 196/97 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), meglio nota come Legge Treu.

Con l'art. 18 della suddetta legge, infatti, vengono istituiti i tirocini formativi e di orientamento, destinati a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e finalizzati a "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". La Legge si limitava a definire i principi e criteri generali dei tirocini, quali la possibilità di promozione degli stessi da parte di specifici soggetti (centri per l'impiego, università, istituti scolastici ecc.), lo svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni tra soggetti ospitanti e soggetti promotori, l'obbligo per i soggetti promotori di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi ecc.

I tirocini sono stati successivamente disciplinati con il Decreto ministeriale 142/98 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento). Il Decreto, oltre a definire il tirocinio come un'esperienza formativa che non costituisce rapporto di lavoro, ne descrive le finalità e le modalità di attivazione, fornendo l'elenco puntuale delle tipologie di soggetti abilitati o autorizzati a promuovere tirocini. Viene inoltre stabilito che l'attivazione dei tirocini preveda non solo la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, ma anche la predisposizione di un progetto formativo - sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore - nel quale devono essere indicati i riferimenti dei due tutor (quello del soggetto ospitante e quello del soggetto promotore) e i contenuti formativi dell'esperienza (i modelli di Convenzione e Progetto formativo sono allegati al Decreto). Viene inoltre stabilita la durata massima del tirocinio a seconda della tipologia di beneficiari: 4 mesi per gli studenti di scuola superiore, 6 mesi per inoccupati e disoccupati, 12 mesi per gli studenti universitari, i laureati da non più di 18 mesi e i soggetti svantaggiati, 24 mesi per i disabili.

Alcuni chiarimenti su alcuni temi trattati nel Decreto 142/98 (soggetti promotori, aspetti assicurativi, numero massimo tirocinanti) vengono forniti con la Circolare del Ministero del Lavoro n. 92/98 che, inoltre, dà alcune indicazioni in merito ai doveri spettanti al tirocinante, al promotore e al soggetto ospitante.

Successivamente, l'art. 60 del Decreto Legislativo 276/2003 ha introdotto una nuova tipologia di tirocini: i tirocini estivi di orientamento, di durata non superiore a 3 mesi e destinati a studenti iscritti a scuole o università. Tuttavia la Corte costituzionale, con la Sentenza n. 50/2005, ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, rilevando un'invasione da parte dello Stato in un territorio di competenza esclusiva delle Regioni. Secondo la Corte, infatti, "la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni".

Una tappa importante nell'evoluzione normativa dell'istituto è rappresentata dalle disposizioni sui tirocini contenute nella Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 sulle Comunicazioni obbligatorie, nella quale viene di fatto introdotta la distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari. Nella Nota vengono infatti distinti i tirocini esclusi dall'obbligo di comunicazione, ovvero quelli realizzati

all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione e finalizzati ad "affinare il processo di apprendimento e formazione" (tirocini curriculari), dai tirocini soggetti all'obbligo di comunicazione, ovvero quelli promossi in favore di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati o disabili e finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo (tirocini non curriculari ovvero extracurriculari).

Successivamente, con l'art. 11 del Decreto Legge 138/2011, si assiste ad un tentativo radicale di riforma dei tirocini extracurriculari. La nuova disciplina stabiliva infatti che i tirocini formativi e di orientamento extracurriculari fossero destinati esclusivamente ai diplomati o laureati da non più di 12 mesi, escludendo dalla possibilità di svolgere tirocini extracurriculari gli inoccupati e i disoccupati. Presumibilmente la ratio alla base di questo provvedimento era che i tirocini extracurriculari dovessero avere esclusivamente una funzione di raccordo nella transizione tra scuola e lavoro, consentendo ai neodiplomati e ai neolaureati di acquisire quella formazione sul campo che completasse la formazione scolastica o universitaria e li preparasse ad entrare nel mondo del lavoro.

Tuttavia, ad appena un mese dall'emanazione del DL 138/2011, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2011, fornendo i primi chiarimenti sulla nuova disciplina dei tirocini, interveniva sulla stessa modificandola in modo sostanziale.

La Circolare, infatti, "delimitava" il campo di applicazione dell'art. 11 del Decreto, individuando le tipologie di tirocinio non soggette alla nuova disciplina: non rientravano nel campo di applicazione del Decreto i tirocini curriculari, i tirocini per disabili e per soggetti svantaggiati, i periodi di praticantato per l'accesso alle professioni regolamentate e "i tirocini di cosiddetto reinserimento/inserimento al lavoro svolti principalmente a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle Regioni". In sostanza, mediante l'introduzione del cosiddetto tirocinio di reinserimento/inserimento al lavoro, veniva ripristinata la situazione precedente all'emanazione del Decreto, tornando a garantire l'accesso al tirocinio a quella larghissima platea di potenziali tirocinanti (gli inoccupati e i disoccupati) che il Decreto 138/2011 aveva escluso. Nel novembre 2011, diverse Regioni hanno impugnato l'art. 11 del Decreto 138/2011, sostenendo che la nuova disciplina invadeva un territorio di competenza legislativa delle Regioni. Poco più di due anni dopo, la Corte costituzionale, con la Sentenza n. 287 del 19 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimo l'art. 11 del DL 138/2011: disciplinando i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, il legislatore statale - come già accaduto con l'art. 60 del D.lgs. 276/2003 - aveva invaso un territorio di competenza esclusiva delle Regioni.

Prima che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla questione, il legislatore era intervenuto nuovamente in materia di tirocini. L'art. 1 comma 34 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 stabiliva che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, il Governo e le Regioni formalizzassero un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione di Linee guida condivise sui tirocini formativi e di orientamento, con lo scopo di sistematizzare quanto fino ad allora definito in materia dai diversi provvedimenti e di fornire un quadro normativo comune di riferimento basato su standard minimi condivisi. Le Linee guida sono state adottate con l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013.

Siglando l'Accordo, le Regioni si sono impegnate a recepire le Linee guida nelle rispettive normative entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo stesso.

Rispetto al precedente assetto normativo, le Linee guida presentano una serie di elementi innovativi volti non soltanto a migliorare il livello qualitativo delle esperienze di tirocinio extracurricolare, ma anche a limitarne gli abusi e le distorsioni.

Nelle Linee guida 2013 la riorganizzazione della materia dei tirocini si focalizza sui seguenti aspetti:

- definizione di tirocinio extracurricolare e distinzione rispetto alle altre forme di tirocinio;
- definizione delle diverse tipologie di tirocinio extracurricolare e individuazione dei destinatari e della durata;
- determinazione degli obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del tirocinio (soggetto promotore e soggetto ospitante);
- riconoscimento delle competenze acquisite e delle attività svolte durante il tirocinio;
- previsione di un'indennità minima per i tirocinanti;
- previsione di azioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e degli esiti dei tirocini;
- previsione di azioni di vigilanza e controllo finalizzate a verificare il corretto utilizzo dello strumento e a sanzionare eventuali abusi o distorsioni.

A seguire gli elementi principali delle Linee guida 2013.

Definizione

Il tirocinio extracurricolare è una misura formativa di politica attiva che consiste in un periodo di formazione on the job che non si configura come un rapporto di lavoro. È finalizzato all'acquisizione di competenze professionali, all'orientamento alla scelta della professione e all'inserimento/reinserimento lavorativo. Va distinto da altre forme di tirocinio quali i tirocini curriculari, i tirocini estivi, i tirocini transnazionali, i tirocini per extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Tipologie, destinatari e durata

Le Linee guida individuano tre tipologie di tirocini extracurriculari:

- tirocini formativi e di orientamento destinati a coloro che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi (durata massima 6 mesi);
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro rivolti a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e lavoratori in cassa integrazione (durata massima 12 mesi);
- tirocini di orientamento e formazione e di inserimento/reinserimento indirizzati a disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (durata massima di 12 mesi, ad eccezione dei tirocini per disabili la cui durata massima è fissata a 24 mesi).

Soggetto promotore e soggetto ospitante

Le Linee guida individuano sia i soggetti che possono promuovere tirocini (servizi per l'impiego, università, scuole ecc.), sia i soggetti che possono ospitare tirocinanti (enti pubblici e privati). Vengono inoltre dettagliati gli obblighi e le procedure che il soggetto promotore e il soggetto ospitante devono seguire per l'attivazione e la gestione del tirocinio.

Su questi temi le Linee guida introducono alcuni importanti elementi di novità rispetto al quadro normativo precedente:

- ampliamento e potenziamento del ruolo e delle responsabilità del soggetto promotore. In quanto garante della qualità formativa del tirocinio, il soggetto promotore ha il compito di coordinare le attività necessarie per l'attivazione del tirocinio, monitorare costantemente il percorso formativo e collaborare alla valutazione dell'esperienza;
- ampliamento e potenziamento del ruolo e delle responsabilità del tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore. I due tutor rappresentano le figure-chiave per la buona riuscita dell'esperienza. I compiti e le responsabilità spettanti a queste due figure vengono adeguatamente dettagliati, con particolare riferimento alle attività di accompagnamento, supervisione e monitoraggio del percorso formativo;
- individuazione degli elementi che qualificano il Progetto formativo. Vengono definiti gli elementi e le informazioni che il Progetto formativo deve contenere per poter garantire un adeguato livello qualitativo dell'esperienza (competenze attese, attività da svolgere, strumenti da utilizzare ecc.).

Attestato

Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, una attestazione dei risultati conseguiti. In tal modo vengono garantiti il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità dei risultati del tirocinio.

Indennità

Viene introdotto l'obbligo di corrispondere al tirocinante una indennità per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 300 euro mensili.

Monitoraggio dell'attuazione e degli esiti dei tirocini

Le Linee guida prevedono che il Ministero del Lavoro, con il supporto dell'Isfol (ora INAPP) e di Italia Lavoro (ora Anpal Servizi), predispongano annualmente, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province autonome, un report nazionale di analisi e monitoraggio dell'attuazione dei tirocini e degli eventuali esiti occupazionali.

Vigilanza e controllo

Le Linee guida prevedono l'impegno delle Regioni e Province autonome "ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso". Utilizzi distorti del tirocinio da parte dei soggetti ospitanti possono determinare una riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, mentre la mancata corresponsione dell'indennità può comportare una sanzione amministrativa.

Nel corso del 2013 tutte le Regioni hanno disciplinato il tirocinio extracurricolare recependo le Linee guida nelle rispettive legislazioni. Il recepimento ha però presentato elementi di disomogeneità da Regione a Regione: mentre alcune si sono sostanzialmente attenute alle disposizioni delle Linee guida, adottandone pressoché integralmente i contenuti, altre se ne sono discostate in modo più o meno netto. Il panorama legislativo che si è delineato a seguito del recepimento delle Linee guida 2013 appariva dunque piuttosto disomogeneo e frammentato.

1.3 Dalle Linee guida nazionali del 2013 a quelle del 2017

A distanza di quattro anni dall'adozione delle Linee guida, la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto opportuno rivedere, aggiornare e integrare il testo approvato nel 2013.

Diverse sono le finalità che hanno motivato l'intervento di revisione delle Linee guida:

- superare le criticità emerse nei primi anni di applicazione delle discipline regionali e nell'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani³⁰;
- rafforzare la vigilanza sulla genuinità e sulla qualità dei tirocini per far emergere eventuali forme fittizie di lavoro subordinato;
- recepire le indicazioni della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea su un "Quadro di qualità per i tirocini" del 10 marzo 2014.

Le Linee guida del 2017 mantengono sostanzialmente inalterati l'impianto e la struttura di quelle del 2013, così come invariata rimane anche la definizione dell'istituto. Viene cioè ribadita la natura formativa e orientativa del tirocinio, nonché la sua funzione di strumento di politica attiva finalizzato ad agevolare l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro.

In linea di massima, dunque, le Linee guida 2017 si pongono in continuità rispetto a quelle precedenti, aggiornando, integrando e approfondendo temi già trattati nel testo del 2013, in un'ottica di miglioramento della qualità dei percorsi formativi e di rafforzamento delle modalità di prevenzione e contrasto di eventuali utilizzi incongrui dell'istituto.

Tuttavia su alcune questioni specifiche vengono introdotti degli elementi di novità che modificano in modo sostanziale il quadro precedente, come ad esempio il superamento della distinzione tra le tipologie di tirocinio e l'allargamento della platea dei destinatari.

Nelle pagine che seguono esamineremo gli aggiornamenti e le integrazioni più rilevanti e le principali novità introdotte dalle nuove Linee guida.

Tipologie di tirocinio, categorie di destinatari e limiti di durata

Nel testo del 2017 viene superata la tripartizione delle tipologie di tirocinio (formativo e di orientamento, di inserimento/reinserimento, per svantaggiati e disabili), che di fatto vengono accorpate nell'unica categoria del tirocinio extracurricolare. In particolare viene a cadere la distinzione tra il tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a coloro che avessero conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, e il tirocinio di inserimento/reinserimento, destinato a inoccupati, disoccupati e lavoratori in regime di cassa integrazione. Viene inoltre ampliata la platea dei beneficiari del tirocinio extracurricolare, con l'inserimento dei lavoratori a rischio disoccupazione, dei soggetti già occupati in cerca di altra occupazione e di specifiche categorie di soggetti in condizione di svantaggio (vittime di violenza e grave sfruttamento

³⁰ L'istituzione della Garanzia Giovani nasce dalla Raccomandazione della Commissione europea dell'aprile 2013 (cfr. Nota 25), finalizzata a contrastare l'inattività giovanile e a favorire un più agevole ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In Italia il Programma Garanzia Giovani è stato avviato il 1° maggio 2014 e si rivolge ai 15-29enni disoccupati o inattivi al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (*Neet - Not in Education Employment or Training*). Tra le misure di politica attiva avviate nell'ambito del Programma, il tirocinio risulta essere di gran lunga la più utilizzata: al 30 aprile 2018, il tirocinio rappresentava il 59% delle oltre 662mila azioni di politica attiva complessivamente avviate. Sotto questo profilo il finanziamento pubblico previsto dal Programma - che di fatto, fino al 2015, copriva per intero le spese per le indennità di partecipazione dei tirocinanti - ha sicuramente giocato un ruolo decisivo nell'exploit dei tirocini.

da parte delle organizzazioni criminali, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittime di tratta).

Tabella 1.3.1 - Linee guida 2013 e 2017: tipologie di tirocinio e destinatari

Linee guida 2013	Linee guida 2017
Tirocini formativi e di orientamento Destinatari: soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi	Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) Destinatari: disoccupati, lavoratori beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a rischio disoccupazione; soggetti già occupati in cerca di altra occupazione; soggetti disabili e svantaggiati, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e protezione sussidiaria; vittime di violenza e grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari; vittime di tratta.
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro Destinatari: inoccupati, disoccupati (anche in mobilità), lavoratori in regime di cassa integrazione	
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale	

Con l'accorpamento del tirocinio formativo e del tirocinio di inserimento, viene anche a cadere la distinzione dei limiti di durata (6 mesi per i primi e 12 mesi per i secondi): con le nuove Linee guida la durata massima del tirocinio extracurricolare viene stabilita in 12 mesi, con l'eccezione dei tirocini per soggetti disabili che, come già previsto dalle precedenti Linee guida, possono durare fino a 24 mesi. Un'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di un limite minimo di durata fissato in 2 mesi; fanno eccezione i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente (1 mese) e i tirocini per studenti svolti nel periodo estivo e promossi dai servizi per l'impiego (14 giorni).

Tabella 1.3.2 - Linee guida 2013 e 2017: limiti di durata dei tirocini

Linee guida 2013	Linee guida 2017
Tirocini formativi e di orientamento: durata massima 6 mesi	Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo):
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: durata massima 12 mesi	- durata minima 2 mesi
Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: durata massima 12 mesi; in favore di soggetti disabili: durata massima 24 mesi.	ad eccezione dei tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente (durata minima 1 mese) e dei tirocini per studenti svolti durante il periodo estivo e promossi dai servizi per l'impiego (durata minima 14 giorni)
	- durata massima 12 mesi
	ad eccezione dei tirocini per soggetti disabili (durata massima 24 mesi).

Il nuovo testo dà inoltre disposizioni su una questione - la gestione delle interruzioni di tirocinio - che le Linee guida 2013 non avevano trattato: se un tirocinante interrompe il tirocinio, deve darne motivata comunicazione scritta ai due tutor; il tirocinio può inoltre essere interrotto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo.

In sede di commento, si può osservare come il superamento della distinzione tra tirocinio formativo e di orientamento e tirocinio di inserimento/reinserimento si sia sostanzialmente tradotto nell'assorbimento del primo nel secondo: la nuova, unica tipologia di tirocinio extracurricolare ha di fatto mutuato dal tirocinio di inserimento/reinserimento sia i principali destinatari (i disoccupati) sia la durata massima (12 mesi). Non prevedendo più una specifica tipologia di tirocinio rivolta in via esclusiva ai neoqualificati,

neodiplomati e neolaureati, le nuove Linee guida hanno orientato l'asse del tirocinio extracurricolare sul versante dell'inserimento lavorativo piuttosto che nella direzione della "formazione post-curricolare"³¹.

Soggetti promotori

Le nuove Linee guida allargano la platea dei soggetti abilitati a promuovere tirocini. Alle tipologie di soggetti promotori individuati nella versione del 2013 vengono infatti aggiunti gli istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore, gli accreditati ai servizi per il lavoro e l'ANPAL.

Un'importante novità è rappresentata inoltre dalla individuazione dei soggetti abilitati a promuovere tirocini in "mobilità interregionale": i servizi per l'impiego, le Agenzie regionali per il lavoro, le università, le scuole e le Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore possono attivare anche tirocini che si svolgono presso soggetti ospitanti ubicati in altre Regioni.

Tabella 1.3.3 - Linee guida 2013 e 2017: i soggetti promotori

Linee guida 2013	Linee guida 2017
Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro	Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro
Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici	Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale
	Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati	Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti	Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti
Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione	Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione	Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione
Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.	Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto
	Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

Prevenzione e contrasto di utilizzi incongrui del tirocinio

Le Linee guida 2013 prevedevano alcune misure specifiche atte a prevenire utilizzi incongrui del tirocinio. Tra queste va segnalato in particolare il divieto di utilizzare i tirocinanti per ricoprire ruoli necessari all'interno dell'organizzazione, per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività o per so-

³¹ Sotto questo aspetto è possibile notare come le nuove Linee guida rappresentino un'inversione di marcia rispetto a quanto stabilito dal legislatore con l'art. 11 del Decreto legge 138/2011 (poi annullato dalla Corte Costituzionale); l'art. 11 del Decreto 138 prevedeva infatti che il tirocinio extracurricolare fosse consentito *esclusivamente* ai neodiplomati e neolaureati per completare il percorso di istruzione mediante un'esperienza sul campo. Le nuove Linee guida vedono invece nei disoccupati i principali - benché non esclusivi - destinatari della misura.

stituire il personale in ferie, malattia o maternità. Il nuovo testo non soltanto riprende le misure previste dalla versione del 2013, ma introduce ulteriori disposizioni volte a impedire un uso distorto dell'istituto. Tre di queste ci sembrano particolarmente rilevanti:

- non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Disposizione quanto mai opportuna, dal momento che vieta di far svolgere, ad un professionista abilitato all'esercizio di una professione, un tirocinio finalizzato all'acquisizione di competenze che già possiede;
- il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante. Anche in questo caso si tratta di una misura congrua: il monitoraggio e la valutazione della qualità e della regolarità del percorso formativo (e la verifica di eventuali utilizzi inappropriati dell'istituto) non possono che spettare a un soggetto "terzo" rispetto al tirocinante e al soggetto ospitante;
- il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio. Chi ha già operato in una determinata organizzazione in qualità di lavoratore non può essere reinserito in qualità di tirocinante. In tal modo si previene il rischio che un tirocinante venga "formato" su attività che ha già svolto da lavoratore.

Limiti numerici e premialità

Le nuove Linee guida introducono delle novità anche in relazione al numero di tirocinanti che possono essere inseriti contemporaneamente da parte del soggetto ospitante.

Diversamente dalle precedenti Linee guida, il nuovo testo prevede che il calcolo dei tirocinanti debba essere effettuato considerando non soltanto i dipendenti a tempo indeterminato (con l'esclusione degli apprendisti), ma anche quelli a tempo determinato (purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla fine del tirocinio):

- "le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato [...]: 1 tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato [...] compreso tra sei e venti: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato [...] superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore".

Si comprende bene come l'inclusione dei dipendenti a tempo determinato per la definizione del tetto massimo di tirocinanti aumenti considerevolmente il numero di tirocini potenzialmente attivabili.

Secondo le nuove Linee guida, inoltre, ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. In sostanza uno stesso soggetto ospitante può inserire un numero massimo di tirocinanti extracurriculari calcolato secondo i parametri di cui sopra e, contemporaneamente, attivare un numero di tirocini curriculari il cui limite massimo andrà calcolato sulla base di quanto previsto dal DM 142/98 - un provvedimento ampiamente sorpassato ma che, a tutt'oggi, rappresenta ancora il testo normativo di riferimento per questa tipologia di tirocini.

Le nuove Linee guida introducono inoltre un “sistema premiale” che permette di attivare ulteriori tirocini in deroga alle quote di contingentamento. La facoltà di attivare tirocini oltre le quote stabilite è riservata ai soggetti ospitanti con almeno 20 dipendenti a tempo indeterminato che assumano i propri tirocinanti con un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Il numero di tirocini attivabili oltre i limiti di contingentamento varia a seconda della percentuale di tirocinanti assunti:

- 1 tirocinio, se il soggetto ospitante ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti inseriti nei 24 mesi precedenti;
- 2 tirocini, se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti inseriti nei 24 mesi precedenti;
- 3 tirocini, se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti inseriti nei 24 mesi precedenti;
- 4 tirocini, se ha assunto il 100% dei tirocinanti inseriti nei 24 mesi precedenti.

Modalità di attuazione, tutorship e indennità

Nella descrizione delle modalità di attuazione dei tirocini, rispetto alle precedenti Linee guida vengono dettagliati in modo più approfondito e rigoroso i compiti del soggetto ospitante e del soggetto promotore. La novità principale consiste però nell’introduzione del “Dossier individuale” (il cui modello è allegato alle Linee guida), un documento che consente di monitorare in itinere le attività svolte mediante la raccolta di evidenze documentali. Si tratta indubbiamente di una novità rilevante, dal momento che il Dossier individuale è uno strumento di monitoraggio che garantisce la tracciabilità dell’esperienza, oltre a rappresentare un riferimento oggettivo per la valutazione della qualità del tirocinio e per la verifica del conseguimento degli obiettivi previsti. Va inoltre ricordato che, oltre al modello di Dossier individuale, alle nuove Linee guida sono stati allegati il modello di Progetto formativo e di Attestazione finale. All’interno del Progetto, le attività oggetto del tirocinio dovranno essere indicate con riferimento alle “Aree di Attività” (ADA) contenute nell’ambito della Classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al Decreto Interministeriale 30 giugno 2015; le attività svolte dal tirocinante, documentate e avvalorate dal Dossier individuale, dovranno essere riportate nell’Attestazione finale.

Ulteriore novità di rilievo è rappresentata da un’importante disposizione relativa alla tutorship del soggetto promotore: ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Definire un tetto massimo di tirocinanti che possano essere affidati ad un medesimo tutor evita il rischio che un unico tutor sia chiamato a seguire un numero talmente elevato di tirocinanti da essere di fatto impossibilitato a svolgere adeguatamente i propri compiti di monitoraggio, verifica e controllo della regolarità e del corretto svolgimento dell’esperienza.

Non ci sono invece novità rilevanti in tema di indennità di partecipazione al tirocinio. In particolare rimane invariato l’importo minimo, che le Linee guida 2013 avevano fissato a 300 euro mensili. Nel nuovo testo si precisa però che l’indennità viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima del 70% su base mensile e che l’obbligo di corresponsione dell’indennità non sussiste durante l’eventuale periodo di sospensione.

Monitoraggio

Su questo tema il nuovo testo riprende sostanzialmente quanto già indicato nelle Linee guida 2013, prevedendo che l’attuazione dei tirocini sia oggetto di monitoraggio sia da parte delle amministrazioni regionali - con riferimento ai tirocini realizzati nei rispettivi territori - sia da parte dell’amministrazione statale,

la quale provvede alla predisposizione di un report annuale di analisi, monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini su scala nazionale.

Tuttavia il nuovo testo introduce anche un importante elemento di novità: in riferimento agli obiettivi specifici dell'attività di monitoraggio e valutazione, si pone l'accento sulla rilevazione di eventuali elementi distorsivi nell'attuazione dell'istituto. Le nuove Linee guida indicano inoltre, a titolo esemplificativo, alcune delle pratiche distorsive (o potenzialmente distorsive) nell'utilizzo del tirocinio: "reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno". Ancora una volta emerge chiaramente l'intenzione di verificare e accertare, attraverso un'adeguata azione di monitoraggio e valutazione, la regolarità e la correttezza nell'utilizzo dell'istituto, individuando eventuali abusi e utilizzi incongrui.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Su questo tema la novità principale consiste nell'individuazione delle violazioni, distinte in sanabili e non sanabili, nell'attuazione dei tirocini da parte dei soggetti promotori e dei soggetti ospitanti. Le violazioni sanabili prevedono un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni; le violazioni non sanabili prevedono invece l'interruzione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini (interdizione che può arrivare fino a 18 o a 24 mesi in caso di seconda o terza violazione). Va infine segnalato che le nuove Linee guida promuovono esplicitamente la collaborazione e il raccordo tra le amministrazioni regionali (o provinciali, nel caso delle Province autonome) e gli organi ispettivi: "le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro".

Una reale e fattiva collaborazione tra le amministrazioni competenti e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro contribuirebbe in modo considerevole alla prevenzione e all'accertamento di utilizzi incongrui o distorsivi dell'istituto. Sotto questo profilo è opportuno ricordare che, a poco meno di un anno dall'adozione delle nuove Linee guida, l'Ispettorato del Lavoro ha provveduto a fornire al personale ispettivo, con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, precise indicazioni operative per la verifica e l'accertamento di eventuali violazioni nell'utilizzo dell'istituto.

1.4 L'attuazione delle Linee guida del 2013 e del 2017: breve analisi comparata delle regolamentazioni regionali

Numerose sono le differenze sia fra le normative emanate dalle 19 Regioni italiane e dalle 2 Province Autonome³² dopo le Linee guida (d'ora in poi LG) del 2013 e i relativi aggiornamenti che hanno fatto seguito alle Linee guida del 25 maggio 2017, sia fra queste ultime e le stesse normative regionali e provinciali che

³² Non tutte le 19 Regioni italiane e le 2 Province Autonome hanno recepito le Linee guida del 25 maggio 2017: risulta ancora inadempiente la Puglia.

le hanno recepite, apportando diverse variazioni e integrazioni al Documento emesso dalla Conferenza Stato Regioni.

Tipologie di tirocini e categorie di destinatari

Su questo tema il principale elemento di difformità tra le Linee guida del 2017 e le normative regionali che le hanno recepite, sta nel fatto che ben 6 Regioni (Veneto, Liguria, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Toscana) non hanno modificato le corrispondenti normative del 2013 (emanate dopo le prime LG), mantenendo la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento. Anche la Provincia di Bolzano nella nuova DPR Nr. 1405 del 18 dicembre 2018 ha mantenuto questa distinzione, come nella precedente disciplina. Si tratta di una distinzione che le nuove Linee guida hanno sostanzialmente superato. Ricordiamo inoltre che la Provincia di Trento, come nella precedente normativa, contempla solo i tirocini formativi e di orientamento.

Come si può vedere nella Tabella 1.4.1, le 6 Regioni hanno in alcuni casi (Veneto e Liguria) mantenuto la distinzione delle 2 tipologie di tirocini, legandole sia alla durata che a diverse e a volte nuove categorie di destinatari rispetto alla precedente normativa, in altri (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Toscana) hanno sia mantenuto la divisione delle 2 tipologie per le stesse categorie di destinatari delle Linee guida 2013 e delle successive deliberazioni (persone che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità o in CIG ecc.), non sempre legandole alla durata come nelle normative del 2013 (Sardegna), sia unificato le stesse 2 tipologie, soprattutto per le categorie di disabili e svantaggiati, con durate varie (6-12-18-24 mesi).

Alcune Regioni, inoltre, hanno provveduto a dettagliare ulteriormente, sia rispetto alle precedenti normative, sia rispetto alle Linee guida del 2017, le categorie dei destinatari dei tirocini, con un focus particolare alle diverse tipologie di soggetti a rischio e svantaggiati. Ad esempio la Campania ha specificato che i lavoratori a rischio di disoccupazione, destinatari dei tirocini, debbano essere interessati da provvedimenti di CIGS per crisi aziendale, riconversione, cessazione attività presso aziende campane, l'Abruzzo ha previsto che debbano aver ricevuto comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso, mentre la Toscana ha aggiunto ai destinatari svantaggiati le vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali o dai centri anti violenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale (si veda anche l'Appendice 2).

Tabella 1.4.1 - Regioni che hanno mantenuto la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento/reinserimento delle LG 2013 nelle proprie normative aggiornate dopo le LG 2017.

REGIONI	TIPOLOGIA TIROCINI/DESTINATARI		DURATA MAX in mesi (pr. inc.)
	Normative regionali dopo LG 2013	Normative regionali dopo LG 2017	
VENETO <i>DGR n. 1324 del 23 luglio 2013</i> <i>DGR n. 1816 del 7 novembre 2017,</i> <i>Allegato A – Disposizioni in materia di tirocini</i> <i>Modello di convenzione,</i> <i>Modello di progetto formativo</i>	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ neo qualificati, neo diplomati, neo laureati, neo dottorati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo; Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati/inoccupati; ▪ lavoratori in Cassa integrazione. 	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ neo qualificati, neo diplomati, neo laureati, neo dottorati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo; Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati/inoccupati; ▪ occupati in cerca di altra occupazione; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ lavoratori sospesi, purché la durata del periodo sia superiore a quella del tirocinio. 	6
	Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ categorie particolari di persone svantaggiate, nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione. 	Inserimento/reinserimento lavorativo per : <ul style="list-style-type: none"> ▪ categorie particolari di persone svantaggiate, nell’ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione. 	9
	Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti in condizione di svantaggio 	Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ minori in dispersione scolastica; ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali. 	12
	Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	18 24 (in convenz.)

REGIONI	TIPOLOGIA TIROCINI/DESTINATARI		DURATA MAX in mesi (pr. inc.)
	Normative regionali dopo LG 2013	Normative regionali dopo LG 2017	
LIGURIA DGR n.1.052 del 5 agosto 2013 DGR n. 1.186 del 28 dicembre 2017	Formativi e di orientamento per: ■ coloro che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, inclusi i master universitari di primo e secondo livello e i dottorati di ricerca (o titoli equipollenti).	Formativi e di orientamento per: ■ inoccupati/disoccupati; ■ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ■ lavoratori a rischio disoccupazione; ■ occupati in cerca di un'altra occupazione.	6
	Formativi e di orientamento per: ■ disabili. Inserimento/reinserimento lavorativo per: ■ inoccupati/disoccupati; ■ lavoratori in mobilità (anche retribuita); ■ lavoratori sospesi in regime di Cassa integrazione; ■ disabili; ■ persone svantaggiate (compresi i detenuti, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale).	Formativi e di orientamento per: ■ disabili; ■ svantaggiati; ■ richiedenti protezione internazionale; ■ rifugiati; ■ titolari di protezione sussidiaria; ■ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ■ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali; Inserimento/reinserimento lavorativo per: ■ tutte le categorie sopra elencate; ■ ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.	12
	Inserimento/reinserimento lavorat. per: ■ disabili.	Inserimento/reinserimento lavorativo per: ■ disabili	24
SICILIA Direttiva Prot. n. 43881/US1/2013 del 25 luglio 2013 Integrazione alla Direttiva del 25 luglio 2013, Prot. n. 7006/US1/2014 del 12 febbraio 2014 DGR n. 34205 del 12 settembre 2017 Direttiva n. 34205 del 22 novembre 2017	Formativi e di orientamento per: ■ soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi.	Formativi e di orientamento per: ■ soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione.	6
	Inserimento/ reinserimento al lavoro per: ■ inoccupati/disoccupati; ■ lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione (sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro); Orientamento e/o inserimento/ reinserimento al lavoro per: ■ disabili; ■ soggetti svantaggiati; ■ richiedenti asilo; ■ titolari di protezione internazionale e umanitaria; ■ soggetti in percorsi di protezione sociale.	Inserimento o reinserimento al lavoro per: ■ inoccupati, disoccupati; ■ lavoratori in mobilità o CIG.	12
	Orientamento e/o inserimento/ reinserimento al lavoro per: ■ disabili.	Formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo per: ■ disabili.	24

REGIONI	TIPOLOGIA TIROCINI/DESTINATARI		DURATA MAX in mesi (pr. inc.)
	Normative regionali dopo LG 2013	Normative regionali dopo LG 2017	
SARDEGNA <i>DGR. n. 44/11 del 23.10.2013</i> <i>Allegato alla Delib.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013</i> <i>DGR 2/10 del 16 gennaio 2018</i> <i>Allegato alla Delib.G.R. n. 2/10 del 16.1.2018</i>	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coloro che hanno conseguito un titolo di studio da non più 12 mesi. 	_____	6
	Inserimento/ reinserimento al lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati anche in mobilità e inoccupati; ▪ lavoratori sospesi in regime di Cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. Orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone svantaggiate; ▪ richiedenti asilo; ▪ titolari di protezione internazionale. 	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualificati, diplomati, laureati, specializzati, masterizzati, dottorati in stato di disoccupazione entro 12 mesi dal conseguimento del titolo; Inserimento e/o reinserimento al lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inoccupati/disoccupati anche in mobilità; ▪ lavoratori in CIG; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ occupati in cerca di altra occupazione. Orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti asilo; ▪ titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari; ▪ richiedenti e titolari di protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organ. criminali. 	12
	Orientamento e formazione o di inserimento e/o reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	Orientamento e formazione o inserimento e/o reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	24

REGIONI	TIPOLOGIA TIROCINI/DESTINATARI		DURATA MAX in mesi (pr. inc.)
	Normative regionali dopo LG 2013	Normative regionali dopo LG 2017	
FRIULI VENEZIA GIULIA <i>Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 – (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPRReg 13 settembre 2013, n. 166 – Testo coordinato con le modifiche introdotte dai DPRReg 21 novembre 2013, n. 218 e 17 luglio 2014, n. 148</i> <i>D.P.Reg. n. 57 del 19 marzo 2018 Regolamento per l'attivazione di tirocini*</i> <i>*la D.P.Reg. include fra i propri destinatari anche i cittadini non appartenenti all'UE residenti all'estero</i>	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coloro che hanno ottenuto da non più di 12 mesi una qualifica o un titolo di studio (attestato di qualifica, diploma professionale, diploma di scuola secondaria superiore, diploma di tecnico superiore, titolo di studio universitario). Inserimento/ reinserimento al lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inoccupati/disoccupati anche in mobilità; ▪ lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga. Formativi finalizzati all'assunzione per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili 	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone con titolo di studio universitario, diploma tecnico superiore, diploma della scuola secondaria superiore, attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica; ▪ cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero. Formativi in situazione/Assunzione per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili inseriti in percorsi personalizzati, di cui all'Art. 36, c. 3 bis l. c LR 18/2005 e successiva DGR 2429/2015. Inserimento/reinserimento al lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati secondo vigente normativa, che hanno compiuto 18 anni di età; ▪ lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. 	6 12 (tirocini c/o Enti PA con sede nel territorio regionale e x cittadini non UE come sopra)
	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili; ▪ svantaggiati; ▪ persone in carico ai servizi sociali dei Comuni e per i quali è stato definito un progetto personalizzato (che preveda anche un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile dalla persona in maniera autonoma); ▪ richiedenti asilo; ▪ titolari di protezione internazionale; ▪ cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o altri motivi che consentano l'accesso all'impiego. 	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali; ▪ richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; ▪ vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di tratta; ▪ disabili. 	18
	_____	Formativi, di orientamento, inserimento, reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione per <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari competenti o da entrambi. 	24 + proroga (se richiesta da Servizio Pubblico deputato)
	Formativi in situazione/Sviluppo competenze/socializzazione per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili inseriti in percorsi personalizzati 	Formativi in situazione/Sviluppo competenze per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili inseriti in percorsi personalizzati. 	36

REGIONI	TIPOLOGIA TIROCINI/DESTINATARI		DURATA MAX in mesi (pr. inc.)
	Normative regionali dopo LG 2013	Normative regionali dopo LG 2017	
TOSCANA <i>Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, testo unico modificato, da Art. 17 bis ad Art. 17 sexies</i> <i>Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 220</i> <i>Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3</i> <i>Legge Regionale 23 Gennaio 2013, N. 2</i> <i>Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59</i> <i>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2015, n. 39/R</i> <i>Legge Regionale n. 8 dell'11 aprile 2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002".</i> <i>Relazione</i> <i>LR n. 15 del 16 aprile 2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002"</i>	Formativi e di orientamento per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ neodiplomati, neolaureati e neo qualificati da non più di 12 mesi. Formativi per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti in Cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga. Inserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inoccupati. Reinserimento al lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati; ▪ lavoratori in mobilità. 	Formativi e di orientamento per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ neo-diplomati e coloro che hanno conseguito una qualifica professionale, entro 24 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. Inserimento/reinserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti in stato di disoccupazione; ▪ lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'Art. 4, c. 2 del D.lgs 66/2003. 	6
	Formativi e di orientamento per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; Inserimento/reinserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ laureati; ▪ svantaggiati; ▪ particolari categorie di soggetti svantaggiati da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale. 	Formativi e di orientamento per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ laureati e coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro 24 mesi dal conseguimento del titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio; Formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento; ▪ vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale; ▪ richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria"; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ profughi. 	12
	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	Formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	24

La Campania è anche l'unica regione che nella nuova normativa (cfr. Appendice 2) prevede tirocini brevi (3 mesi) per profili professionali collocati all'ultimo livello del CCNL applicato dal soggetto ospitante, contrariamente a quanto decretato da un certo numero di regioni che vietano l'avvio di stage per professionalità elementari (si veda Par. "Caratteristiche e requisiti dei soggetti ospitanti").

Diverse Regioni infine, hanno provveduto all'interno delle proprie normative dedicate al tirocinio extracurricolare a disciplinare anche i tirocini estivi sia nel 2013³³ (Piemonte, Veneto, Lombardia, Liguria, Provincia di Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia), sia nel 2017/18³⁴ (Piemonte³⁵, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e Basilicata), pur non rientrando gli stessi tra le materie oggetto delle Linee guida. In particolare, nelle LG del 2013 i tirocini estivi non erano esplicitamente considerati oggetto delle medesime, mentre in quelle del 2017 è presente solo un breve accenno ai limiti di durata del tirocinio "svolto durante il periodo estivo" (vedi Paragrafo sottostante).

Limiti di durata

Soltanto 3 Regioni (Molise, Calabria e Sardegna) hanno previsto limiti di durata massima perfettamente conformi alle indicazioni delle Linee guida del 2017. Infatti, mentre le stesse LG indicano una durata non superiore ai 12 mesi per tutte le categorie di destinatari (con l'eccezione dei disabili - 24 mesi), la maggior parte delle Regioni, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno ripreso nelle proprie recenti normative che regolano i tirocini extracurricolari del 2017/18 le durate previste nelle precedenti DGR, abbassando la soglia massima a 6 mesi per determinate categorie di destinatari. Come ad esempio per i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi, così definiti nelle LG 2013 e non più nelle LG 2017, ma inseriti di nuovo da Sicilia, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Toscana (che nella nuova normativa allunga la possibilità di fare un tirocinio formativo e di orientamento entro i 24 mesi dal conseguimento del titolo). La stessa durata di 6 mesi è stata tuttavia prevista anche per i disoccupati o a rischio di disoccupazione, i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito e in cerca altra occupazione da Lazio, Basilicata, Provincia di Trento, Marche, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, nonché da Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. In buona sostanza oltre 1 terzo delle regioni, avendo mantenuto in parte lo stesso abbinamento fra tipologie, destinatari e durata, stabilito dalla LG 2013, non hanno voluto recepire appieno nelle proprie nuove DGR l'invito delle LG '17 a considerare il tirocinio soprattutto uno strumento di inserimento/reinserimento lavorativo piuttosto che di orientamento e formazione (vedi Par. 1.3). Un caso a sé è la Lombardia che nella DGR n. X/7763 del 17 gennaio 2018 - Allegato A, lega la durata all'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3 (6 mesi) e con EQF di almeno livello 4 (12 mesi).

Non si rilevano scostamenti significativi nelle nuove normative regionali in relazione alla durata minima indicata nelle Linee guida del 2017 (2 mesi), non presente nelle LG del 2013 (Par. 1.3). In alcuni casi, come ad esempio in Lombardia, questo limite non si applica ai tirocini per disabili e svantaggiati. Notiamo invece come alcune regioni avevano già previsto il limite di 2 mesi (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto) e di 1 mese (Campania) nelle precedenti DGR, indipendentemente dalle indicazioni delle LG 2013. Non tutte le Regioni (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Toscana) hanno inoltre recepito le disposizioni delle Linee guida 2017 che abbassano la soglia minima ad 1 mese per i tirocini svolti presso soggetti

³³ Cfr. "ISFOL (2016), Iuzzolino G. e Lotito S. (a cura di), *Manuale del tirocinante: guida pratica al tirocinio extracurricolare, ristampa II edizione, Ed. Grafica Internazionale Roma srl*".

³⁴ Cfr. in Appendice 2.

³⁵ Il Piemonte ha emanato prima della nuova normativa del 2017 sul tirocinio extracurricolare una propria normativa, tuttora in vigore, sul tirocinio estivo, la DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017.

ospitanti che operano stagionalmente e a 14 giorni per i tirocini rivolti a studenti e svolti nel periodo estivo (Calabria, Sicilia, Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana). Il limite di durata minima per i tirocini estivi fra 14 giorni e 1 mese era presente solo in alcune delle precedenti normative (Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia).

Indennità di partecipazione: differenze

Oltre un terzo delle Regioni ha innalzato l'indennità di partecipazione al tirocinio nelle proprie nuove DGR: spicca fra tutte il raddoppio dell'indennità minima prevista nella Regione Lazio che passa da 400 a 800 euro al mese (Tabella 1.4.2).

Tabella 1.4.2 - Indennità minima lorda in Regioni e Province autonome, prevista nelle normative regionali dopo le LG del 2013 e del 2017

REGIONI	Indennità minima lorda mensile	
	Normative regionali dopo LG 2013	Normative regionali dopo LG 2017
ABRUZZO	600/450 (esclusivamente su richiesta del tirocinante che usufruisce di altre forme di aiuto/sostentamento diverse da ammortizzatori sociali).	600/450 (esclusivamente su richiesta del tirocinante che usufruisce di altre forme di aiuto/sostentamento diverse da ammortizzatori sociali); 300 (tirocini nell'ambito di Programmi di rilevanza nazionale, promossi da MLPS, altri Ministeri e ANPAL, previo accordo con la Reg. Abruzzo).
BASILICATA	450/250 (rimborso spese x percettori di ammortizzatori sociali)	450
CALABRIA	400	400
CAMPANIA	400	500
EMILIA ROMAGNA	450/200 (x disabili e svantaggiati presenti x 11-20 ore settimanali)	450
FRIULI VENEZIA GIULIA	500 (max 40 ore settimanali)/300 (max 20 ore settim); 75/125 a settimana (tirocini estivi rispettivamente di 20/40 ore settimanali).	500 (max 40 ore settimanali)/300 (max 20 ore settimanali)/ 800 (tirocini a tempo pieno c/o enti PA con sede in Friuli Venezia Giulia) 310 o 2 € l'ora + rimborso trasporto/mensa (disabili inseriti in percorsi personalizzati); 75/125/200 a settimana (tirocini estivi rispettivamente di 20/40 ore settimanali, questi ultimi anche c/o enti PA del FVG).
LAZIO	400	800
LIGURIA	400 (inferiore x disabili e svantaggiati se specificato nel PFI).	500/400 + oltre 100 euro di rimborso spese (x partime importo inferiore spec. su PFI)/300 x tirocini promossi da ANPAL nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale.
LOMBARDIA	400/300 + buoni pasto o mensa o partime.	500/400 + buoni pasto o mensa; 350 (partime); 300 (tirocinio c/o PA).
MARCHE	350	400/500 (se 30 o più h settimanali)
MOLISE	400	300
PIEMONTE	600 (max 40 ore settimanali)/300 (max 20 ore settimanali); 3,40 l'ora x tirocini rivolti a disabili e svantaggiati in senso lato.	600 (max 40 ore settimanali)/300 (max 20 ore settimanali); 200 (rimborso massimo per tirocini estivi per spese di trasporto e di mensa, dietro presentazione di giustificativi).

REGIONI	Indennità minima lorda mensile	
	Normative regionali dopo LG 2013	Normative regionali dopo LG 2017
PROVINCIA DI BOLZANO	600 (tirocini estivi)/400 (tir. di inserimento/reinserimento x svantaggiati nel mdl); 3 € l'ora x minori 18 anni; 4 € l'ora x maggiorenni; 4-5 € l'ora (se sede tir. fuori residenza o domicilio)	450 3 € l'ora x minori 18 anni; 4 € l'ora x maggiorenni; 4-5 € l'ora (se sede tir. fuori residenza o domicilio)
PROVINCIA DI TRENTO	Min. 300 (70 settimanali)/max 600	min 300 (70 settimanali)/max 600 (140 settimanali).
PUGLIA	450	Non adempiente
SARDEGNA	400	400
SICILIA	300	300
TOSCANA	500	500
UMBRIA	300 (20-24 h settimanali)/400 (25 h settim. e oltre); 150 (tirocini estivi x 20-24 ore settimanali/200 (tirocini estivi x 25 h settimanali e oltre).	500 (30 h sett. e oltre)/400 (fino a 30 h settimanali).
VALLE D'AOSTA	450/300 (con orario di lavoro ridotto)/5 euro l'ora per soggetti disabili e svantaggiati sulla base delle ore di effettiva presenza; 600 (indennità massima).	450/300 (con orario di lavoro ridotto) + eventuale rimborso spese forfettario x vitto/trasporto ed eventuale alloggio (se stabilito nella convenzione)/5 euro l'ora per soggetti disabili e svantaggiati sulla base delle ore di effettiva presenza/300 (tirocini nell'ambito di Programmi di rilevanza nazionale, promossi da MLPS, altri Ministeri e ANPAL, previo accordo con la Regione Valle d'Aosta).
VENETO	400/300 + buoni pasto o mensa 200/150 + buoni pasto o mensa x max 80 ore mensili.	450/350 + buoni pasto o mensa; 600 max x percettori di ammortizzatori sociali senza lavoro.

Anche nel Friuli la nuova normativa prevede un'indennità di 800 euro, ma solo per tirocini a tempo pieno, svolti presso enti pubblici localizzati nella stessa regione.

Nelle Marche l'indennità cresce di 150 euro, se la durata settimanale del tirocinio è pari o superiore a 30 ore, mentre aumenta di 50 euro per durate settimanali inferiori (da 350 nella DGR n. 1134 del 2013 a 400/500 nella DGR n. 1474 del 2017³⁶). Altre differenze riguardano la Liguria, la Lombardia, la Campania e il Veneto che nelle proprie DGR del 2017³⁷ aumentano rispettivamente le prime tre di 100 euro (anche sottoforma di rimborso spese in Liguria) e la quarta di 50 euro gli importi minimi previsti nelle precedenti DGR del 2013. Anche la Provincia Autonoma di Bolzano, che ha emanato la nuova DGP n. 1405 il 18 dicembre 2018, aumenta l'importo dell'indennità minima di 50 euro per l'inserimento/reinserimento di persone svantaggiate.

Per ottenere l'indennità, è stabilito nelle vecchie e nelle nuove normative di tutte le regioni, che i tirocinanti debbano svolgere lo stage per almeno il 70% delle ore previste dal Progetto Formativo, con l'unica eccezione della Regione Marche che prevede una soglia minima di svolgimento pari al 75%. Nella precedente normativa anche la Regione Umbria prevedeva per ottenere l'indennità una frequenza dello stage non inferiore al 75%: nella nuova normativa in approvazione questo limite ritorna invece al 70%.

Nella vecchia normativa la Valle D'Aosta aveva inoltre previsto un'indennità massima di 600 euro, non ripresa nella nuova DGR.

³⁶ Cfr. in Appendice l'elenco delle normative regionali sui tirocini extracurricolari del 2013 e del 2017/18.

³⁷ Ibidem

Nelle nuove normative l'indennità minima per i tirocini svolti nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale, che coinvolgono anche l'ANPAL, è la stessa prevista nelle Linee guida, ovvero 300 euro. In ultima analisi, soltanto il Molise, la Sicilia e la Provincia di Trento hanno stabilito nelle proprie recenti normative un'indennità minima il cui importo corrisponde alla soglia minima prevista dalle Linee guida sia del 2013 che del 2017 (300 euro mensili lordi). Tutte le altre Regioni, come si è visto, prevedono invece indennità minime di importo superiore: si va dai 400 agli 800 euro mensili lordi. La Provincia di Trento (come già nella precedente DGP del 19 maggio 2014) e il Veneto hanno anche previsto un tetto massimo dell'indennità (600 euro mensili). Nel caso del Veneto questa soglia si applica esclusivamente ai percettori di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro.

Soggetti promotori (SP): differenze fra le normative regionali del 2013 e del 2017/18

Per ciò che riguarda i soggetti promotori, vale a dire quei soggetti terzi, che garantiscono la regolarità e la qualità ai percorsi di tirocinio, si rileva che la maggior parte delle Regioni (ad eccezione di Molise, Campania, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano) ha ritenuto opportuno integrare gli standard minimi previsti nelle Linee guida 2017, allargando la platea dei possibili soggetti abilitati, molto spesso già inseriti nelle normative che avevano fatto seguito alle LG 2013, anche in un'ottica di adeguamento alle specifiche esigenze e peculiarità territoriali (cfr. Appendice 3). È il caso ad esempio delle Aziende sanitarie locali individuate da un gran numero di regioni nelle nuove DGR emanate dopo le LG '17 (Lazio, Sicilia, Veneto, Basilicata, Piemonte, Valle d'Aosta, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia) e solo in 2 casi non presenti nelle precedenti normative del 2013 (Basilicata e Abruzzo). Nello specifico, le ASL sono state inserite come soggetti dedicati alla promozione di quei tirocini (di orientamento/formazione/inserimento/reinserimento), destinati soprattutto a persone che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale.

La Regione Friuli³⁸, in particolare, attribuisce un ruolo di primo piano al sistema dei servizi sociali nel suo complesso. Oltre alle cooperative sociali e ai loro consorzi che operano esclusivamente per i soggetti svantaggiati, vengono valorizzati i servizi sociali dei Comuni, le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende sanitarie universitarie integrate, sempre e solo per soggetti svantaggiati e persone prese in carico dai servizi sociali. Peculiarità della Regione Friuli è anche l'introduzione, tra i promotori, dei Servizi di integrazione lavorativa (S.I.L.) di cui all'art. 14 bis della LR 25 settembre 1996, n. 41, dedicati alla realizzazione di iniziative per disabili, inseriti in percorsi personalizzati e peraltro già presenti sia nel Regolamento regionale del 13.09.2013 che nel nuovo DPR 57/2018. Altre peculiarità sono quelle del Piemonte, della Sardegna e della Liguria. Il Piemonte e la Sardegna hanno inserito nuovamente fra i promotori, come nella precedente normativa, gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali (comunità terapeutiche, cooperative sociali ecc.), con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla loro conclusione. In Liguria invece, secondo la nuova DGR, i soggetti appartenenti al sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari (inseriti come promotori già nella vecchia normativa regionale), oltre a presidiare

³⁸ Il Friuli ha optato per un unico DPR 57/2018, all'interno del quale sono state sia recepite le LG '17, sia aggiornate le normative collegate alle Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero del 5 agosto 2014 e alle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione del 22/01/2015.

i tirocini per i disabili, allargano il ventaglio dei possibili destinatari: svantaggiati, richiedenti protezione internazionale, titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, nonché di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e vittime di tratta.

Rispetto alle istituzioni formative, si segnalano dei correttivi introdotti da alcune Regioni: ancora in Friuli, ad esempio, le Strutture regionali competenti in materia di orientamento potranno promuovere tirocini estivi anche per gli studenti in dispersione scolastica. Altra particolarità della normativa friulana è l'impossibilità per le Istituzioni universitarie e scolastiche, gli ITS, nonché gli Enti di formazione accreditati di promuovere tirocini in favore di soggetti svantaggiati e disabili. Sempre rispetto alle Istituzioni universitarie (statali e non), quelle scolastiche, nonché le Fondazioni ITS, il Piemonte e la Sardegna, come nelle precedenti normative, continuano a disporre l'attivazione di tirocini solo per i propri ex alunni fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio. Lo stesso era previsto nella DGR 704/14 della Regione Abruzzo, non più nella recente DGR 112 del 22.02.2018.

Come nella precedente normativa, anche nella nuova alcune Regioni hanno inserito tra i soggetti promotori alcune strutture e uffici regionali: la Sicilia ad esempio inserisce tra i promotori l'Ufficio scolastico regionale nelle articolazioni territoriali, l'Emilia Romagna invece l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO), mentre la Valle D'Aosta inserisce per la prima volta la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e il Dipartimento per le politiche del lavoro e della formazione, confermando fra i promotori, come nella DGR del 2013, il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati. In Toscana, viene sottolineato il ruolo delle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate iscritte nello specifico elenco³⁹, che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale. Si segnala infine da parte di alcune regioni, l'attenzione per il Terzo settore (Marche ed Abruzzo) e per i Parchi regionali tra i possibili soggetti promotori, peculiarità questa della regione Calabria.

Caratteristiche e requisiti dei soggetti ospitanti (SO)

Per quanto riguarda invece i soggetti ospitanti intesi come qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso la quale viene realizzato il tirocinio, le nuove Linee guida introducono ulteriori e più specifiche disposizioni volte ad una sempre maggiore qualificazione dello strumento ed alla limitazione dell'uso distorto dello stesso. In particolare, alcune Regioni, sempre in un'ottica di limitazione degli abusi hanno ulteriormente specificato, così come previsto dalle stesse LG, le condizioni necessarie per l'attivazione del tirocinio e le caratteristiche soggettive ed oggettive del soggetto ospitante.

In primo luogo si dispone, per la prima volta in maniera esplicita, che il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante (Paragrafo 1.3). Allo stesso tempo i SO non possono attivare tirocini, se hanno in corso procedure concorsuali, né possono realizzare più di 1 tirocinio con lo stesso tirocinante, oltre la proroga consentita (come già esplicitato nelle LG del 2013 e nelle corrispondenti DGR del 2013 e del 2017/18), escluso in Friuli (solo 2 tirocini) e in Veneto (come nella precedente normativa del 2013) per i tirocini estivi e per quelli promossi per finalità

³⁹ Cfr. "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", di cui all'art. 2, comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

terapeutiche e di inserimento sociale e lavorativo, destinati a disabili e svantaggiati, eccezione quest'ultima prevista anche dalla Liguria, sia nell'attuale che nella propria DGR del 2013. In Veneto inoltre i SO con almeno 1 dipendente, che vogliono attivare tirocini, debbono essere in regola con l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale.

Vien poi fatto divieto di attivazione del tirocinio qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti all'attivazione del tirocinio. Può, invece, essere attivato il tirocinio nel caso in cui il tirocinante abbia svolto attività di lavoro accessorio con lo stesso soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti. Inoltre, novità importante, non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione (Paragrafo 1.3). Le nuove Linee guida così come le precedenti, ribadiscono anche il divieto all'attivazione di tirocini in presenza di procedure di licenziamento - esclusi i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo - o di CIG per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella stessa unità operativa, salvo il caso in cui vi siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tali possibilità. Nelle LG'17 vengono altresì specificati: il divieto di ospitare tirocinanti se nel PFI sono indicate attività equivalenti a quelle per le quali il soggetto ospitante ha proceduto nei 12 mesi precedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, collettivi, per superamento del periodo massimo di malattia, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro al termine del periodo formativo. Sarà invece possibile l'attivazione di tirocini in presenza di contratti di solidarietà espansivi. A questo proposito alcune normative regionali hanno introdotto una più specifica regolamentazione, come ad esempio la Sicilia che dispone l'impossibilità di attivare tirocini da destinare ad unità produttive interessate da CIG nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio o da licenziamenti nei 24 mesi.

Di particolare rilevanza è la prescrizione introdotta dalle Marche, unica fra tutte le Regioni, che dispone di non attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei 24 mesi precedenti la medesima data, il soggetto ospitante non abbia provveduto ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti, con contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante). Tale disposizione era presente anche nella DGR n. 1134/2013 di questa regione, solo per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.

Da segnalare ancora l'esplicitazione della regione Valle d'Aosta rispetto al divieto di utilizzare tirocinanti per l'acquisizione di professionalità elementari (fra le quali il lavoro domestico), connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici (come previsto già nella precedente normativa) si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo, rifugiati, vittime di violenza, di tratta ecc.. In questa regione è inoltre proibito attivare un tirocinio in presenza di un rapporto di parentela o di affinità entro il 3° grado tra tirocinante e soggetto ospitante. Anche la Lombardia e il Veneto (come nella precedente normativa del 2013) vietano l'attivazione di tirocini extracurricolari per attività formative e profili professionali elementari, escluso negli stessi casi previsti dalla Valle D'Aosta. In Piemonte questa modalità era prevista nella

precedente DGR del 3 giugno 2013, n. 74-5911. Oggi invece i SO piemontesi non possono attivare tirocini per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso le proprie unità operative. In questa regione, alla luce della nuova DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017, sono anche consentiti tirocini per attività riservate alle professioni presso studi abilitati, nel caso di tirocinanti in possesso della qualifica richiesta per l'esercizio della professione stessa entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; decorso tale periodo, l'amministrazione piemontese ammette l'inserimento in tirocinio nell'ambito di progetti di Politiche Attive volti al reinserimento lavorativo. In Toscana si stabilisce invece, come nella precedente normativa, di non attivare più di un tirocinio per ciascun profilo professionale. La Sardegna vieta ai soggetti ospitanti localizzati nel proprio territorio di realizzare tirocini in favore di persone che abbiano già avuto non solo con il SO, come previsto dalle LG del 2017, ma anche all'interno dello stesso gruppo aziendale, un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno 2 anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze. In questa regione, come nelle precedenti Linee guida regionali del 2013⁴⁰, i SO non possono inoltre attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel progetto formativo.

In un'ottica di una maggiore trasparenza nelle procedure di reclutamento dei tirocinanti e rispondendo alle sollecitazioni della Raccomandazione europea in tal senso, il Lazio, la Basilicata, la Liguria, l'Abruzzo e la Campania dispongono che nei casi in cui il soggetto ospitante sia un ente pubblico sarà necessario effettuare una pubblica selezione. Quest'ultima regione vieta esplicitamente ai SO, come nella precedente DGR del 2013, di svolgere tirocini in orario notturno. Alcune regioni, come ad esempio il Piemonte, lo consentono, nel caso in cui l'attività specifica del SO giustifichi tale modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio.

Alcune integrazioni inserite dai SO sono state dettate anche a proposito dell'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: in Veneto, ad esempio, si dispone la formazione dei tutor aziendali sulla materia (Documento valutazione rischi ecc.), nella Provincia di Trento la presenza costante e obbligatoria del tutor aziendale o di un suo sostituto.

Limiti numerici e premialità, diritti e doveri, tutorship, sanzioni

La maggior parte delle regioni ha fedelmente ripreso all'interno delle proprie recenti normative i temi relativi ai limiti di inserimento dei tirocinanti e alle nuove "premierità" stabilite all'interno delle LG 2017, nonché le modalità di attuazione degli stessi tirocini (diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante), le indicazioni per una più accurata tutorship e le sanzioni da applicare in caso di gravi abusi e omissioni rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni quadro. Tuttavia non mancano le eccezioni e le integrazioni, fra le quali segnaliamo:

Abruzzo: questa regione descrive con particolare attenzione nella nuova normativa, la DGR 112 del 22.02.2018, i diritti e doveri non solo del soggetto promotore e del soggetto ospitante (il cui tutor deve evidenziare nel proprio CV il possesso di esperienze e competenze professionali adeguate al compito), ma anche del tirocinante, che è invitato esplicitamente a rivolgersi al tutor del SP, nel caso in cui il suo

⁴⁰ La Sardegna ha allegato alla propria DGR n. 44/11 del 23.10.2013 delle vere e proprie Linee guida regionali, sintonizzate su quelle nazionali del 2013.

PFI risulti non conforme allo svolgimento del tirocinio e gli venga erogata in ritardo la prevista indennità. È inoltre stabilito un limite massimo di 5 giorni continuativi per l'assenza del tutor del SO (sostituibile in questo arco di tempo dal rappresentante legale o da altro soggetto individuato allo scopo), superato il quale lo stesso è tenuto ad individuarne un altro, dotato di requisiti analoghi al precedente. Infine, in caso di violazioni sia non sanabili che sanabili, il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti al rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.

Emilia Romagna: si prevede una deroga alla disciplina della premialità in materia di quote di contingentamento: laddove nelle Linee guida il numero di tirocinanti accolti può essere aumentato per quelle aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato che abbiano sottoscritto un contratto di lavoro subordinato di almeno 6 mesi con uno o più tirocinanti, la regione estende il beneficio a tutte le aziende a prescindere dalla classe dimensionale. In materia sanzionatoria, la Regione ha ulteriormente dettagliato l'impianto sanzionatorio introdotto dalla precedente normativa regionale a partire dagli ambiti di responsabilità del soggetto promotore ed ospitante. In particolare, rispetto alla normativa precedente, viene eliminata la sanzione pecuniaria per la violazione di obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell'avvio del tirocinio;

Campania: per quanto riguarda i limiti numerici dei tirocini attivabili contemporaneamente (Paragrafo 1.3), questa regione allarga notevolmente le maglie stabilite dalle LG del 2017, aumentando il numero degli stessi da un lato e diminuendo dall'altro quello dei dipendenti a tempo indeterminato (inclusi i soci delle società cooperative) e determinato anche in somministrazione, necessari per attivarli; anche nella precedente DGR n. 243/13, Allegato 1 erano stati ampiamente derogati i limiti stabiliti dalle LG del 2013 (Tabella 1.4.3).

Tabella 1.4.3 - Confronto fra le normative 2013-2018 sui tirocini in Regione Campania - Limiti numerici tirocini extracurricolari attivabili contemporaneamente

Regione Campania	
DGR n. 243/13, Allegato 1	DGR n. 103 del 20.02.2018
SO con 1-4 dipendenti a t.i.: 1 tirocinante	SO con 0-5 dipendenti a t.i. e t.d. anche in somm.: 1 tirocinante
SO con 5-8 dipendenti a t.i.: 2 tirocinanti	SO con 6-10 dipendenti a t.i. e t.d. anche in somm.: 2 tirocinanti
SO con 9-12 dipendenti a t.i.: 3 tirocinanti	SO con 11-15 dipendenti a t.i. e t.d. anche in somm.: 3 tirocinanti
SO con 13-16 dipendenti a t.i.: 4 tirocinanti	SO con 16-20 dipendenti a t.i. e t.d. anche in somm.: 4 tirocinanti
SO con 17-20 dipendenti a t.i.: 5 tirocinanti	-----
SO con + 20 dipendenti a t.i.: da 6 tirocinanti fino al 20% dell'organico a t.i.	SO con + 20 dipendenti a t.i. e t.d. anche in somm.: nr. tirocinanti non superiore al 20% del nr. complessivo dei dipendenti a t.i. e t.d. anche in somm.

- Friuli Venezia Giulia: in materia di vigilanza e controllo, questa regione applica le sanzioni della precedente Legge Regionale 18/2005 che nell'articolo 63 (commi dal 2 bis al 2 septies) anticipa gran parte del dettato normativo delle misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria previste dalle Linee guida 2017;
- Lazio: questa regione è l'unica che, al fine di garantire in maniera trasversale ai diversi elementi del tirocinio una maggiore qualità, ha introdotto a lato della nuova normativa del 2017 un Codice Etico: il documento, integrando la nuova disciplina regionale, si propone di tutelare ulteriormente tutti coloro che

sono coinvolti in esperienze di tirocinio extracurricolare, ispirandosi ai principi di leale collaborazione, legalità, inclusione, pari opportunità e trasparenza delle procedure. Per quanto riguarda la tutorship, la regione Lazio si attiene integralmente al dettato delle LG 2017, salvo che si riserva la possibilità, nel caso di tirocini finanziati con propri avvisi pubblici, di modificare il numero dei partecipanti seguiti dal tutor del soggetto promotore, che verrà di volta in volta indicato. Per il resto, il Lazio ha recepito fedelmente le LG 2017 in merito ai limiti numerici dei tirocinanti nelle aziende e al sistema di “premierità”, nonché per quanto riguarda i diritti e i doveri di coloro che firmano il PFI, da costruire secondo i requisiti stabiliti dalle stesse Linee guida;

- Liguria: il meccanismo di “premierità” in questa regione non riguarda soltanto i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti, ma anche i SO che hanno fra i 6 e i 20 dipendenti e fra 0 e 5 dipendenti a tempo indeterminato, i quali abbiano assunto negli ultimi 2 anni fra il 50 e il 75 e fino al 100% dei tirocinanti ospitati con contratto di lavoro subordinato (incluso l’apprendistato) della durata di almeno 6 mesi (nel caso di partime, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL applicato dal SO): nel primo e nel secondo caso è possibile inserire 1 tirocinante in più oltre il limite, nel terzo 2 tirocinanti. Questa regione non ha descritto nel dettaglio nella propria DGR n. 1186 del 28 dicembre 2017 le sanzioni previste per chi elude gli obblighi collegati all’attivazione dei tirocini extracurricolari, specificando nella medesima che, d’accordo con l’Ispettorato del lavoro competente e con le parti sociali, emanerà un successivo provvedimento regionale sulla materia;
- Lombardia: la Regione detta norme più puntuali in materia di tutorship: in particolare il tutor del soggetto promotore, come nella precedente DGR del 25 ottobre 2016, n. X/825, deve essere in possesso di diploma di laurea, di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP; onde garantire poi la buona riuscita dell’esperienza formativa, oltre ai compiti previsti nelle LG, è tenuto ad effettuare, secondo la nuova DGR n. X /7763 del 17 gennaio 2018 una verifica *almeno quindicinale con il tirocinante dell’andamento dell’esperienza*;
- Marche: questa regione si attiene integralmente al dettato delle LG 2017, salvo che si riserva la possibilità di prevedere (come il Lazio), nel caso di tirocini finanziati con propri avvisi pubblici, un limite diverso del numero dei partecipanti seguiti dal tutor, che verrà di volta in volta specificato. La regione Marche inoltre prevede un regime sanzionatorio più leggero, in caso di terza o maggiore violazione nell’arco dei 24 mesi, abbassando ad 1 invece che a 2 anni, l’interdizione all’attivazione di nuovi tirocini;
- Piemonte: nel calcolo dei dipendenti delle aziende piemontesi che attivano tirocini sono inclusi anche i soci che svolgono attività regolare nell’impresa con rapporti di durata superiore ad un anno e percepiscono un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Per quanto riguarda la tutorship, sia il SP che il SO, devono garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell’attività svolta dal tirocinante;
- Provincia di Trento: anche nelle aziende trentine che avviano tirocini sono considerati dipendenti i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i soci attivi delle imprese artigiane, i collaboratori di impresa familiare e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta un’unità;
- Sardegna: in questa regione il soggetto ospitante, oltre a non poter attivare tirocini per 1 anno dall’accertamento dei servizi ispettivi di violazioni non sanabili e sanabili non regolate, sarà tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla stessa amministrazione regionale o dal soggetto promotore;

- Toscana: si prevede una regolamentazione più severa in caso di violazioni da parte del soggetto promotore o ospitante: in particolare, se la violazione sanabile non viene regolarizzata, oppure nel caso in cui la violazione è insanabile, la competente struttura regionale, ovvero l'Ispettorato del lavoro regionale può disporre l'interdizione ad attivare nuovi tirocini fino a 36 mesi a far data dalla violazione;
- Valle d'Aosta: questa regione consente al tutor del soggetto ospitante di seguire fino a 4 tirocinanti contemporaneamente, in deroga al limite di 3, stabilito dalle LG 17; prevede però visite "in loco" del tutor del soggetto promotore per monitorare l'andamento del tirocinio;
- Veneto: questa regione prevede la possibilità di aumentare il numero di tirocinanti di 1 unità anche nelle PMI fino a 5 dipendenti a t.i., nel caso l'azienda abbia assunto negli ultimi 24 mesi il 75% dei tirocinanti ospitati con contratto di apprendistato o subordinato di almeno 6 mesi (nel caso di partime, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL); la regione Veneto inoltre ha introdotto un regime più severo in materia di violazioni: in particolare nel caso di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, questa avrà una durata di 30 mesi, durante i quali SO sanzionati non potranno attivare tirocini. Infine, in questa Regione, il tutor del soggetto promotore, definito didattico-organizzativo, può seguire fino ad un massimo di 40 tirocinanti, raddoppiando così il numero previsto dalle LG del 2017.

Potremmo concludere, citando le osservazioni riportate nella Scheda dell'Italia all'interno del Documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2016 sul tema "Applicazione del quadro di qualità per i tirocini: "In generale, mentre la legislazione italiana può essere considerata un modello tra gli Stati Membri dell'UE, l'eccessiva frammentazione del sistema, all'interno di uno scenario caratterizzato da forti squilibri interregionali potrebbe potenzialmente portare ad abusi. All'interno di un fragile contesto economico e in presenza di alti tassi di disoccupazione giovanile, i datori di lavoro possono essere tentati di considerare i tirocini semplicemente come un modo per reclutare forza lavoro a buon mercato"⁴¹.

Modelli di monitoraggio regionali

La salvaguardia della qualità dei tirocini per l'ottimizzazione dello strumento, la prevenzione e il contrasto degli abusi rappresenta nel nostro Paese, come più volte affermato, un obiettivo prioritario che trova applicazione con particolare enfasi nel dettato normativo, in particolare nelle diverse regolamentazioni regionali, fin dal recepimento delle prime Linee guida del 2013.

In continuità con le precedenti disposizioni, anche le nuove Linee guida del 2017 puntualizzano con maggiore dettaglio la necessità, da parte delle amministrazioni titolari, di mettere in campo azioni complementari di controllo e verifica delle esperienze avviate, sulla base delle informazioni contenute nelle Comunicazioni Obbligatorie (CO), quali ad esempio, le attività di monitoraggio quanti/qualitativo dei percorsi attivati e di valutazione ex post degli inserimenti lavorativi. Importante novità delle recenti Linee guida è l'ulteriore previsione di attività di vigilanza, da svolgere di concerto con le sedi territoriali dell'INL e con la conseguente adozione di un sistema sanzionatorio in caso di utilizzo distorto dello strumento.

⁴¹ Cfr. "Country fiche Italy - Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for Traineeships (2014/C 88/01)", pag. 48 in Doc. cit., Nota 26.

Dalla ricognizione effettuata recentemente dall'ANPAL si rileva che ad oggi, un numero ancora molto esiguo di Regioni ha avviato nel concreto un 'sistema dedicato' per le attività di monitoraggio dei tirocini; qui di seguito vengono descritte, a titolo esemplificativo, i diversi modelli adottati da alcune regioni e relativi ad un arco temporale di osservazione non sempre coincidente: Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento.

- Piemonte: il monitoraggio si svolge nell'arco temporale 2002 al 2016⁴² e relative variazioni rispetto all'anno precedente. La Regione ha poi condotto un focus sull'annualità 2016, sulla base di un database regionale, DB 15 (Datawarehouse - Sezione Tirso) alimentato dalle CO e dalle informazioni immesse nel portale regionale dei tirocini. Parallelamente è stato realizzato un focus sui tirocini attivati dai Centri per l'impiego e rispetto a questa sotto-popolazione è stata effettuata una prima grande distinzione tra tirocini interrotti e conclusi, tirocini realizzati nell'ambito di Garanzia Giovani e non. L'analisi dei possibili esiti (lavoro/non lavoro oppure altro tirocinio) è stata condotta isolando i tirocini svolti da due particolari target: i giovani fino a 29 anni (Garanzia Giovani e non) e disabili/persone svantaggiate, sulla base dei seguenti intervalli temporali: 1 settimana/fino ad un mese, 1-3 mesi, 3-6 mesi, più di 6 mesi. L'esame degli inserimenti lavorativi è stato condotto per tipologie contrattuali⁴³, genere, classi di età, titolo di studio, nazionalità e settore. Ne è seguito un follow up, realizzato a distanza di 6, 12 e 18 mesi. La Regione Piemonte, infine, ha dedicato una particolare attenzione agli usi impropri dello strumento quali, ad esempio, la reiterazione del tirocinio per la copertura di specifiche mansioni e in determinati periodi dell'anno;
- Lombardia: lo studio condotto dalla Regione Lombardia si riferisce al quadriennio 2012-2015. L'analisi ha posto grande attenzione all'aspetto normativo-regolamentare, nonché a quello dei finanziamenti regionali, tanto che, partendo dai dati delle CO, ha ricostruito il flusso delle attivazioni dei tirocini, raggruppandoli per semestri, le cui date di inizio e fine sono state individuate tenendo come riferimento le date di introduzione/avvio delle norme regionali in materia. Il documento permette di cogliere quale sia stato l'impatto che l'evoluzione normativa ha avuto sull'utilizzo dello strumento. L'analisi condotta nel quadriennio considerato ha ricostruito le dimensioni del fenomeno attraverso le principali variabili socio-anagrafiche (genere, fasce d'età, cittadinanza), mentre per l'analisi territoriale, la distribuzione dei tirocini è stata analizzata a livello delle singole province, rispetto alla quale l'indicatore scelto è stato il numero di tirocini per provincia rapportati ai lavoratori dipendenti. Una seconda sezione dello studio è stata poi dedicata agli esiti occupazionali dei tirocini nella regione Lombardia, osservati con riferimento agli stessi periodi individuati, calcolati a 6 mesi dalla conclusione dei tirocini. Oltre alle principali variabili socio-anagrafiche e alle quote di occupazione per province, l'analisi ha osservato soprattutto l'andamento delle principali tipologie contrattuali, con particolare attenzione all'effetto del Jobs Act. Infine, dal 21 giugno 2018, la Regione ha potenziato il servizio per il monitoraggio dei tirocini extracurricolari per tutti gli operatori accreditati, attraverso la creazione di un nuovo portale della Regione Lombardia - GEFO. Si tratta di un nuovo servizio regionale per il monitoraggio dei tirocini extracurricolari rintracciabile al link <https://gefo.servizirl.it/dote/>. La "piattaforma tirocini" consente, tramite una procedura guidata di

⁴² Cfr. i Report annuali di monitoraggio dei tirocini nella Regione Piemonte dal 2002 al 2016 al link http://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_remository&Itemid=12&func=select&id=15

⁴³ Tempo indeterminato/determinato/apprendistato/contratto di somministrazione/lavoro intermittente/lavoro a progetto/Altri lavori autonomi.

caricare tutti i dati essenziali relativi ai singoli tirocini, avvalendosi anche di un collegamento diretto con le Comunicazioni Obbligatorie (CO). In tal modo la Regione promuove un monitoraggio sistematico dei tirocini e degli eventuali inserimenti lavorativi post tirocinio, anche attraverso l'analisi delle CO. Sulla base dei dati raccolti sarà redatto un rapporto annuale.

- Veneto: l'Agenzia Veneto Lavoro ha realizzato nel 2016 un monitoraggio dei tirocini nel triennio 2013-2015, articolato in 2 parti⁴⁴: nella prima, di carattere prevalentemente descrittivo, si analizzano le caratteristiche dei tirocinanti e delle aziende; nella seconda si offre una prospettiva di analisi longitudinale che analizza i percorsi d'inserimento dei tirocinanti nel mercato del lavoro. Oltre alle informazioni desunte dalle Comunicazioni Obbligatorie, il rapporto si è avvalso dei dati ricavati dal Sistema Informativo Lavoro Veneto (Silv), nonché dei sistemi informativi della Regione Veneto. Rispetto al triennio esaminato sono stati analizzati i flussi per tipologia di tirocinio ed ente promotore, con particolare attenzione per le attivazioni connesse alle diverse politiche regionali. A livello territoriale, i flussi sono stati analizzati per provincia e per sede di CPI, distribuzione questa che riflette il peso demografico dei diversi territori, le caratteristiche della struttura produttiva e della domanda di lavoro da questa espressa. Oltre alle principali caratteristiche socio anagrafiche è stato analizzato anche l'impegno orario, la durata prevista ed effettiva in mesi e la categoria dei tirocinanti. Per ciò che concerne le imprese, lo studio ha esaminato la correlazione tra numero di tirocini attivati e dimensioni delle aziende, distinte per classi dimensionali, natura giuridica e settore economico. In un secondo contributo, viene svolta un'analisi longitudinale sugli esiti occupazionali dei tirocini ad un anno dalla loro conclusione, relativamente al periodo 1° gennaio 2013 - III trimestre del 2015. Parallelamente, la Regione ha avviato un Monitoraggio del Programma Garanzia Giovani che viene pubblicato in un report a cadenza trimestrale, dove è possibile consultare statistiche aggiornate su adesioni, patti di servizio stipulati, caratteristiche dei giovani interessati, attività erogate ed esiti occupazionali;
- Friuli Venezia Giulia: il Servizio Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha realizzato attività di monitoraggio nel 2015 e nel 2016, i cui risultati sono stati pubblicati nei Rapporti sul mercato del lavoro regionale. I due studi erano finalizzati ad approfondire gli sviluppi dello strumento in seguito all'introduzione del Regolamento regionale n. 166/2013, punto di svolta nella regolamentazione regionale dell'istituto e alle implicazioni connesse all'avvio, nello stesso periodo, di un nuovo strumento di politiche attive: il Programma PIPOL. Lo studio ha consentito di osservare sotto un profilo quantitativo le tendenze di medio periodo: caratteristiche principali dei percorsi e soprattutto confronto fra i tirocini non finanziati e quelli del progetto PIPOL, nei quali l'indennità di frequenza non è onere esclusivo dell'impresa ospitante, ma beneficiano di un contributo pubblico. Attraverso un'analisi diacronica del biennio 2015 e 2016, sono infine stati osservati gli esiti occupazionali. Sono infine presentati i risultati di un'indagine campionaria condotta presso i tirocinanti del programma PIPOL e finalizzata a verificare gli esiti formativi e occupazionali dei progetti conclusi, la valutazione e il gradimento degli allievi sulla qualità dei percorsi realizzati;
- Provincia di Trento: l'Osservatorio del Mercato del lavoro ha pubblicato all'interno del 31° Rapporto sull'occupazione nella provincia di Trento del 2016 una breve sezione dedicata ai tirocini extracurricu-

⁴⁴ Cfr. "Misure/69 - Dal tirocinio al lavoro. Il triennio 2013-2015 (1a parte)" e "Misure/70 - Dal tirocinio al lavoro. Il triennio 2013-2015 (2a parte)".

lari in cui è stato osservato il trend delle attivazioni nel periodo 2008-2015. L'analisi era finalizzata alla realizzazione di un confronto tra le diverse tipologie di tirocinio, quelli estivi, di orientamento e quelli d'inserimento lavorativo sotto il profilo della durata e dei soggetti promotori;

- Toscana: la Regione Toscana, nell'ambito del Progetto Irpet⁴⁵ "Giovanisi", avviato con l'obiettivo di facilitare il percorso di transizione alla vita adulta dei giovani under 40, realizza periodicamente delle analisi e valutazioni sulle seguenti tematiche: Tirocini, Casa, Servizio Civile, Fare Impresa, con l'obiettivo di valutare l'efficacia delle azioni messe in campo. In materia di tirocini è stato esaminato il periodo 2009-2015: oltre al trend delle attivazioni, sono stati esaminati gli effetti della sperimentazione del cofinanziamento introdotto nel 2011. Lo studio ha realizzato anche un approfondimento sulle aziende e sui settori economici maggiormente interessati dai percorsi. Il documento poi attraverso un'analisi controfattuale, evidenzia le capacità dell'istituto di aumentare ed incidere sulla probabilità di accesso all'occupazione.

Com'è agevole osservare, i modelli di monitoraggio dei tirocini extracurricolari adottati dalle singole amministrazioni regionali presentano più di un elemento di disomogeneità. Fra questi si riscontrano non soltanto un diverso stato di avanzamento, ma il sussistere di approcci ancora molto difformi, per arco temporale osservato, per grado di strutturazione e capacità di analisi, circostanza che rende particolarmente impegnativo analizzare e fare un bilancio a livello nazionale dell'efficacia della misura del tirocinio. In un'ottica di sistema, sarebbe dunque auspicabile che, per il futuro, le diverse amministrazioni regionali diano attuazione a modalità di informazione delle Comunicazioni Obbligatorie in materia di tirocini sulla base di modelli omogenei e condivisi.

⁴⁵ L'Irpet, Istituto Regionale Programmazione economica della Toscana (www.irpet.it), Ente pubblico sin dal 1974, è il Centro Studi regionale.

2 IL MONITORAGGIO NAZIONALE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI

2.1 Il flusso dei tirocini in Italia dal 2014 al 2017

Un primo quadro d'insieme

I tirocini extracurricolari in Italia sono aumentati in maniera consistente dal 2014 al 2017, anni nei quali sono entrate a regime le normative regionali e provinciali sulla materia, a partire dalle prime Linee guida del 2013, aggiornate nel 2017 (cfr. Par. 1.3). In particolare nel quadriennio considerato sono stati attivati oltre 1 milione e 263 mila tirocini extracurricolari, che hanno coinvolto 1 milione e 57 mila individui (con una media di 1,19 tirocini per individuo) e quasi 402 mila aziende (Tabella 2.1.1). Nel confronto tra il 2017 e il 2014 il volume dei tirocini attivati risulta incrementato di 141.449 unità, mentre le imprese⁴⁶ che hanno attivato almeno un tirocinio nell'anno hanno registrato un aumento superiore alle 72 mila unità, con variazioni pari, rispettivamente, al 62,4% e al 71,7%.

Tabella 2.1.1 - Tirocini extracurricolari avviati, numero di individui, imprese coinvolte e monte giornate previste. Valori assoluti e variazione percentuale tendenziale. Anni 2014-2017

Anno avvio tirocinio	Tirocini attivati	Imprese (*)	Individui coinvolti(*)	Monte giornate previste totali (in migliaia)
2014	226.846	100.934	209.296	35.890
2015	349.272	175.229	329.924	58.034
2016	318.635	153.323	299.658	53.128
2017	368.295	173.262	344.739	62.147
Totale (**)	1.263.048	401.705	1.057.191	209.198
<i>Variazioni % sull'annualità precedente</i>				
2015	54,0	73,6	57,6	61,7
2016	-8,8	-12,5	-9,2	-8,5
2017	15,6	13,0	15,0	17,0
2014-2017	62,4	71,7	64,7	73,2

(*) Imprese e ai tirocinanti che, nel periodo, hanno effettuato almeno 1 tirocinio.

(**) Per gli individui e le imprese i totali sono riferiti alle imprese e ai tirocinanti che, nel quadriennio, hanno effettuato almeno 1 tirocinio.

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Su base annuale solo il 2016 registra una variazione tendenziale negativa, sia in termini di tirocini avviati che di individui e aziende coinvolte, dovuta probabilmente alle dinamiche connesse all'emanazione dei bandi del Programma Garanzia Giovani, per poi riprendere un andamento positivo di oltre il 15% nel 2017. È comunque evidente che l'avvio del Programma abbia fortemente sostenuto l'aumento del numero di tirocini avviati nel corso del 2015 innalzando il tasso di crescita complessivo di quasi 63 punti percentuali (Figura 2.1.1) e in parte spiazzando i tirocini svolti all'esterno del Programma stesso (che, infatti, contribuiscono al tasso di crescita con -8,9 punti percentuali).

⁴⁶ Il termine imprese comprende tutte le tipologie di soggetti autorizzati ad avviare tirocini.


Andamento opposto si registra nei due anni successivi, in particolar modo nel 2016 per il quale il contributo alla crescita complessiva dei tirocini da parte degli aderenti a Garanzia Giovani risulta significativamente negativo.

Il supporto del Programma Garanzia Giovani, ancorché concentrato in gran parte nel 2015, appare generalizzato e particolarmente evidente nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale (Tabella 2.1.2).

Si distingue, in tal senso, la regione siciliana dove i tirocini attivati e rientranti all'interno del Programma rappresentano ben oltre la metà dei tirocini avviati nel quadriennio e, nel 2015, raccoglievano l'89,3% del totale dei tirocini ospitati in regione.

Al di là dell'impulso dato dal Programma Garanzia Giovani, la crescita nell'utilizzo dell'istituto è stata consistente su tutto il territorio nazionale, con variazioni percentuali superiori al 50% in ogni ripartizione. Particolarmente significativa è la performance delle regioni dell'Italia del Sud, dove, tra il 2014 e il 2017, il numero di tirocini attivati è raddoppiato.

Figura 2.1.1 – Contributo alla crescita tendenziale dei tirocini per aderenti e non aderenti al programma Garanzia Giovani



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Tabella 2.1.2 - Tirocini attivati per ripartizione geografica nella quale si è svolto il tirocinio e per aderenti e non aderenti al Programma Garanzia Giovani. Valori assoluti e variazioni % 2017-2014

Ripartizione	Tirocini attivati 2014-2017			Variazione % 2017-2014
	VA	%	Di cui Garanzia G.	
Nord Ovest	404.893	32,1	19	54
Nord Est	291.755	23,1	22,8	50,8
Centro	244.990	19,4	33,6	54,7
Sud	217.189	17,2	33,4	109,5
Isole	104.106	8,2	55,2	78,7
N.A. ^(*)	115	0,0	5,2	3,3
Piemonte	120.191	9,5	26,1	61,8
Valle d'Aosta	1.468	0,1	42	58,2
Lombardia	253.160	20	15,9	51,1
Veneto	147.523	11,7	18	48,4
Friuli-Venezia Giulia	18.174	1,4	36,6	67,1
Liguria	30.074	2,4	15,5	48,8
Emilia-Romagna	104.165	8,3	30,1	66,3
Toscana	54.758	4,3	43,4	17,4
Umbria	17.375	1,4	26,0	118,4
Marche	35.264	2,8	20,5	31,8
Lazio	137.593	10,9	34,0	78,0
Abruzzo	25.916	2,1	29,5	67,2
Molise	7.068	0,6	33,2	111,6
Campania	73.542	5,8	33,6	148,2
Puglia	62.322	4,9	39,9	107,1
Basilicata	14.492	1,2	34,5	176
Calabria	33.849	2,7	23,5	63,4
Sicilia	78.273	6,2	64	87,4
Sardegna	25.833	2,1	28,3	67,8
Bolzano (**)	10.953	0,9	0,4	17,4
Trento	10.940	0,9	16,3	-11,1
Totale	1.263.048	100,0	28,2	62,4

(*) Tirocini effettuati in Comuni non specificati o di recente istituzione o al di fuori del territorio italiano

(**) La P.A. di Bolzano non era ricompresa all'interno del Programma Garanzia Giovani. Il dato dell'incidenza dei tirocini che hanno coinvolto individui aderenti al Programma si riferisce, quindi, a tirocinanti inseriti nella misura ma provenienti da altre regioni.

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Nella gran parte dei casi, il tirocinio attivato è finalizzato all'inserimento o al reinserimento lavorativo, categoria nella quale ricadono i 3/4 delle esperienze avviate, con valori che nelle regioni del centro sud superano l'80% (Tabella 2.1.3). Specularmente, nelle aree settentrionali assumono maggior peso quelli formativi e di orientamento mentre rimane marginale in tutte le aree del Paese la quota di tirocini finalizzati all'inclusione sociale.

Tabella 2.1.3 - Tirocini attivati per tipologia di tirocinio e ripartizione geografica nella quale si è svolto il tirocinio. Valori %. Totale 2014-2017

Ripartizione	Formativo - Orientamento	Inserimento - Reinserimento lavorativo	Finalizzato Inclusionione sociale	N.D.(*)	Totale
Nord Ovest	29,5	69,0	0,9	0,6	100
Nord Est	27,2	69,0	3,2	0,6	100
Centro	17,7	81,2	0,7	0,4	100
Sud	15,1	82,4	2,3	0,3	100
Isole	13,6	85,7	0,4	0,2	100
N.A. (**)	42,6	56,5	0,0	0,9	100
Totale	22,9	75,0	1,6	0,5	100


(*) Il sistema delle comunicazioni obbligatorie registra la tipologia di tirocinio dal 2° trimestre 2014.

(**) Tirocini effettuati in comuni non specificati o di recente istituzione o al di fuori del territorio italiano.

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Sono, del resto, poco più di 20mila (pari all'1,6% del totale) le esperienze di tirocinio destinate a persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari⁴⁷ (Figura 2.1.2). Ben più elevata è la quota di tirocini avviati in favore dei disoccupati e delle persone in cerca di prima occupazione (67,4%) mentre, nel complesso, la percentuale di esperienze destinate ad accompagnare la transizione tra sistema scolastico-formativo e mondo del lavoro ammonta al 19,5%.

Figura 2.1.2 – Tirocini avviati per tipologia di tirocinante. Valori percentuali. Totale 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

⁴⁷ I dati fanno riferimento ai tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee guida del 22 gennaio 2015.

La restante quota di tirocini, al netto di un'esigua percentuale di persone in mobilità o in cassa integrazione, riguarda soggetti svantaggiati (6,3%) e persone con disabilità (3,8%) che, considerando anche le persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari, porta complessivamente il volume di tirocini che coinvolgono "soggetti deboli" all'11,7%. Si tratta, nel complesso, di 109.588 individui⁴⁸ (pari al 10,4% del totale) che presentano maggiori difficoltà di ingresso stabile nel mercato del lavoro e, conseguentemente, una maggiore probabilità di reiterare l'esperienza: solo il 70% dei tirocinanti riconducibili alle categorie dello svantaggio è coinvolto, tra il 2014 e il 2017, in un'unica esperienza di tirocinio (Figura 2.1.3), ovvero oltre 16 punti percentuali in meno rispetto alle altre tipologie. Al contrario, per questi ultimi la quota di individui che hanno svolto 2 tirocini è quasi la metà di quanto registrato per i "soggetti deboli", il 10% dei quali, infine, ha svolto più di 2 tirocini, a fronte del 2,2% registrato per le altre tipologie di tirocinanti.

Figura 2.1.3 – Percentuale di tirocinanti per numero di tirocini svolti e categoria di tirocinante. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Tra le persone che hanno svolto un tirocinio nel quadriennio, poco meno di una su 10 era di cittadinanza straniera (Tabella 2.1.4). Si tratta di circa 94mila individui, di cui quasi 75mila non appartenenti all'UE, per una movimentazione complessiva di circa 111mila tirocini (l'8,8% del totale).

Tabella 2.1.4 - Tirocini avviati e individui coinvolti per cittadinanza. Valori %. Totale 2014-2017

	Tirocini Avviati		Individui coinvolti in almeno 1 tirocinio (*)	
	VA	%	VA	%
Italiani	1.152.040	91,2	962.379	91,0
Stranieri	111.008	8,8	94.812	9,0
Stranieri non UE	88.753	7,0	74.810	7,1
Stranieri UE	22.255	1,8	20.002	1,9
Totale	1.263.048	100,0	1.057.191	100,0

(*) la nazionalità si riferisce all'ultimo tirocinio svolto

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

⁴⁸ Fanno parte di tale categoria coloro per i quali, nel periodo di osservazione, risulti almeno un tirocinio come soggetto svantaggiato, disabile o persona presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari.

Se si guarda poi alla distribuzione dei tirocini per età e categoria di tirocinante risulta evidente come, a fronte di un dato generale che concentra le esperienze nelle fasce di età comprese tra i 20 e i 29 anni (il 64,3%), la distribuzione delle esperienze che hanno coinvolto soggetti “deboli” risulta ben più sbilanciata verso le fasce di età più elevate (Tabella 2.1.5).

Tabella 2.1.5 - Tirocini avviati per classe di età e categoria di tirocinante. Valori %. Totale 2014-2017

Classe di età	Totale	Soggetti in transizione scuola-lavoro (*)	Disoccupati, inocc., mobilità e CIG	Persone con disabilità, sogg. svant. e presi in carico dai SS	ND
fino a 19 anni	15,6	25,6	13,6	11,0	10,0
20-24	36,1	35,0	39,4	18,5	29,8
25-29	28,2	34,3	28,6	15,1	30,4
30-39	10,4	4,2	10,6	19,5	15,6
40 e oltre	9,8	0,9	7,8	35,9	14,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) comprende: neo diplomati, neo qualificati, neo laureati e neo dottorati.
Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

L'elevata polarizzazione dei tirocini sulle fasce di età più giovani è da ricondurre, ovviamente, alla natura dello strumento, pensato principalmente per facilitare soprattutto i disoccupati più giovani al loro primo ingresso nel mercato del lavoro, rafforzandone le competenze e potenziandone le strategie di ricerca attiva di lavoro.

Non sono pochi, infatti, i giovani tirocinanti che hanno usufruito dell'istituto per entrare per la prima volta nel mondo per lavoro, o per reinserirsi in quest'ultimo dopo un prolungato periodo di inattività⁴⁹. Nel complesso, dei 268.675 individui sotto i 30 anni che hanno svolto un tirocinio nel 2017, oltre 132mila non avevano sperimentato nessuna esperienza lavorativa nei precedenti 5 anni (Tabella 2.1.6). In altre parole, un giovane under 30 su due che è ricorso al tirocinio lo ha fatto in fase di primo ingresso o di reingresso nel mercato del lavoro, percentuale che sale al 76% se si guarda alla classe degli under 20. Se si guarda al complesso dei primi ingressi nell'anno dei giovani under 30⁵⁰(pari a 796.946 individui), i tirocini raccolgono il 16,6% di detti ingressi.

Tabella 2.1.6 – Individui under 30 al primo ingresso o in reingresso dopo un lungo periodo di inattività coinvolti in un tirocinio. Anno 2017

Classe di età	Tot individui coinvolti in tirocinio nell'anno	Di cui al primo ingresso o in reingresso	Incidenza su individui coinvolti in tirocini nell'anno	Incidenza su totale primi ingressi nell'anno
fino a 19 anni	59.171	44.987	76,0	16,5
20-24	120.603	54.565	45,2	16,3
25-29	88.901	32.774	36,9	17,4
Totale	268.675	132.326	49,3	16,6

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

⁴⁹ La procedura per l'identificazione dei nuovi ingressi o degli ingressi dopo un lungo periodo di inattività utilizza l'intero archivio delle Comunicazioni Obbligatorie, verificando quali individui, tra quelli che hanno avuto un tirocinio nell'anno, non risultino al contempo essere stati occupati nei cinque anni precedenti.

⁵⁰ Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie raccoglie le attivazioni e le cessazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente nelle sue diverse forme, alle collaborazioni, al lavoro autonomo nello spettacolo, all'associazione in partecipazione, al contratto di agenzia e al lavoro in somministrazione.

Tendenzialmente equi distribuita per genere (le percentuali nel periodo si attestano rispettivamente al 50,2 e al 49,8%), la frequenza di tirocini presenta però variazioni significative nelle diverse fasce d'età (Tabella 2.1.7): se per gli under 19 la componente maschile risulta nettamente prevalente, per le classi di età comprese tra i 20 e i 39 anni è la componente femminile ad essere maggioritaria, con valori particolarmente elevati nella classe dei 25-29enni (55,8%).

Tabella 2.1.7 - Tirocini avviati per genere e classe di età. Valori %. Totale 2014-2017

	Incidenza per classe di età		% su tot tirocini
	Uomini	Donne	
Fino a 19 anni	59,6	40,4	15,6
20-24	48,9	51,1	36,1
25-29	44,2	55,8	28,2
30-39	47,3	52,7	10,4
40 e oltre	56,2	43,8	9,8
Totale	49,8	50,2	100,0


Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

L'incidenza della popolazione maschile risulta poi aumentare sensibilmente nella fascia d'età delle persone con almeno 40 anni che, per quanto relativamente poco numerosa (raccoglie meno del 10% del totale dei tirocini avviati nel periodo) presenta una percentuale di uomini superiore al 56%. È evidente che, in quest'ultimo caso, la distribuzione per genere risente soprattutto della diversa intensità di partecipazione al mercato del lavoro delle due diverse componenti della forza lavoro. Nella sola classe dei 40-54enni la quota di donne inattive era pari, nel 2017, al 32,5% contro il 9,5% registrato per quella maschile.

Per le classi più giovani, invece, sono i differenti tempi di uscita dal percorso di istruzione e formazione le determinanti di maggior peso nella distribuzione per genere.

La quota di uomini avviati a esperienza di tirocinio con al massimo la licenza media, infatti, ammonta a quasi il 40% (l'11,7% è in possesso della sola licenza elementare), condizione che interessa solo il 25,5% dei tirocini che hanno coinvolto le donne (Figura 2.1.4). Al contrario, queste ultime presentano un'incidenza maggiore nel caso di un titolo di secondaria superiore e, soprattutto, di istruzione terziaria: la percentuale di donne avviate a tirocinio in possesso di una laurea sfiora il 30% e risulta di 10 punti percentuali superiore a quanto rilevato tra gli uomini.

Figura 2.1.4 – Tirocini avviati per genere e livello di istruzione. Valori %. Totale 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Al di là delle differenze di genere, la componente dei tirocini svolti da persone con bassi livelli di istruzione è comunque rilevante: quasi un terzo delle esperienze interessa individui che avevano al massimo la licenza media, e in un caso su 10 non erano andate oltre il primo ciclo di istruzione. Specularmente la componente dei laureati risulta comunque consistente (23,1%), soprattutto se si considera che, secondo la rilevazione sulle forze lavoro dell'Istat, fra gli under 40 la quota di laureati in cerca di lavoro è pari al 15,3% del totale. In altre parole, per quanto quasi il 45% dei tirocini coinvolga persone con un livello di istruzione secondaria, la restante parte si divide quasi equamente in due opposte sottopopolazioni: una parte raccoglie individui con elevate difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, a causa di un basso bagaglio di competenze acquisite durante il proprio percorso scolastico. La restante parte, invece, pur presentando alti profili di competenze, evidentemente non è esente da difficoltà nel percorso finalizzato ad un inserimento lavorativo stabile, e cerca nei tirocini extracurricolari uno strumento per superare tali difficoltà.

La distribuzione dei titoli di studio si riflette anche su quella relativa alla professione svolta durante l'esperienza di tirocinio. L'analisi per grandi gruppi professionali mostra come le esperienze di tirocinio, per quanto in gran parte legate a professioni di media qualifica, rientrano nel gruppo delle "professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione" nell'8,4% dei casi (Figura 2.1.5), con incidenze particolarmente elevate tra i laureati, per i quali il 26% dei tirocini attivati ricade in tali categorie.

Figura 2.1.5 – Tirocini avviati grande gruppo professionale. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Percentuali simili si registrano anche per le “professioni non qualificate” (8,8%) nelle quali, specularmente, rientrano il 20% delle esperienze che hanno interessato persone con al massimo la licenza media (il valore per diplomati e laureati è, rispettivamente, pari 5,2% e allo 0,8%) e presentano un’incidenza particolarmente alta tra i tirocinanti “svantaggiati”: il 49% dei tirocini svolti da persone con disabilità, da soggetti svantaggiati e dai presi in carico dai servizi sociali o sanitari appartiene a tale gruppo professionale.

2.2 I tirocini in mobilità geografica nazionale

L’analisi della distribuzione territoriale delle attivazioni nel quadriennio 2014-2017 consente di ricostruire anche l’entità e le dinamiche dei tirocini realizzati in mobilità geografica nazionale, vale a dire di quelli svolti in una regione o in una ripartizione geografica, diversa dal luogo del domicilio. Come mostrano i dati (Tabella 2.2.1), il tirocinio sembra essere una misura di inserimento lavorativo con un basso livello di mobilità territoriale anche se, come si vedrà più avanti, può assumere pesi e connotazioni anche molto differenti, in presenza di particolari condizioni e a seconda delle caratteristiche dei partecipanti. Il volume complessivo dei tirocini realizzati in una regione diversa dal domicilio ammonta, nel periodo considerato, a quasi 96.300 unità pari al 7,6% del totale, mentre il volume complessivo di quelli realizzati in un’altra ripartizione territoriale risulta pari a 73.990, vale a dire il 5,9% del totale. Estremamente esigua è la quota dei tirocini svolti all’interno della stessa area geografica, ma in una regione diversa dal proprio domicilio (1,8%)⁵¹.

⁵¹ Nelle analisi sui tirocini in mobilità sono state escluse le esperienze svolte presso imprese situate o da individui domiciliati in comuni non specificati o di recente istituzione o al di fuori del territorio italiano.

Tabella 2.2.1 - Tirocini svolti in regione e area diversa (*) dal domicilio. Anni 2014-2017.

Anno	Totale	Di cui svolti in regione diversa dal domicilio	Di cui svolti in area diversa dal domicilio	Tasso mobilità interregionale	Tasso di Mobilità Inter area	Tasso di mobilità interreg. all'interno della stessa area
2014	226.804	19.523	15.042	8,6	6,6	2,0
2015	349.235	24.102	18.728	6,9	5,4	1,5
2016	318.592	25.127	19.358	7,9	6,1	1,8
2017	368.226	27.515	20.862	7,5	5,7	1,8
Totale	1.262.857	96.267	73.990	7,6	5,9	1,8

(*) Ripartizione a 5 aree territoriali: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole.

(**) Dal computo sono esclusi i tirocini per i quali non è individuata la regione di domicilio o quella nella quale si è svolto il tirocinio.

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Sono i tirocinanti del Mezzogiorno ad avere una maggiore propensione alla mobilità (Tabella 2.2.2): i domiciliati nelle regioni del sud e insulari, infatti presentano un tasso di emigrazione marcatamente più elevato della media, pari rispettivamente all'11,5% e all'8%. Si tratta, nel complesso, di 36.315 tirocini, vale a dire circa il 49,1% del totale delle esperienze svolte in aree geografiche differenti da quelle di domicilio. Più contenuta, di contro, la propensione alla mobilità espressa dalle altre ripartizioni territoriali: le regioni del Centro, ad esempio, registrano un tasso di emigrazione del 5,5% realizzando un numero di tirocini inter area (13.179) pari a circa il 18% del totale nazionale. Stesse dinamiche si osservano anche per le regioni del Nord Est con un tasso di emigrazione del 4,5% e un totale di tirocini inter area che raggiunge appena il 17,4% del totale. Estremamente ridotta la propensione alla mobilità delle regioni del Nord Ovest dove la mobilità non supera il 3%.

Tabella 2.2.2 - Tirocini svolti nella stessa area geografica del domicilio e in altra area, per area di domicilio del tirocinante. Totale 2014-2017

Domicilio	Stessa area	Altra area	Totale	Tasso di emigrazione %
Nord Ovest	374.094	11.570	385.664	3,0
Nord Est	276.676	12.926	289.602	4,5
Centro	226.501	13.179	239.680	5,5
Sud	210.866	27.519	238.385	11,5
Isole	100.730	8.796	109.526	8,0
Totale	1.188.867	73.990	1.262.857	5,9

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Procedendo nell'analisi dei flussi, la Tabella 2.2.3 mostra più nel dettaglio le traiettorie degli stagisti, evidenziando come siano le regioni del Nord Italia, e soprattutto del Nord Ovest, ad essere le principali destinazioni delle esperienze svolte in mobilità geografica. Nel complesso, infatti il Nord Ovest raccoglie quasi il 42% (pari a quasi 31mila unità) dei tirocini svolti da persone domiciliate in un'altra area territoriale.

Tabella 2.2.3 - Tirocini svolti in una ripartizione geografica diversa da quella di domicilio del tirocinante. Valori assoluti e incidenza per area di domicilio. Totale 2014-2017


Domicilio	Destinazione					Totale
	Nord-Ovest	Nord-Est	Centro	Sud e isole		
VA						
Nord Ovest		4.807	3.283	2.110	1.370	11.570
Nord Est	8.486		2.352	1.343	745	12.926
Centro	7.008	3.332		2.349	490	13.179
Sud	10.958	5.129	10.715		717	27.519
Isole	4.343	1.807	2.138	508		8.796
Totale	30.795	15.075	18.488	6.310	3.322	73.990
%						
Nord Ovest		41,5	28,4	18,2	11,8	100
Nord Est	65,7		18,2	10,4	5,8	100
Centro	53,2	25,3		17,8	3,7	100
Sud	39,8	18,6	38,9		2,6	100
Isole	49,4	20,5	24,3	5,8		100
Totale	41,6	20,4	25,0	8,5	4,5	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Tale incidenza risente naturalmente della prossimità alla regione di domicilio, ma presenta valori molto elevati anche nel caso di distanze più marcate, risultando essere, per tutte le ripartizioni considerate, la destinazione principale. Prova ne sia che il 39,8% dei tirocinanti in mobilità provenienti dall'Italia del sud svolgono la loro esperienza di tirocinio nelle regioni del Nord Ovest, percentuale che per l'Italia insulare sale al 49,4%. Traiettorie simili si osservano per i tirocinanti provenienti dalle regioni centrali e del Nord Est: anche in questo caso, infatti, è l'area del Nord Ovest il principale collettore dei flussi di tirocinanti, con valori rispettivamente pari al 53,2% e al 65,7%.

Sono quindi le regioni dell'Italia del Nord Ovest e del Centro a presentare la maggior incidenza di tirocini svolti da persone provenienti da altre aree geografiche. In particolare il 7,6% del totale dei tirocini svolti nel Nord Ovest e il 7,5% di quelli svolti nell'Italia centrale hanno ospitato tirocinanti in mobilità (Figura 2.2.1).

Figura 2.2.1 – Tirocini svolti da individui domiciliati in altra ripartizione territoriale. Incidenza sul totale dei tirocini svolti nella regione di lavoro. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

All'interno delle macro ripartizioni che convogliano maggiormente i flussi dei tirocinanti "fuori sede", sono state individuate anche le singole regioni (Tabella 2.2.4) che, nell'arco del quadriennio considerato, sembrano presentare una maggior "capacità ricettiva". Al di là della Val d'Aosta, la cui elevata incidenza di tirocinanti domiciliati in altra regione⁵² va considerata alla luce dell'esiguo numero di tirocini attivati, sono Lombardia, Emilia Romagna e Lazio le regioni che presentano i tassi di immigrazione maggiori. Queste tre regioni, peraltro, raccolgono da sole il 58,2% del totale dei tirocini extraregionali, a fronte di una quota relativa calcolata sul complesso dei tirocini attivati del 39,1%. Sono quindi queste le regioni che polarizzano i flussi di ingresso e quelle cui va ricondotto gran parte del tasso di immigrazione delle rispettive ripartizioni territoriali.

⁵² Il 50% dei tirocinanti che svolgono uno stage in Valle d'Aosta proviene dalla regione Piemonte.

Tabella 2.2.4 – Tirocini svolti per regione e provincia autonoma in cui si è svolto il tirocinio e domicilio del tirocinante. Totale 2014-2017

Regione/Provincia autonoma in cui si è svolto il tirocinio	Totale tirocini		Di cui svolti da persone domiciliate in altra regione		
	VA	%	V.A.	Distribuzione %	Incidenza su tot. tirocini %
Valle d'Aosta	1.468	0,1	196	0,2	13,4
Lombardia	253.157	20,0	30.949	32,1	12,2
Emilia-Romagna	104.163	8,2	11.243	11,7	10,8
Lazio	137.593	10,9	13.839	14,4	10,1
Molise	7.068	0,6	631	0,7	8,9
Provincia di Trento	10.940	0,9	975	1,0	8,9
Toscana	54.758	4,3	4.567	4,7	8,3
Provincia di Bolzano	10.953	0,9	875	0,9	8,0
Abruzzo	25.916	2,1	1.965	2,0	7,6
Friuli-Venezia Giulia	18.173	1,4	1.334	1,4	7,3
Marche	35.264	2,8	2.466	2,6	7,0
Umbria	17.374	1,4	1.206	1,3	6,9
Liguria	30.074	2,4	1.977	2,1	6,6
Piemonte	120.190	9,5	7.033	7,3	5,9
Basilicata	14.492	1,1	817	0,8	5,6
Calabria	33.836	2,7	1.455	1,5	4,3
Veneto	147.522	11,7	6.238	6,5	4,2
Campania	73.542	5,8	2.823	2,9	3,8
Puglia	62.322	4,9	2.290	2,4	3,7
Sicilia	78.272	6,2	2.567	2,7	3,3
Sardegna	25.780	2,0	821	0,9	3,2
Totale	1.262.857	100,0	96.267	100,0	7,6

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Il quadro d'insieme fin qui tracciato dà conto sinteticamente dei flussi dei tirocini in mobilità geografica nazionale, tuttavia lo stesso non potrebbe dirsi completo, se non tracciando un breve identikit della platea dei tirocinanti interessati da questo fenomeno ed indagando quali, tra le principali variabili socio anagrafiche (sesso, età, titolo di studio posseduto, soggetto promotore, adesione o meno al Programma Garanzia Giovani ecc.) incide e favorisce più di altre, la mobilità territoriale dei partecipanti.

Tabella 2.2.5 - Quota di tirocini svolti in mobilità inter regionale e inter area per sesso. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Genere	Tirocini svolti		Totale tirocini	Tasso mobilità inter area	Tasso mobilità regionale
	Altra ripartizione	Altra regione			
Donne	36.954	48.253	634.008	5,8	7,6
Uomini	37.036	48.014	628.849	5,9	7,6
Totale	73.990	96.267	1.262.857	5,9	7,6

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

La distribuzione per genere, ad esempio, non evidenzia differenze significative nella platea dei tirocinanti in mobilità, platea che si presenta equamente ripartita tra i due sessi, sia nel caso della mobilità interregionale che in quella inter area. Anche i tassi di mobilità, in linea con i valori medi dei tirocini realizzati nella stessa sede del domicilio (Tabella 2.2.5), è sostanzialmente equivalente per entrambi i sessi, attestandosi attorno al 5,9% per gli spostamenti in altra ripartizione e al 7,6% per quelli interregionali.

Osservando, invece, la distribuzione per età dei partecipanti, si osserva che il fenomeno della mobilità geografica interessa soprattutto le fasce di età centrali. È fra gli individui appartenenti alla classe dei 25-29 anni, infatti, che i tassi presentano i valori più elevati (Tabella 2.2.6). In particolare, il volume degli stage realizzati da questi ultimi in altra ripartizione geografica rispetto a quella di domicilio rappresenta il 49% del totale dei tirocini in mobilità e presenta un tasso di mobilità, calcolato sia a livello di ripartizione che regionale, con valori quasi doppi rispetto al dato medio nazionale.

Di contro la fascia degli under 19 e soprattutto quella degli over 40 si caratterizzano per una scarsa propensione alla mobilità, soprattutto se la frequenza del tirocinio implica il trasferimento in altra ripartizione geografica.


Tabella 2.2.6 - Quota di tirocini svolti in mobilità inter regionale e inter area per fasce d'età. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Fasce d'età	Tirocini svolti		Totale tir	Tasso mobilità inter area	Tasso mobilità regionale
	Altra rip.	Altra reg.			
fino a 19 anni	4.050	6.009	197.553	2,1	3,0
20-24	22.663	30.175	455.300	5,0	6,6
25-29	36.201	45.393	355.519	10,2	12,8
30-39	8.556	11.047	131.181	6,5	8,4
40 e oltre	2.520	3.643	123.304	2,0	3,0
Totale	73.990	96.267	1.262.857	5,9	7,6

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Indubbiamente i vincoli familiari, economici e, non in ultimo, il non completamento del proprio progetto scolastico formativo, sono aspetti che incidono sulle diverse propensioni alla mobilità per età. Ma l'elemento che probabilmente risulta maggiormente discriminante è il differente titolo di studio posseduto dai partecipanti. La classe dei 25-29enni, infatti, presenta un'incidenza particolarmente elevata di laureati, pari al 46,6%, a fronte di valori che per la classe dei 20-24enni e dei 30-39enni risulta rispettivamente pari al 18% e al 26,3%; sono proprio coloro che possiedono un livello di istruzione terziario a presentare i tassi di mobilità più elevati (Figura 2.2.2).

Figura 2.2.2 - Incidenza dei tirocini svolti in mobilità inter regionale o inter area, per titolo di studio. Totale 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Tale propensione si riscontra sia per la mobilità interregionale che inter-area: nel primo caso la quota di tirocinanti in mobilità è del 17,3%, mentre il 13,8% dei laureati ha svolto un tirocinio in una ripartizione territoriale diversa da quella di domicilio. Valori molto lontani da quanto registrato per gli individui in possesso di un titolo di studio secondario o, al massimo, della licenza media. Peraltro, questi due ultimi aggregati presentano una propensione alla mobilità molto simile tra loro, a prescindere dall'area di spostamento considerata.

È stata, infine, osservata la variabile dell'adesione o meno al Programma Garanzia Giovani, per verificarne gli effetti in termini di mobilità territoriale tra i giovani con al massimo 30 anni d'età (Figura 2.2.3). Il confronto dei due sub insiemi mostra come l'adesione al Programma abbia incoraggiato maggiormente la partecipazione a tirocini nell'ambito del proprio territorio e che la mobilità geografica degli aderenti al Programma risulti un fenomeno abbastanza circoscritto e interessa in maniera trasversale tutte le ripartizioni territoriali, anche le regioni del Sud per le quali il numero degli spostamenti risulta drasticamente ridotto.

Figura 2.2.3 – Tasso di emigrazione per ripartizione territoriale e partecipazione al Programma Garanzia Giovani. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Non è agevole individuare le ragioni che abbiano determinato un maggior immobilismo, ma è lecito supporre che lo stesso possa essere messo in relazione in parte con la maggior complessità organizzativa e burocratica connessa al Programma, in parte anche con la composizione parzialmente diversa dei due gruppi: la distribuzione per titolo di studio, infatti, evidenzia che i giovani aderenti al Programma presentano titoli di studio di livello tendenzialmente più basso. Se, come abbiamo visto, il possesso di un titolo di istruzione terziaria ha fatto di frequente da volano per la mobilità, per questi giovani che al contrario ne sono sprovvisti, si è cercato di ottemperare con le iniziative previste dal Programma Garanzia Giovani in un'ottica di conciliazione tra aspettative e opportunità offerte nell'ambito del proprio territorio di appartenenza.

2.3 I soggetti promotori

Quadro complessivo e linee di tendenza

In Italia i principali soggetti promotori di tirocini extracurricolari sono i servizi per l'impiego, che nel periodo 2014-2017 hanno promosso complessivamente quasi 500mila tirocini, pari al 40% circa del totale dei tirocini attivati nel periodo in esame (Tabella 2.3.1).

Tabella 2.3.1 - Tirocini attivati per tipologia di soggetto promotore. Valori assoluti e %.
Totale 2014-2017


Soggetti Promotori	Tirocini attivati	
	V. A.	%
Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro	497.420	39,4
Centri di formazione professionale e/o orientamento pubblici e privati accreditati	235.165	18,6
Soggetti autorizzati all'intermediazione	213.076	16,9
Altro soggetto individuato dalla disciplina regionale	139.747	11,1
Università e Istituzioni di alta formazione	70.764	5,6
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, autorizzate dalla regione	30.656	2,4
Servizi di inserimento lavorativo per disabili	26.397	2,1
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali	25.521	2,0
Istituzioni scolastiche	18.292	1,4
N.A.	6.010	0,5
Totale	1.263.048	100

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Significative anche le quote di tirocini promossi dai centri di formazione/orientamento pubblici o privati accreditati e dai soggetti autorizzati all'intermediazione⁵³, che si attestano rispettivamente intorno al 18 e al 17%. Va inoltre evidenziato il fatto che l'11% dei tirocini avviati non siano stati attivati da soggetti promotori previsti dalle Linee guida, ma da altri soggetti individuati dalle diverse discipline regionali. Un dato che fa comprendere quanto l'autonomia legislativa delle Regioni abbia prodotto effetti concreti nell'attuazione dei tirocini. Va inoltre sottolineato come le università e le scuole facciano invece registrare quote di attivazioni decisamente residuali: le prime non arrivano al 6%, le seconde si fermano addirittura all'1,4%. Un dato preoccupante, spia del fatto che il tirocinio extracurricolare va sempre più "scollegandosi" dal mondo dell'istruzione. Benché i servizi per l'impiego abbiano fatto segnare la più alta percentuale di attivazioni nell'arco del quadriennio, se si osserva l'andamento per singola annualità si nota come nell'ultimo biennio registrino una flessione di 5 punti percentuali, passando dal 42% del 2014-2015 al 37% del 2016-2017 (Figura 2.3.1).

⁵³ I Soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del D.lgs. 276/03 sono le Agenzie per il lavoro e una serie di altri enti quali i Comuni, le Camere di Commercio, la Fondazione Consulenti del lavoro ecc. In proposito si vedano gli artt. 4, 5 e 6 del Decreto.

Figura 2.3.1 - I principali soggetti promotori: quote di attivazioni tra il 2014 e il 2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Il calo del numero complessivo di tirocini attivati in Italia tra il 2015 e il 2016 - passati da 349mila a 318mila - è dunque connesso alla netta diminuzione di attivazioni da parte dei servizi per l'impiego, che dai 149mila tirocini promossi nel 2015 sono passati ai 118mila del 2016 (Tabella 2.3.2).

Tabella 2.3.2 - Tirocini attivati per tipologia di soggetto promotore. Valori assoluti. Anni 2014-2017

Soggetti promotori	2014	2015	2016	2017	Totale
Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro	95.098	149.075	117.778	135.469	497.420
Centri di formazione professionale e/o orientamento pubblici e privati accreditati	30.716	61.436	68.646	74.367	235.165
Soggetti autorizzati all'intermediazione	27.959	55.427	58.010	71.680	213.076
Altro soggetto individuato dalla disciplina regionale	24.647	39.823	32.551	42.726	139.747
Università e Istituzioni di alta formazione	19.606	18.206	16.644	16.308	70.764
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, autorizzate dalla regione	6.133	8.147	8.055	8.321	30.656
Servizi di inserimento lavorativo per disabili	5.731	6.059	6.030	8.577	26.397
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali	6.170	6.447	6.471	6.433	25.521
Istituzioni scolastiche	4.776	4.652	4.450	4.414	18.292
N.A.	6.010	-	-	-	6.010
Totale	226.846	349.272	318.635	368.295	1.263.048


Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Sono invece decisamente aumentate le quote di tirocini attivati dai centri di formazione e orientamento e dai soggetti autorizzati all'intermediazione, che tra il 2014 e il 2017 hanno entrambi guadagnato 7 punti percentuali. Sostanzialmente stabili i soggetti individuati dalle discipline regionali, che nel quadriennio

oscillano tra il 10 e l'11%, mentre appaiono in netto calo le attivazioni delle università, che dall'8,6% del 2014 passano al 4,4% del 2017. Indubbiamente su questi andamenti influisce il massiccio utilizzo, a partire dal 2015, della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, che determina sia l'impennata delle attivazioni da parte dei centri di formazione e dei soggetti autorizzati all'intermediazione – promotori di quote molto consistenti di tirocini Garanzia Giovani - sia il calo delle università, decisamente poco attive in riferimento ai tirocini svolti nell'ambito del Programma.

Come si evince dalla Figura 2.3.2, infatti, tra il 2014 e il 2017 il 38% dei tirocini promossi dai centri di formazione professionale sono stati attivati nell'ambito del Programma. I tirocini realizzati nell'ambito di Garanzia Giovani costituiscono inoltre una quota consistente dei tirocini attivati dai servizi per l'impiego (30%), dai soggetti autorizzati all'intermediazione (28%), dalle istituzioni formative senza scopo di lucro (26%) e dai soggetti individuati dalle discipline regionali (25%). Scuole e università, invece, hanno utilizzato in modo marginale la misura Tirocini del Programma. I tirocini Garanzia Giovani rappresentano infatti il 10% dei tirocini promossi dalle scuole e appena l'8% di quelli promossi dalle università. Stesso discorso per le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali e per i servizi per i disabili, che hanno attivato quasi esclusivamente tirocini al di fuori di Garanzia Giovani.

Figura 2.3.2 - Soggetti promotori: quote di tirocini attivati nell'ambito del Programma Garanzia Giovani e al di fuori del Programma. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Distribuzione territoriale

Se si esaminano le quote di tirocini attivati da parte dei vari soggetti promotori nelle diverse aree territoriali del Paese, si osservano delle disomogeneità che dimostrano chiaramente come l'attività di promozione dei tirocini assuma declinazioni assai diverse a seconda dei territori di riferimento (Tabella 2.3.3). Nel Nord Ovest la quota di tirocini promossi dai servizi per l'impiego (28%) risulta decisamente più bassa

che nelle altre zone del Paese (11 punti percentuali sotto la media nazionale del 39,4%); in quest'area il servizio di promozione tirocini appare distribuito tra i centri di formazione (22% circa), i soggetti individuati dalle normative regionali e i soggetti autorizzati all'intermediazione (entrambi con quote intorno al 15%). Va segnalato inoltre che nel Nord Ovest le università hanno attivato quasi il 9% dei tirocini realizzati nella zona (3 punti percentuali sopra la media nazionale), mentre nelle altre aree del Paese le attivazioni effettuate dagli atenei oscillano tra il 3% del Sud e delle Isole e il 5% scarso del Centro e del Nord Est.

Nel Nord Est e al Sud le dinamiche dei servizi di promozione risultano abbastanza simili: identiche le quote di attivazione dei servizi per l'impiego (38%) e assai vicine quelle dei soggetti autorizzati all'intermediazione (rispettivamente 18 e 19%). La differenza più rilevante riguarda i centri di formazione professionale (più attivi nel Nord Est) e i soggetti individuati dalle normative regionali (13% al Sud e appena 4% nel Nord Est).

Al Centro la prevalenza dei servizi per l'impiego è nettissima (57%), mentre i centri di formazione, i soggetti autorizzati all'intermediazione e i soggetti individuati dalle discipline regionali si attestano su valori compresi tra l'8 e il 12%.

Nelle Isole, infine, tre sole tipologie di soggetti promotori hanno promosso l'85% dei tirocini realizzati: i servizi per l'impiego hanno un ruolo preponderante (46%), ma molto elevata è anche la quota dei soggetti autorizzati all'intermediazione (26%), mentre i soggetti individuati dalle normative regionali si attestano intorno al 13%.

Il servizio di promozione dei tirocini presenta dunque caratteristiche peculiari e ben distinte nelle diverse aree del Paese. Una situazione così differenziata ed eterogenea può dipendere da svariati fattori: i diversi assetti normativi in materia di tirocini, le differenze in termini di tipologie di tirocini promossi⁵⁴, i differenti contesti socio-economici e le peculiarità dei sistemi e servizi regionali per la formazione ed il lavoro.

Tabella 2.3.3 - Soggetti promotori: quote di tirocini attivati per ripartizione geografica. Valori %. Totale 2014-2017

Soggetti promotori	Area geografica				
	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud	Isole
Servizi per l'impiego	28,3	38,3	57,2	38,2	46,0
Università e Alta Formazione	8,9	4,7	4,7	2,7	3,3
Istituzioni scolastiche	2,1	1,0	1,1	1,4	1,2
Centri di formazione prof.	21,7	24,0	10,4	20,9	6,3
Comunità terapeutiche	2,5	2,4	1,2	1,4	2,4
Servizi di inserimento disabili	2,0	5,3	0,8	0,3	0,3
Istituzioni formative private	3,7	1,2	2,6	2,1	1,2
Soggetti autorizzati all'intermediazione	14,7	18,2	12,6	19,6	25,9
Altro soggetto regionale	15,5	4,5	8,8	13,2	13,3
N.A.	0,6	0,4	0,6	0,2	0,1
Totale	100	100	100	100	100

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

⁵⁴ Ad esempio nel Centro, al Sud e nelle Isole la percentuale di tirocini di inserimento/reinserimento è molto più elevata che nelle aree del Nord (80-85% contro 70%). Cfr. par. 2.1, Tabella 2.1.3.

I soggetti promotori per tipologie di tirocinio e categorie di tirocinanti

Il primo dato che emerge dall'analisi delle attivazioni per tipologie di tirocinio è che nel periodo 2014-2017 i servizi per l'impiego risultano essere i principali soggetti promotori non solo dei tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, ma anche, benché con un margine più ridotto, dei tirocini formativi e di orientamento (Tabella 2.3.4).


Tabella 2.3.4 - Soggetti promotori: tirocini attivati per tipologia di tirocinio. Valori assoluti. Totale 2014-2017

Soggetti Promotori	Tipologia di tirocinio		
	Tirocini di inserimento/ reinserimento	Tirocini formativi e di orientamento	Tirocini finalizzati all'inclusione sociale
Servizi per l'impiego	420.163	74.798	2.459
Università e Alta Formazione	5.976	64.781	7
Istituzioni scolastiche	4.460	13.795	37
Centri di formazione prof.	181.762	48.563	4.840
Comunità terap. enti aus. coop. soc.	17.514	5.938	2.069
Servizi di inserimento disabili	17.060	4.631	4.706
Istituzioni formative private	22.256	7.855	545
Soggetti autorizzati all'intermed.	176.735	35.646	695
Altro soggetto regionale	101.872	33.204	4.671
Totale	947.798	289.211	20.029

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

I servizi per l'impiego hanno promosso il 44% dei circa 950mila tirocini di inserimento/reinserimento attivati nel quadriennio (Figura 2.3.3). Com'era prevedibile, i servizi pubblici per il lavoro rappresentano il principale riferimento per i soggetti ospitanti che utilizzano questa tipologia di tirocini. Tuttavia anche i centri di formazione/orientamento (pubblici o privati accreditati) e i soggetti autorizzati all'intermediazione, entrambi con quote vicine al 20% del totale, si dimostrano molto attivi nella promozione di tirocini di inserimento/reinserimento.


Figura 2.3.3 - Soggetti promotori dei tirocini di inserimento/reinserimento. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Se era facilmente intuibile che i servizi per l'impiego detenessero il primato delle attivazioni dei tirocini di inserimento/reinserimento, risulta invece sorprendente che si collochino al primo posto anche nella promozione dei tirocini formativi e di orientamento: con circa 75mila attivazioni, i servizi per il lavoro hanno promosso più di un quarto dei quasi 290mila tirocini formativi e di orientamento avviati tra il 2014 e il 2017 (Figura 2.3.4).

Figura 2.3.4 - Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento. Valori %. Totale 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Un dato che stupisce: dal momento che questa tipologia di tirocini era rivolta a chi avesse conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi ed era finalizzata ad “agevolare l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro”, sarebbe stato lecito aspettarsi che fosse appannaggio pressoché esclusivo delle scuole, degli enti di formazione e degli atenei.

Ora, mentre le università e i centri di formazione fanno comunque registrare quote di attivazioni piuttosto consistenti (rispettivamente il 22,4% e il 16,8%), le scuole hanno invece promosso appena il 4,8% dei tirocini formativi e di orientamento attivati nel quadriennio.

In particolare è possibile rilevare che gli oltre 85mila tirocini formativi svolti da neodiplomati sono stati attivati prevalentemente dai servizi per l’impiego (37%), seguiti dai centri di formazione professionale e orientamento (19%) e dai soggetti autorizzati all’intermediazione (18,4%); le scuole - ovvero i soggetti naturalmente più idonei alla promozione di tirocini per neodiplomati - fanno registrare invece un modesto 6,8% (Figura 2.3.5). Presumibilmente gli istituti scolastici, impegnati nell’organizzazione dei percorsi di alternanza, non dispongono di servizi placement che accompagnino gli ex studenti nei percorsi di transizione dalla scuola al lavoro.


Figura 2.3.5 - Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento svolti da neodiplomati. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Più confortanti i dati relativi alle università, che hanno promosso il 43% dei circa 134mila tirocini formativi e di orientamento svolti da neolaureati (Figura 2.3.6). In effetti molte università offrono un efficace servizio di accompagnamento post-laurea, supportando gli ex studenti nella ricerca di opportunità di lavoro/ tirocinio e promuovendo percorsi di tirocinio extracurricolare.

Figura 2.3.6 - Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento svolti da neolaureati. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

D'altra parte, considerando che l'ateneo di provenienza è indubbiamente il soggetto più adatto a valutare la congruità dei contenuti formativi del tirocinio in relazione al percorso universitario appena concluso, sarebbe stato lecito aspettarsi una quota di attivazioni ancor più consistente. Invece, quote considerevoli di tirocini formativi e di orientamento svolti dai neolaureati sono stati attivati dai servizi per l'impiego (17,3%) e dai soggetti autorizzati all'intermediazione (12,4%), enti la cui attività di promozione dovrebbe concentrarsi sui tirocini di inserimento/reinserimento.

Tra il 2014 e il 2017 sono stati attivati circa 79mila tirocini per soggetti svantaggiati e 48mila per persone disabili.

Un quarto dei tirocini per soggetti svantaggiati sono stati promossi dai servizi per l'impiego, seguiti da vicino dai soggetti individuati dalle discipline regionali (22%). Un tasso così elevato di attivazioni da parte dei soggetti individuati dalle normative regionali dipende probabilmente dal fatto che i soggetti aggiunti dalle Regioni all'elenco dei promotori previsti dalle Linee guida sono perlopiù gli enti regionali accreditati per il lavoro, le ASL e, in alcuni casi, le associazioni di volontariato e promozione sociale: si tratta, sostanzialmente, di enti che operano attivamente per la promozione di attività in favore di persone in condizione di svantaggio. I tirocini destinati a soggetti disabili, invece, sono stati attivati prevalentemente dai servizi per l'impiego e dai servizi di inserimento lavorativo per disabili, che insieme - ciascuno con una quota pari al 30% - hanno attivato il 60% dei tirocini destinati a questa categoria di tirocinanti (Tabella 2.3.5).


Tabella 2.3.5 - Soggetti promotori dei tirocini per svantaggiati e disabili. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Soggetti Promotori	Categoria tirocinante			
	Soggetti svantaggiati		Soggetti disabili	
	V.A	%	V.A.	%
Servizi per l'impiego	20.884	26,3	14.484	30,1
Università e Alta Formazione	213	0,3	63	0,1
Istituzioni scolastiche	500	0,6	239	0,5
Centri di formazione prof	12.074	15,2	7.474	15,5
Comunità terapeutiche	11.604	14,6	2.922	6,1
Servizi di inserimento disabili	5.127	6,5	14.410	29,9
Istituzioni formative private	2.173	2,7	992	2,1
Soggetti autorizzati all'intermediazione	9.347	11,8	1.721	3,6
Altro soggetto regionale	17.423	22,0	5.817	12,1
Totale	79.345	100	48.122	100

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Decisamente esigua è infine la quota di attivazioni relative ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti⁵⁵ (Figura 2.3.7).

Figura 2.3.7 – Soggetti promotori dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale - Valori %. Totale 2016-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

⁵⁵ Questa tipologia di tirocini è stata istituita con l'Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, con cui sono state adottate le "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione". I primi dati significativi relativi a questa tipologia di tirocini vengono registrati nelle Comunicazioni Obbligatorie a partire dal 2016.

I circa 20mila tirocini finalizzati all'inclusione sociale attivati nel periodo 2016-2017 sono stati promossi prevalentemente dai centri di formazione e orientamento (24,2%), dai servizi di inserimento per disabili (23,5%) e da soggetti individuati dalle discipline regionali (23,3%). È abbastanza singolare che le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali - soggetti attivi nella promozione di attività finalizzate all'inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio – non vadano oltre un modesto 10%.

2.4 I soggetti ospitanti

Più di 1 azienda su 10 ha avviato tirocini extracurricolari in Italia fra il 2014 e il 2017 (Tabella 2.4.1): sono 401.705 imprese che hanno attivato 1.263.048 tirocini nel periodo considerato, su 2.986.336 aziende che hanno generato almeno una Comunicazione Obbligatoria (CO), con un numero medio di poco più di 2 tirocini per impresa. Nel quadriennio si registra un aumento del 71,7% delle aziende coinvolte, pari a 72.328 unità (cfr. Paragrafo 2.1).

Tabella 2.4.1 - Incidenza imprese che hanno attivato tirocini su totale imprese con CO e numero medio tirocini per impresa. Totale 2014-2017

Anni	Imprese che hanno attivato tirocini	Tot. Imprese che hanno movimentato CO nel periodo	Incidenza imprese che hanno avviato tirocini(*)	Totale tirocini	Nr. medio di tirocini per impresa
2014-2017	401.705	2.986.336	13,5	1.263.048	2,1

(*) L'incidenza è calcolata in relazione alle imprese che nel periodo abbiano proceduto almeno ad un'assunzione o all'avvio di un tirocinio

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Le variazioni annuali nel periodo segnano un picco fra il 2014 e il 2015 (anno dell'avvio in tutte le regioni italiane del Programma Garanzia Giovani⁵⁶), pari al 73,6% delle imprese coinvolte, un calo nel 2016 del 12,5% (probabilmente dovuto al ritardo nell'emanazione di molti bandi regionali collegati al Programma GG) e una ripresa nell'anno successivo con un piccolo incremento pari al 13% (Tabella 2.4.2). L'anno dove risulta più elevata l'incidenza delle imprese che hanno avviato tirocini sul totale delle aziende che hanno effettuato Comunicazioni Obbligatorie è il 2017, segno di una costante crescita nell'utilizzo dello strumento da parte delle aziende.

⁵⁶ Come noto, il Programma GG prevede fra le misure di inserimento al lavoro per i NEET, tirocini extracurricolari finanziati e incentivi alle aziende che assumono gli stagisti alla fine del tirocinio.


Tabella 2.4.2 - Imprese e tirocini, variazione % sull'annualità precedente e numero medio tirocini per impresa. Anni 2014-2017

Anno	Imprese che hanno attivato tirocini			Tirocini		Nr. medio tirocini per impresa
	Valore assoluto	Variazioni % sull'annualità precedente	Incidenza imprese che hanno avviato tirocini (*)	Valore assoluto	Variazioni % sull'annualità precedente	
2014	100.934	-	7,2	226.846	-	2,3
2015	175.229	73,6	11,5	349.272	54	2
2016	153.323	-12,5	11	318.635	-8,8	2,1
2017	173.262	13	11,8	368.295	15,6	2,1

(*) L'incidenza è calcolata in relazione alle imprese che nell'anno abbiano proceduto almeno ad un'assunzione o all'avvio di un tirocinio
 Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Stesso andamento subiscono i tirocini che crescono del 54% nel 2015 rispetto all'anno precedente, calano di quasi 9 punti percentuali nel 2016 (meno delle aziende) e riprendono di oltre il 15% nell'anno successivo. Il 2014 è l'anno in cui risulta leggermente più consistente il numero medio di tirocini per impresa. Circa 1/3 delle imprese che hanno ospitato almeno un tirocinante nell'anno non ha, nella stessa annualità, proceduto ad attivare alcun tipo di contratto di lavoro con altri soggetti (Figura 2.4.1).

Figura 2.4.1 - Imprese che nell'anno hanno avviato almeno un tirocinio e non hanno attivato rapporti di lavoro. VA e incidenza su totale imprese che hanno avviato almeno un tirocinio. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Nel 67,4% dei casi le aziende che hanno ospitato tirocini sono presenti in una sola annualità nell'arco di tempo considerato, mentre ben il 71,3% delle imprese che li hanno avviati in più annualità, lo hanno fatto in due o più anni consecutivi fra di loro. In particolare, poco meno del 20% di aziende hanno realizzato stage in 2 annualità diverse, che risultano però consecutive nel 66,4% dei casi (Tabella 2.4.3). Fra le imprese che hanno svolto tirocini in 3 anni diversi, ossia l'8,2% dell'universo coinvolto, oltre il 67% li ha effettuati in 4 annualità consecutive. Non arrivano al 5% le aziende che hanno attivato stage in maniera continuativa in ciascuno dei 4 anni del periodo esaminato.

Tabella 2.4.3 - Imprese che hanno avviato un tirocinio extracurricolare per numero di annualità e per continuità nell'avvio del tirocinio. Totale 2014-2017

Anni di presenza	VA	%	% imprese "continue"
1	270.638	67,4	0,0
2	79.561	19,8	66,4
3	33.036	8,2	67,1
4	18.470	4,6	100,0
Totale imprese	401.705	100	71,3

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Se da un lato il Nord Ovest è l'area all'interno della quale si rileva il numero più alto di imprese con tirocini (25,8%) sul totale delle aziende che hanno avviato stage in Italia fra il 2014 e il 2017 (Tabella 2.4.4), è il Nord Est quello che nello stesso periodo ospita il maggior numero di aziende con stage (15,4%) sul totale delle imprese che effettuano CO in quest'area, seguito dalle Isole (14,5%), e, a poca distanza, dal Nord Ovest (14,1%), mentre Centro e Sud si allineano ad un più modesto 12%. Nella ripartizione delle Isole è la Sicilia (Figura 2.4.4) che traina l'area per il boom di imprese con tirocini nel 2015 (24,6%), in coincidenza dell'avvio del Programma Garanzia Giovani (vedi anche Par. 2.1). Questa ripartizione si attesta invece all'ultimo posto nell'arco del quadriennio (11,5%), per quanto riguarda la distribuzione di aziende con stage sul complesso delle imprese italiane che hanno fatto ricorso all'istituto.

La Lombardia (Nord Ovest) è la regione che nel periodo considerato ha ospitato il maggior numero di aziende con tirocini (14%) sul totale delle imprese che in Italia hanno utilizzato questo strumento, mentre il Molise, sempre nel quadriennio, è quella che ha avuto più imprese con stage (24,1%) sul totale delle aziende con CO presenti nella regione.

All'ultimo posto nel periodo in esame troviamo da un lato la Provincia di Trento per quanto riguarda la distribuzione di imprese con tirocini (0,6%) sul totale delle aziende con stage in Italia, dall'altro la Toscana, dove soltanto il 7,3% di aziende ha avviato stage, sul totale delle imprese che hanno effettuato CO in questa regione.

Tabella 2.4.4 - Incidenza e distribuzione delle imprese con tirocini per ripartizione geografica e regione. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Ripartizione/regione	V. A. (*)	%	Incidenza su totale imprese (**)
Nord-Ovest	103.655	25,8	14,1
Nord-Est	90.010	22,4	15,4
Centro	83.002	20,7	12,0
Sud	78.680	19,6	12,0
Isole	46.351	11,5	14,5
N.A.	7	-	-
Piemonte	37.544	9,3	19,4
Valle D'Aosta	572	0,1	7,8
Lombardia	56.268	14,0	12,5
Veneto	48.015	12,0	20,8
Friuli Venezia Giulia.	6.628	1,6	12,7
Liguria	9.271	2,3	10,8
Emilia-Romagna	29.555	7,4	12,3
Toscana	16.074	4,0	7,3
Umbria	7.060	1,8	13,9
Marche	13.392	3,3	15,6
Lazio	46.476	11,6	14,0
Abruzzo	10.683	2,7	15,9
Molise	3.448	0,9	24,1
Campania	22.122	5,5	9,1
Puglia	25.796	6,4	13,0
Basilicata	5.887	1,5	21,6
Calabria	10.744	2,7	10,1
Sicilia	36.618	9,1	17,1
Sardegna	9.733	2,4	9,3
Provincia Autonoma di Bolzano	3.206	0,8	10,5
Provincia Autonoma di Trento	2.606	0,6	8,8
Totale	401.705	100,0	13,5

(*) Imprese che nel periodo hanno ospitato almeno un tirocinio


(**) L'incidenza è calcolata sulle imprese che, nel periodo, hanno proceduto almeno ad un'assunzione o ospitato almeno un tirocinio

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Volendo approfondire, se andiamo ad esaminare la distribuzione annuale delle imprese con tirocini sul complesso delle aziende che li promuovono a livello nazionale (Figura 2.4.2), vediamo che il Nord parte in vantaggio (in particolare il Nord-Ovest che nel 2014 rappresentava quasi 1/3 delle aziende con stage in Italia), per poi rallentare in favore delle imprese del Sud e delle Isole, le cui aziende con tirocini crescono complessivamente fra il 2014 e il 2017 di quasi 6 punti percentuali, mentre calano leggermente nel periodo al Centro e al Nord (- 4% nel Nord-Est). In particolare, nel 2015 il Nord e il Centro scendono (mentre il Sud e le Isole, come già commentato, svettano), per poi risalire nel 2016, Sud compreso, con l'esclusione questa volta delle Isole che crollano e poi rimontano l'anno successivo di poco più di 2 punti percentuali.

Nel 2017 le imprese del Sud e del Centro rallentano l'accoglienza di tirocinanti, mentre il Nord nel suo complesso la riprende gradualmente, anche se lontano dai livelli del 2014.


Figura 2.4.2 – Distribuzione annuale delle imprese con tirocini per ripartizione. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Se analizziamo parallelamente l'andamento annuale dell'incidenza delle imprese con tirocini sul totale delle aziende in ciascuna ripartizione, notiamo un trend crescente in tutte le aree e, di conseguenza nelle stesse regioni, con alcuni fenomeni particolarmente incisivi (Figura 2.4.3 e Figura 2.4.4). Vediamo in particolare sempre il Nord-Est guidato dal Veneto, che parte per primo nel 2014, rimane indietro, come tutte le altre ripartizioni, nel 2015 in favore delle Isole (dove l'incidenza delle imprese siciliane con tirocini, lo ricordiamo è stata del 24,6%), cresce ancora nel 2016 più delle altre aree (mentre crollano le Isole) e arretra leggermente rispetto al Nord Ovest dominato dal Piemonte nel 2017, che conquista il primato alla fine del quadriennio.


Figura 2.4.3 – Incidenza annuale delle imprese con tirocini per ripartizione. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Nel 2015 il Sud vede aumentare l'incidenza delle aziende che effettuano tirocini soprattutto in Basilicata (23,6%) e nel Molise (17,2), segno manifesto degli importanti investimenti fatti da queste regioni (Figura 2.4.4) nella misura del Programma GG dedicata ai tirocini. Nel Molise in particolare il trend prosegue nel 2016 (22,8%). Nel Centro l'incidenza delle aziende con tirocini sul totale delle imprese che effettuano CO in quest'area cresce più lentamente rispetto alle altre ripartizioni, con performance più incisive nella Regione Marche e nel Lazio (Figura 2.4.4): mentre nella prima l'anno con il maggior numero di aziende che hanno effettuato stage è stato il 2017 (15,5%), nella seconda è stato invece il 2016, a cui è seguito un modesto calo di poco più di 1 punto percentuale l'anno successivo (dal 14,7% al 13,6%), forse anche a causa dell'elevata indennità mensile (800 euro), prevista per i tirocinanti dalla nuova normativa entrata in vigore il 1 ottobre 2017 (cfr. Paragrafo 1.4).

Figura 2.4.4 – Incidenza annuale delle imprese con tirocini per regione. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Su 1.263.048 tirocini avviati nel quadriennio (Tabella 2.4.5), il settore che ha accolto il maggior numero di tirocinanti è quello del Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato (23,3%)⁵⁷, seguito dal Commercio (22%) e dal comparto Altri servizi (19,6%)⁵⁸. In questo caso l'incidenza delle imprese del settore Altri servizi che hanno avviato tirocini sul totale delle aziende del comparto è piuttosto bassa (5,7%), mentre sono sempre al primo posto le imprese del settore Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato (26%), al secondo le aziende del settore dell'industria in senso stretto (25,1%), al terzo troviamo le imprese commerciali (22%).

Tabella 2.4.5 - Imprese e tirocini avviati per settore nel periodo 2014-2017. Valori assoluti e %

	Imprese che hanno avviato tirocini (*)			Tirocini avviati	
	V.A.	%	Incidenza su tot. Imprese(**)	V.A.	%
Agricoltura	7.489	1,9	3,2	17.030	1,3
Industria in s.s.	66.484	16,6	25,1	235.944	18,7
Costruzioni	25.897	6,4	10,7	46.794	3,7
Commercio	86.071	21,4	22,0	279.509	22,1
Alloggio e Ristorazione	56.286	14,0	18,9	142.199	11,3
Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato	90.721	22,6	26,0	293.671	23,3
Altri servizi	68.757	17,1	5,7	247.901	19,6
Totale	401.705	100,0	13,5	1.263.048	100,0

(*) Imprese che nel periodo hanno ospitato almeno un tirocinio

(**) L'incidenza è calcolata sulle imprese che, nel periodo, hanno proceduto almeno ad un'assunzione o ospitato almeno un tirocinio


Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

⁵⁷ Il settore in questione raccoglie i seguenti comparti: Trasporto e magazzinaggio; Servizi di informazione e comunicazione; Attività finanziarie e assicurative; Attività immobiliari; Attività professionali, scientifiche e tecniche; Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (vedi Classificazione ATECO 2007).

⁵⁸ Questo settore include i seguenti comparti: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (Classificazione ATECO 2007).

Tutti i settori, inoltre, hanno conosciuto nel quadriennio un incremento dell'incidenza delle imprese che hanno avviato tirocini. Particolarmente rilevante è la crescita relativa ai comparti del Commercio, dell'Alloggio e ristorazione e del Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato che, dal 2014 al 2017, hanno visto crescere le incidenze relative tra i 6 e i 7,5 punti percentuali (Figura 2.4.5).

Figura 2.4.5 - Incidenza imprese(*) che ospitano tirocini per settore. Anni 2014 e 2017



(*) L'incidenza è calcolata sulle imprese che, nel periodo, hanno proceduto almeno ad un'assunzione o ospitato almeno un tirocinio
 Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Il settore col maggior numero di aziende che nel quadriennio hanno avviato solo tirocini e non hanno assunto è sempre quello del Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato (27,4%), seguito dal comparto Altri servizi (22%) e, a breve distanza, dal Commercio (19,7%). Ricordiamo, come specificato nella nota 57, che il settore del Trasporto e altri servizi di mercato include fra i vari comparti, anche quelli relativi alle Attività professionali, scientifiche e tecniche e ai Servizi di informazione e comunicazione, spesso rappresentati da aziende con tanti collaboratori e molti stagisti. Significativa nel periodo considerato l'incidenza percentuale del numero di stage (13%) fatti nelle imprese agricole che hanno movimentato CO solo per tirocini, sul totale degli stage svolti nelle aziende del comparto, che hanno avviato sia tirocini sia altri rapporti di lavoro (Tabella 2.4.6).

Tabella 2.4.6 - Imprese per settore che hanno movimentato esclusivamente CO per tirocini nel periodo 2014-2017. Valori %

Settore	Incidenza imprese con solo tirocini su tot. imprese con tirocini e rapporti di lavoro	Incidenza tirocini su totale tirocini attivati
Agricoltura	19,4	13,1
Industria	9,8	4
Costruzioni	15,7	11
Commercio	19,7	8
Alloggio e Ristorazione	11	6
Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato	27,4	11,3
Altri servizi	22	10
Totale	18,7	8,4

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Altro elemento interessante è quello relativo all'incidenza delle professioni prevalenti per le quali le aziende formano i tirocinanti all'interno dei diversi settori economici (Tabella 2.4.7). Ad esempio, in agricoltura, che ha il numero più basso di tirocini avviati, ben oltre un terzo degli stagisti (37,7%) viene inserito all'interno delle professioni non qualificate nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca, mentre nel settore dell'Alloggio e ristorazione sono inseriti per la stragrande maggioranza (72,6%) tirocinanti qualificati appunto nelle attività ricettive e della ristorazione, così come nel Commercio (58,5%). Nelle Costruzioni vengono inseriti per lo più tirocinanti come artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici⁵⁹ (36,4%).

Tabella 2.4.7 - Incidenza della professione prevalente per settore. Totale 2014-17

Settore	Professione	Incidenza della professione prevalente per settore
Agricoltura	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca	37,7
Industria in s.s.	Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	11,3
Costruzioni	Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	36,4
Commercio	Professioni qualificate nelle attività commerciali	58,5
Alloggio e Ristorazione	Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione	72,6
Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato	Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio	28,0
Altri servizi	Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio	19,4
Totale	Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio	15,2

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

⁵⁹ Cfr. nella Banca Dati Professioni Excelsior il link https://excelsior.unioncamere.net/banca-dati-professioni/bdprof_nav.php?cod=612

Più variegato invece il panorama delle professioni nell'Industria in senso stretto, dove poco più di 1 tirocinante su 10 viene formato per le professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione. Le professioni più frequenti, trasversali a tutti i settori di attività, nelle quali si sono cimentati i tirocinanti nel quadriennio, sono quelle degli impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio.

Questo gruppo professionale è prevalente anche fra gli stagisti inseriti nel settore del Trasporto, magazzino e altri servizi di mercato (28%), che, come descritto più avanti, possiedono soprattutto un diploma di istruzione terziaria.

La fascia d'età che nel quadriennio raccoglie il maggior numero di tirocinanti in tutti i settori di attività è quella fra i 20 e i 24 anni, con l'esclusione del settore Trasporto, magazzino e altri servizi di mercato, dove prevalgono i 25-29enni (Tabella 2.4.8).

Tabella 2.4.8 - Fascia d'età dei tirocinanti per settore nel periodo 2014-2017. Valori %

Settore	fino a 19 anni	20-24	25-29	30-39	40 e oltre	Totale
Agricoltura	15,6	29,2	22,6	14,4	18,2	100
Industria in senso stretto	18,9	37,8	27,8	8,6	6,9	100
Costruzioni	25,7	35,9	23,1	9,0	6,4	100
Commercio	17,3	43,6	25,4	8,4	5,4	100
Alloggio e Ristorazione	26,5	39,9	18,8	8,6	6,2	100
Trasporto, magazzino e Altri servizi di mercato	7,8	33,9	40,0	10,8	7,4	100
Altri servizi	11,9	26,7	24,2	14,8	22,3	100
Totale	15,6	36,1	28,2	10,4	9,8	100

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Il diploma è stato il titolo di studio più richiesto ai tirocinanti nel periodo considerato in tutti i settori di attività (Tabella 2.4.9), escluso nel settore dell'Agricoltura, dove prevalgono gli stagisti con la terza media (34%) e, dal lato opposto, come accennato, nel settore Trasporto, magazzino e altri servizi di mercato, dove hanno più spazio i tirocinanti laureati (42,6%).

Tabella 2.4.9 - Livello d'istruzione dei tirocinanti per settore nel periodo 2014-2017. Valori %

Titolo di studio	Fino Licenza elementare	Licenza media	Dip. secondaria superiore	Istruzione terziaria	Totale
Agricoltura	28,3	33,8	28,6	9,3	100
Industria in senso stretto	8,6	21,4	45,1	25,0	100
Costruzioni	10,0	28,0	49,0	13,0	100
Commercio	9,4	21,2	54,2	15,2	100
Alloggio e Ristorazione	14,6	31,8	47,3	6,3	100
Trasporto, mag. e a. s. m.	7,4	11,6	38,5	42,6	100
Altri servizi	11,3	28,4	40,9	19,4	100
Totale	10,0	22,0	44,9	23,1	100

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Se andiamo infine ad esaminare nel quadriennio la distribuzione settoriale dei tirocini finanziati e non finanziati dal Programma Garanzia Giovani (Tabella 2.4.10), non vi sono differenze significative fra i due gruppi, se non di pochi punti percentuali e, in particolare, nei seguenti settori: Altri servizi, dove sono più numerosi i tirocini non finanziati (+3,2%), Commercio, dove prevalgono i tirocini GG (+3%) e Trasporto, magazzinaggio e altri servizi di mercato, dove gli stage non finanziati sono di poco superiori ai tirocini GG (+2,3%).

Tabella 2.4.10 - Tirocini svolti al di fuori e nell'ambito del Programma GG nel periodo 2014-2017. Valori assoluti e %

Settore	Valori assoluti			Distribuzione %		
	Non aderenti a GG	Aderenti a GG	Totale	Non aderenti a GG	Aderenti a GG	Totale
Agricoltura	12.160	4.694	16.854	1,3	1,3	1,3
Industria in senso stretto	169.299	67.090	236.389	18,7	18,9	18,7
Costruzioni	29.815	16.795	46.610	3,3	4,7	3,7
Commercio	192.998	86.464	279.462	21,3	24,3	22,1
Alloggio e Ristorazione	99.446	41.646	141.092	11,0	11,7	11,2
Trasporto, imm. e a.s.m.	218.461	77.599	296.060	24,1	21,8	23,4
Altri servizi	185.264	61.317	246.581	20,4	17,2	19,5
Totale	907.443	355.605	1.263.048	100,0	100,0	100,0

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Un piccolo ma significativo numero di tirocini si è svolto in enti ed organizzazioni della Pubblica Amministrazione (PA) fra il 2014 e il 2017: sono tutti tirocini non finanziati dal Programma GG, che non lo consente, ma spesso rientranti in altri Programmi promossi dalle singole Regioni, che godono di finanziamenti ad hoc. L'anno in cui i tirocini promossi nella PA hanno raggiunto quote percentualmente più rilevanti è stato il 2014, con il 6,7% di stage svolti in questo settore sul totale dei tirocini avviati nell'anno (Tabella 2.4.11).

Tabella 2.4.11 - Tirocini avviati nella PA. Valori assoluti e %. Anni 2014-2017

Anno	Non PA	PA	Totale	% PA
2014	211.722	15.124	226.846	6,7
2015	331.365	17.907	349.272	5,1
2016	306.372	12.263	318.635	3,8
2017	347.291	21.004	368.295	5,7

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

La Calabria e la Basilicata, rispettivamente con il 32,8% e quasi il 31% di tirocini realizzati nella PA (Tabella 2.4.12), distanziano di gran lunga le altre Regioni per il numero di stage svolti nel comparto, rispetto ai tirocini effettuati negli altri settori economici. Anche la Provincia di Bolzano (15,1%) e, a seguire, la Campania (11%), utilizzano con una certa frequenza il tirocinio per far esperienza nella Pubblica Amministrazione, dove peraltro, notoriamente, si può essere inseriti soltanto con concorsi pubblici, con l'eccezione di quelle amministrazioni che consentono periodi di collaborazione più o meno lunghi. Le Regioni dove i tirocini nella PA sono meno frequenti sono invece rispettivamente la Sicilia (1,4%), il Piemonte (1,8%)

e la Valle d'Aosta (2,4). Un caso a parte possono essere considerati i tirocini nella PA svolti al di fuori dei confini italiani, probabilmente presso Ambasciate, Istituti di cultura, Camere di commercio e via dicendo, i quali, su un totale di soli 115 stage effettuati all'estero nel quadriennio, raggiungono il 20%.

Tabella 2.4.12 - I tirocini svolti nella PA per Regione. Totale 2014-2017

Regione	Non PA	PA	Totale	Incidenza
Calabria	22.731	11.118	33.849	32,8
Basilicata	10.009	4.483	14.492	30,9
Bolzano	9.301	1.652	10.953	15,1
Campania	65.453	8.089	73.542	11,0
Trento	9.954	986	10.940	9,0
Molise	6.442	626	7.068	8,9
Toscana	50.838	3.920	54.758	7,2
Sardegna	24.170	1.663	25.833	6,4
Abruzzo	24.265	1.651	25.916	6,4
Marche	33.023	2.241	35.264	6,4
Emilia-Romagna	98.684	5.481	104.165	5,3
Friuli-Venezia Giulia	17.421	753	18.174	4,1
Umbria	16.676	699	17.375	4,0
Lazio	132.676	4.917	137.593	3,6
Liguria	29.012	1.062	30.074	3,5
Puglia	60.412	1.910	62.322	3,1
Veneto	143.066	4.457	147.523	3,0
Lombardia	245.881	7.279	253.160	2,9
Valle d'Aosta	1.433	35	1.468	2,4
Piemonte	118.071	2.120	120.191	1,8
Sicilia	77.140	1.133	78.273	1,4
N.A.(*)	92	23	115	20,0
Totale	1.196.750	66.298	1.263.048	5,3

(*) Tirocini effettuati in Comuni non specificati o di recente istituzione o al di fuori del territorio italiano

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

2.5 Le categorie di tirocinanti

L'esame dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie consente di analizzare la distribuzione, per le singole annualità del quadriennio 2014-2017, delle diverse categorie di tirocinanti (disoccupati/inoccupati, lavoratori in mobilità/cassa integrazione, neoqualificati, neodiplomati, neolaureati, neodottorati, soggetti svantaggiati, disabili e persone prese in carico dai servizi sociali) e di individuare, per ciascuna categoria, le classi di età ed il livello di istruzione.

I disoccupati e gli inoccupati sono i principali beneficiari di tirocini extracurricolari: nel periodo 2014-2017 hanno effettuato oltre 850mila tirocini, pari al 67,4% del totale; accorpando questa categoria anche ai lavoratori in mobilità/cassa integrazione, si arriva ad un 68,4% (Tabella 2.5.1).

Con un'incidenza decisamente inferiore si collocano i tirocini effettuati da soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi che raggiungono nel complesso uno scarso 20%. Di questi il 10,6% sono tirocini svolti da neolaureati e il 6,8% da neodiplomati.

Infine l'11,7% sono tirocini effettuati da soggetti deboli: svantaggiati (6,3%), disabili (3,8%) e persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari (1,6%)⁶⁰.

Tabella 2.5.1 - Tirocini attivati per categoria tirocinanti e singola annualità. Valori assoluti e %. Anni 2014-2017

Categorie tirocinanti	2014		2015		2016		2017		Totale	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Disoccupato/Inoccupato	131.061	57,8	246.878	70,7	219.887	69,0	253.355	68,8	851.181	67,4
Lavoro in mobilità/CIG	3.865	1,7	4.310	1,2	982	0,3	3.168	0,9	12.325	1,0
Neoqualificato	5.600	2,5	6.483	1,9	6.445	2,0	6.625	1,8	25.153	2,0
Neodiplomato	19.100	8,4	21.353	6,1	21.171	6,6	23.796	6,5	85.420	6,8
Neolaureato	31.334	13,8	34.378	9,8	34.098	10,7	34.115	9,3	133.925	10,6
Neodottorato	552	0,2	347	0,1	292	0,1	347	0,1	1.538	0,1
Soggetto svantaggiato	17.044	7,5	21.927	6,3	18.722	5,9	21.652	5,9	79.345	6,3
Disabile	12.276	5,4	13.575	3,9	10.871	3,4	11.400	3,1	48.122	3,8
Persona presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari	4	0,0	21	0,0	6.167	1,9	13.837	3,8	20.029	1,6
N.A.	6.010	2,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6.010	0,5
Totale	226.846	100	349.272	100	318.635	100	368.295	100	1.263.048	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Per quanto riguarda l'andamento nelle singole annualità il dato maggiormente significativo è senz'altro l'impennata di tirocini promossi per disoccupati e inoccupati nel 2015 - probabilmente per effetto del Programma Garanzia Giovani (vedi par. 1.3) - che dai 131mila del 2014 passano ad oltre 246mila, arrivando a quota 70,7% sul totale dei tirocini attivati nell'anno.


Nel 2015 tutte le altre categorie di tirocinanti (ad eccezione dei neodottorati), pur aumentando nei valori assoluti rispetto al 2014, presentano percentuali relative inferiori proprio a causa della schiacciante incidenza dei tirocini attivati per disoccupati/inoccupati.

Da segnalare anche la singolare contrazione dei tirocini avviati per lavoratori in mobilità o cassa integrazione che, solo nel 2016, non raggiungono neanche il migliaio, mentre nelle altre annualità esaminate fanno registrare dai 3 ai 4.300 tirocini.

Per quanto riguarda la distribuzione dei tirocini per classe di età (Figura 2.5.1), va ovviamente tenuta in considerazione la natura dello strumento, finalizzato in via primaria a favorire la transizione scuola-lavoro o il primo ingresso (o eventualmente il reinserimento) nel mondo produttivo. Nell'intero quadriennio quasi l'80% dei tirocini viene svolto, infatti, da individui al di sotto dei 30 anni.

⁶⁰ Va ricordato che i tirocini per le persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari sono stati istituiti con l'Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015. Tale categoria, pertanto, risulta numericamente significativa solo a partire dal 2016.

Figura 2.5.1 - Classi di età dei tirocinanti. Valori %. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Nella fascia dei giovanissimi, sotto i 20 anni, che registra un'incidenza sul totale del 15,6%, i tirocini svolti da disoccupati sfiorano il 60%, mentre i tirocini avviati da ragazzi in transizione scuola-lavoro oltrepassano il 31%. Le fasce deboli di giovanissimi rappresentano l'8,2%, costituiti soprattutto da soggetti svantaggiati (Tabella 2.5.2).

Il 64% sul totale dei tirocini nel quadriennio considerato è svolto da giovani fra i 20 e i 30 anni. I disoccupati/inoccupati rappresentano quasi il 75% nella fascia d'età 20-24 ed oltre il 69% nella fascia d'età 25-29. È ovviamente in queste classi di età che si registra la maggiore quota di tirocini svolti da neolaureati (10,7% per la fascia 20-24 e 21,5% per la fascia 25-29). Tra i 20-30enni i tirocini per soggetti svantaggiati non arrivano al 4%, mentre quelli attivati per disabili rappresentano appena il 2,1%. All'estremo opposto, i tirocini promossi per gli ultra quarantenni si dividono abbastanza equamente fra quelli per disoccupati (47,7%) e quelli attivati per le cosiddette fasce deboli che coprono il 43% del totale.


Tabella 2.5.2 - Tirocini attivati per categoria tirocinanti e classe di età. Valori assoluti e %. Anni 2014-2017

Categorie tirocinanti	Fino a 19 anni		20-24		25-29		30-39		40 e oltre		Totale	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
Disoccupato/ Inoccupato	117.613	59,5	339.795	74,6	246.364	69,3	88.596	67,5	58.813	47,7	851.181	67,4
Lavoro in mobilità/CIG	47	0,0	321	0,1	698	0,2	2.647	2,0	8.612	7,0	12.325	1,0
Neoqualificato	16.344	8,3	4.699	1,0	2.158	0,6	1.086	0,8	866	0,7	25.153	2,0
Neodiplomato	46.234	23,4	32.458	7,1	5.167	1,5	1.095	0,8	466	0,4	85.420	6,8
Neolaureato	516	0,3	48.736	10,7	76.279	21,5	7.672	5,8	722	0,6	133.925	10,6
Neodottorato	5	0,0	272	0,1	785	0,2	428	0,3	48	0,0	1.538	0,1
Soggetto svantaggiato	12.776	6,5	15.230	3,3	12.945	3,6	14.523	11,1	23.871	19,4	79.345	6,3
Disabile	1.637	0,8	9.538	2,1	7.378	2,1	10.260	7,8	19.309	15,7	48.122	3,8
Persona presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari	1.798	0,9	2.524	0,6	2.000	0,6	3.960	3,0	9.747	7,9	20.029	1,6
N.A.	602	0,3	1.789	0,4	1.828	0,5	937	0,7	854	0,7	6.010	0,5
Totale	197.572	100	455.362	100	355.602	100	131.204	100	123.308	100	1.263.048	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Abbastanza interessante è anche considerare la distribuzione dei tirocini per disoccupati/inoccupati a seconda della classe di età (Figura 2.5.2). Degli oltre 851mila tirocini per disoccupati svolti nel quadriennio in esame, il 13,8% è rappresentato da giovanissimi sotto i 20 anni, quasi il 40% da 20-24enni, il 28,9% da ragazzi fra i 25 e i 29 anni, mentre le persone con 30-40 anni e gli ultraquarantenni rappresentano rispettivamente il 10,4% e il 6,9%.


Figura 2.5.2 – Categoria disoccupati/inoccupati per classe di età. Valori %. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Per quanto riguarda il livello di istruzione (Figura 2.5.3) è interessante analizzare, in particolare, la composizione dei tirocinanti disoccupati/inoccupati: oltre la metà è una persona con un titolo di scuola secondaria superiore, mentre il 19% raggiunge un livello di istruzione terziaria. Dall'estremo opposto, invece, ben il 30% dei disoccupati ha un titolo di studio di basso livello: il 9% ha appena la licenza elementare, il 21% la licenza media. Il fatto che un terzo dei tirocinanti disoccupati/inoccupati abbia un livello di istruzione così basso lascia qualche perplessità sulla congruità dei contenuti formativi dei relativi percorsi di tirocinio.

Figura 2.5.3 – Livello di istruzione disoccupati/inoccupati. Valori %. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

2.6 Tirocini e professioni

L'analisi delle professioni oggetto delle esperienze di tirocinio fornisce elementi importanti per una valutazione qualitativa dei percorsi formativi. È chiaro che in questa sede, per evitare un'eccessiva frammentazione dei dati che ne renderebbe pressoché impossibile la lettura, sarà necessario attenersi a categorie professionali generali. Pertanto assumeremo come riferimento soltanto il primo digit della Classificazione delle Professioni Istat 2011, ovvero le nove macro categorie - i cosiddetti Grandi gruppi - in cui si articola il sistema di classificazione delle professioni. In particolare prenderemo in considerazione soltanto sette dei nove Grandi gruppi, dal momento che nel primo e nel nono - rispettivamente "Legislatori, imprenditori e alta dirigenza" e "Forze Armate" - ricadono quote di tirocini del tutto irrilevanti.

In linea generale, nel periodo 2014-2017 oltre la metà dei tirocini attivati si sono svolti nell'ambito delle professioni "intermedie": il 29% sono stati realizzati nelle professioni qualificate nel commercio e nei servizi e il 24% in quelle esecutive nel lavoro d'ufficio (professioni di carattere impiegatizio) - Tabella 2.6.1.

Tabella 2.6.1 - Tirocini svolti nell'ambito dei Grandi gruppi di professioni per titolo di studio dei tirocinanti. Valori %. Anni 2014-2017

Titolo di studio	Grandi gruppi di professioni							Totale
	Intellettuali, scientifiche e di elevata spec.	Tecniche	Esecutive nel lavoro d'uff.	Qualificate in attività commerciali e servizi	Artigiani, operai specializzati, agricoltori	Conduttori impianti, operai di macchinari, conducenti	Non qualificate	
Licenza elementare	3,5	8,5	15,6	32,9	15,9	4,1	19,5	100
Licenza media	1,3	5,0	13,4	36,5	18,7	5,3	19,8	100
Istruzione secondaria superiore	3,9	13,6	26,5	35,7	11,3	3,8	5,2	100
Istruzione terziaria	25,9	30,0	32,4	8,8	1,4	0,5	0,8	100
Totale	8,4	15,0	23,9	29,4	11,1	3,4	8,8	100

Fonte: Sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie

Significative anche le quote di tirocini avviati nelle professioni tecniche (15%) e nel gruppo comprendente figure di artigiani, operai specializzati e agricoltori (11%). Le categorie professionali più qualificate (intellettuali e scientifiche) e quelle di fascia più bassa (professioni non qualificate) fanno entrambe registrare valori intorno all'8%. Solo il 3,4% dei tirocini, infine, rientrano nel gruppo di professioni comprendente i conduttori di impianti, gli operai di macchinari e i conducenti.

Dall'analisi dei Grandi gruppi emerge chiaramente come il livello del titolo di studio incida sulle tipologie di professioni oggetto dei percorsi formativi. La maggior parte dei tirocini effettuati da tirocinanti con titoli di istruzione terziaria si sono svolti infatti nell'ambito di categorie professionali di medio o alto livello: il 32% in quelle impiegatizie, il 30% in quelle tecniche e il 26% in quelle intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione. I soggetti con un titolo di istruzione secondaria superiore, invece, hanno svolto prevalentemente percorsi di tirocinio nelle professioni intermedie: il 35% delle esperienze sono state realizzate nelle professioni qualificate nel commercio e nei servizi e il 26% in quelle esecutive nel lavoro d'ufficio. Ben diversa è la situazione dei tirocinanti con licenza media o elementare: se da una parte un terzo circa dei tirocini effettuati da soggetti con un basso livello di istruzione si è svolto nelle professioni qualificate nel commercio e nei servizi, d'altra parte un tirocinio su quattro ricade nel gruppo delle professioni non qualificate⁶¹.

Se si esamina invece la distribuzione dei tirocini nei diversi gruppi professionali con riferimento all'età dei tirocinanti (Tabella 2.6.2), si può osservare come i giovanissimi (fino a 19 anni) e i soggetti di età compresa tra i 20 e 24 anni abbiano effettuato percorsi formativi soprattutto nelle professioni qualificate nel commercio e nei servizi (rispettivamente 42 e 35%). I 25-29enni, invece, hanno svolto prevalentemente tirocini in professioni impiegatizie (29%). È questa, inoltre, la fascia d'età in cui si rileva la maggior concentrazione di tirocini nelle professioni tecniche (22%) e in quelle intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (16%). Verosimilmente ciò è dovuto al fatto che in questa fascia di età si colloca un congruo numero di laureati e dottorati. I 30-39enni, invece, hanno effettuato tirocini principalmente nell'ambito

⁶¹ Il Grande gruppo delle professioni non qualificate comprende "le professioni che richiedono lo svolgimento di attività semplici e ripetitive, per le quali non è necessario il completamento di un particolare percorso di istruzione e che possono comportare l'impiego di utensili manuali, l'uso della forza fisica e una limitata autonomia di giudizio e di iniziativa nell'esecuzione dei compiti". Cfr. Istat, Classificazione delle professioni CP2011.

delle professioni impiegatizie (26%) e nelle professioni qualificate del commercio e nei servizi (23%). Va tuttavia segnalata, in riferimento a questa classe di età, la quota cospicua di tirocini nelle professioni non qualificate (14%), le quali invece si attestano su valori molto più bassi in relazione ai soggetti di età inferiore ai 30 anni. Ma è nella fascia d'età dai 40 anni in su che le professioni non qualificate raggiungono livelli sorprendentemente alti: ben il 32% delle esperienze degli ultraquarantenni, infatti, si sono svolte nell'ambito di questo gruppo di professioni.

Tabella 2.6.2 - Tirocini svolti nell'ambito dei Grandi gruppi di professioni per età dei tirocinanti. Valori %. Anni 2014-2017

Classe di età	Grandi gruppi di professioni							Totale
	Intellettuali, scientifiche e di elevata spec.	Tecniche	Esecutive nel lavoro d'uff.	Qualificate in attività commerciali e servizi	Artigiani, operai specializzati, agricoltori	Conduttori impianti, operai di macchinari, conducenti	Non qualificate	
Fino a 19 anni	1,7	8,4	15,6	42,5	20,0	4,8	6,9	100
20-24	6,9	15,3	22,9	35,2	10,8	3,5	5,2	100
25-29	15,9	22,0	29,1	20,7	5,7	1,9	4,5	100
30-39	9,1	13,7	26,3	22,9	10,2	3,5	14,0	100
40 e oltre	2,0	5,4	22,8	18,5	14,3	5,0	32,0	100
Totale	8,4	15,0	23,9	29,4	11,1	3,4	8,8	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Altri dati interessanti emergono dall'esame dei gruppi professionali in cui si collocano le diverse categorie di tirocinanti (Tabella 2.6.3). In primo luogo si può rilevare come le professioni qualificate nel commercio e nei servizi rappresentino il principale ambito di inserimento dei neoqualificati (43,2%), dei disoccupati/inoccupati e dei neodiplomati (34% per entrambe le categorie di tirocinanti). Quote consistenti di tirocini effettuati da disoccupati/inoccupati (24%) e da neodiplomati (23%), inoltre, prevedevano un percorso formativo nelle professioni impiegatizie, mentre un quinto dei tirocini effettuati da neoqualificati erano finalizzati a formare figure di artigiani, operai specializzati e agricoltori.

I neolaureati, invece, hanno svolto tirocini prevalentemente nelle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (33%) e in quelle tecniche (30%); la quota di tirocini nelle professioni intellettuali sale al 53% per i neodottorati, mentre nelle professioni tecniche si ferma al 22%. Giustamente, dunque, la maggior parte dei tirocinanti con un titolo di istruzione terziaria conseguito da non più di 12 mesi ha svolto un tirocinio formativo nell'ambito di professioni che richiedono un elevato livello di specializzazione o specifiche conoscenze tecniche.

I soggetti in situazione di svantaggio - disabili, svantaggiati e persone prese in carico dai servizi sociali o sanitari - hanno svolto invece percorsi formativi prevalentemente nell'ambito di professioni non qualificate. Benché infatti le Linee guida del 2013 - come del resto anche quelle del 2017 - stabilissero che "il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario

un periodo formativo”, alcune discipline regionali consentivano, limitatamente ai soggetti disabili o in condizione di svantaggio, l’attivazione di tirocini finalizzati all’acquisizione di professionalità elementari e connotate da compiti generici e ripetitivi⁶².

Tabella 2.6.3 – Tirocini svolti nell’ambito dei Grandi gruppi di professioni per categorie di tirocinanti. Valori %. Anni 2014-2017

Categoria tirocinante	Grandi gruppi di professioni							Totale
	Intellettuali, scientifiche e di elevata spec.	Tecniche	Esecutive nel lavoro d’uff.	Qualificate in attività commerciali e servizi	Artigiani, operai specializzati, agricoltori	Conduttori impianti, operai di macchinari, conducenti	Non qualificate	
Disoccupato/inoccupato	6,1	14,5	24,4	34,3	11,7	3,4	5,5	100
Neoqualificato	4,2	10,2	12,8	43,2	20,2	3,5	5,8	100
Neodiplomato	5,4	17,1	23,4	34,0	12,7	4,5	2,8	100
Neolaureato	33,1	30,7	29,7	5,1	0,5	0,3	0,4	100
Neodottorato	53,4	22,0	21,1	1,8	0,4	0,3	0,8	100
Lavoratore in mobilità/ cassa integ.	1,4	4,3	44,1	7,6	7,6	2,9	32,0	100
Soggetto svantaggiato	1,3	4,2	12,4	21,5	18,6	4,7	37,2	100
Soggetto disabile	1,5	3,9	23,9	19,7	10,9	7,2	32,9	100
Persona presa in carico dai servizi soc. e/o san.	1,5	2,6	11,4	17,7	13,3	3,9	49,6	100
Totale	8,4	15,0	23,9	29,4	11,1	3,4	8,8	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Tuttavia nel quadriennio considerato i tirocini nelle professioni non qualificate hanno coinvolto non soltanto i soggetti in situazione di svantaggio, ma anche le altre categorie di tirocinanti. Oltre 55mila tirocini di disoccupati, lavoratori in mobilità, neoqualificati, neodiplomati ecc. sono stati infatti realizzati per l’acquisizione di professionalità elementari (Tabella 2.6.4). Da segnalare in particolare come un terzo dei 12mila tirocini svolti da lavoratori in mobilità o in cassa integrazione - e dunque da soggetti che avevano già maturato una precedente esperienza di lavoro - si collochi nella categoria delle professioni non qualificate. La percentuale scende al 5% per i disoccupati/inoccupati, ma va rimarcato come in termini assoluti questa quota corrisponda a quasi 50mila tirocini.

Decisamente più bassa la percentuale di percorsi di tirocinio nelle professioni non qualificate svolti da neoqualificati, neodiplomati, neolaureati e neodottorati (1,8%).

⁶² La Lombardia, il Veneto, il Piemonte e la Valle d’Aosta, nelle rispettive discipline che recepissero le Linee guida 2013, prevedevano l’ammissibilità, limitatamente ai tirocini per soggetti disabili e in condizione di svantaggio, di progetti formativi che facessero riferimento ad un profilo professionale elementare. La Lombardia, il Veneto e la Valle d’Aosta hanno riproposto tale disposizione anche nelle rispettive normative emanate a seguito dell’adozione delle Linee guida 2017.

Tabella 2.6.4 - Tirocini svolti nell'ambito delle Professioni non qualificate per categorie di tirocinanti (ad esclusione dei soggetti in condizioni di svantaggio). Valori assoluti e %. Anni 2014-2017

Categoria tirocinante	Professioni non qualificate		Altre professioni		Totale	
	V.A	%	V.A	%	V.A	%
Disoccupato/inoccupato	47.156	5,5	804.025	94,5	851.181	100
Lavoratore in mobilità/cassa integ.	3.947	32,0	8.378	68,0	12.325	100
Neosqual. Neodip. Neolau. Neodott.	4.403	1,8	241.633	98,2	246.036	100
Totale	55.506	5,0	1.054.036	95,0	1.109.542	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

È opportuno ricordare che l'attivazione di tirocini finalizzati allo svolgimento di attività non qualificate configura di fatto la violazione del divieto, sopra richiamato, di utilizzare i tirocini "per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo". Al netto di eventuali errori nella compilazione dei moduli delle Comunicazioni Obbligatorie o di motivate e giustificate eccezioni, lo svolgimento di tirocini nell'ambito di professioni non qualificate rappresenta dunque un utilizzo distorto dell'istituto. La realizzazione di un tirocinio relativo ad un profilo professionale elementare configura una fattispecie di violazione che prevede la riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, dal momento che l'attività del tirocinante non risulta funzionale all'apprendimento, ma all'esercizio di una mera prestazione lavorativa. È quanto recentemente chiarito dall'Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, la quale individua, tra le ipotesi di violazione della normativa regionale che possono condurre alla riqualificazione del rapporto, l'attivazione di tirocini "in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive". Va peraltro ricordato che le stesse Linee guida del 2013 prevedevano che il personale ispettivo procedesse, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come di natura subordinata in caso di non conformità del tirocinio alla nuova disciplina e alla relativa regolamentazione regionale di riferimento.

Va infine sottolineato che la responsabilità dell'attivazione di tirocini irregolari deve essere attribuita non soltanto ai soggetti ospitanti, ma anche - e soprattutto - ai soggetti che promuovono tirocini i cui progetti formativi non risultino conformi alla disciplina e alla natura dell'istituto. In quanto garante della qualità e della regolarità del tirocinio, spetta infatti al soggetto promotore il compito di supportare il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e di verificare la congruità degli obiettivi formativi.

2.7 Durata, proroghe e interruzioni

L'analisi dei dati relativi ai tirocini attivati nel periodo 2014-2017 mostra come la maggioranza di essi (61,1%) termini alla naturale scadenza (Tabella 2.7.1). L'andamento nel quadriennio evidenzia, tuttavia, una flessione progressiva del numero di tirocini portati a termine a favore di un incremento del numero di rapporti interrotti precocemente (+9% dal 2014 al 2017). Residuale, invece, appare il dato relativo ai tirocini oggetto di proroga (15,3%).


Tabella 2.7.1 - Tirocini conclusi al termine, tirocini interrotti, tirocini prorogati. Valori %. Anni 2014-2017

Tirocini	Anno di avvio				Totale
	2014	2015	2016	2017	
Tirocini conclusi	63,5	64,5	58,8	57,6	61,1
Tirocini interrotti	20,3	21,2	23,4	29,3	23,6
Tirocini prorogati	16,2	14,3	17,8	13,1	15,3

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Nella maggioranza dei casi (46%, Figura 2.7.1) l'interruzione anticipata dell'esperienza di tirocinio è una scelta del tirocinante mentre solo di rado (3%) la decisione è del soggetto ospitante. In qualche caso (13%) tirocinante e azienda hanno concordato una risoluzione consensuale del rapporto di tirocinio o anticipato il termine fissato per la conclusione del rapporto stesso⁶³.

Figura 2.7.1 - Tirocini interrotti prima del termine per motivo di cessazione. Valori %. Anni 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Per cercare di comprendere il fenomeno delle interruzioni anticipate dei tirocini sono stati presi in analisi gli esiti occupazionali dei soggetti il cui rapporto è stato interrotto precocemente, con particolare riferimento alla presenza di una comunicazione obbligatoria (CO) entro 31 giorni dal termine del tirocinio. La stipula di un contratto di lavoro a breve distanza dall'esperienza di tirocinio potrebbe, infatti, essere conseguita all'esperienza formativa maturata nell'ambito di questo rapporto ed essere stata la motivazione della sua interruzione. I dati mostrano come circa 4 tirocinanti su 10 abbiano attiva una nuova CO entro un mese dall'interruzione del tirocinio e il dato risulta in aumento nel corso del quadriennio. Inoltre, nella maggioranza dei casi la CO si riferisce ad un vero e proprio rapporto di lavoro piuttosto che ad un altro tirocinio (Figura 2.7.2).

⁶³ Una significativa percentuale di interruzioni ricadono nella classe "altro" (38%) per la quale non è possibile ottenere informazioni aggiuntive attraverso lo strumento delle Comunicazioni Obbligatorie.


Figura 2.7.2 – Tirocini interrotti per presenza CO successiva. Valori %. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Laddove non risultino presenti CO immediatamente successive al tirocinio (si tratta del 57% dei casi), l'interruzione non può essere ricondotta a migliori opportunità lavorative, ma verosimilmente ad una qualche insoddisfazione del tirocinante per l'esperienza svolta, o ad altri fattori esogeni non rilevabili. Come osservato in precedenza, infatti, l'interruzione di un rapporto di tirocinio nella maggioranza dei casi avviene per scelta del tirocinante (Figura 2.7.1). Analizzando i dati a livello di ripartizione geografica (Figura 2.7.3) si conferma la maggiore incidenza dei tirocini portati a termine, tuttavia, il peso percentuale degli stessi varia in misura significativa nelle differenti aree; in particolare, hanno maggiore probabilità di essere conclusi alla data di scadenza i rapporti di tirocinio attivati nelle regioni meridionali (Sud 71,2% e Isole 69,8%), mentre nel Settentrione sono più frequenti le interruzioni anticipate (Nord Ovest 26% e Nord Est 25,7%). Nelle regioni settentrionali è, inoltre, più alta la percentuale di tirocini prorogati (Nord Ovest 19,4% e Nord Est 15,9%); le proroghe nel Mezzogiorno sono invece al di sotto della media nazionale di circa 5 punti percentuali.

Figura 2.7.3 – Tirocini conclusi, interrotti, prorogati per ripartizione geografica. Valori %. Anni 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Tale bipartizione può essere letta alla luce del quadro socio-economico che caratterizza l'Italia, dove la maggiore disponibilità di opportunità lavorative nel Nord Italia si scontra con gli alti tassi di disoccupazione delle regioni del Mezzogiorno. La stipula di un contratto di lavoro potrebbe, infatti, essere la spiegazione del maggior numero di interruzioni osservate nel Settentrione. L'esperienza di tirocinio potrebbe e dovrebbe infatti rappresentare un ponte verso il mercato del lavoro. Tuttavia, laddove l'offerta di lavoro risulta meno vivace diminuiscono le probabilità di trovare un'occupazione in tempi brevi e conseguentemente il tirocinio ha maggiori probabilità di essere portato a termine.

Una parziale conferma a quanto osservato finora viene offerta dal grafico seguente (Figura 2.7.4). I dati relativi alla presenza di una CO successiva all'interruzione del tirocinio mostrano una maggiore dinamicità del mercato del lavoro settentrionale, dove poco meno della metà dei soggetti che hanno interrotto precocemente il rapporto di tirocinio hanno una CO attiva nei 31 giorni successivi.

Figura 2.7.4 - Tirocini interrotti per presenza di CO entro 31 gg dal termine e ripartizione geografica. Valori %. Anni 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Nel Centro Italia una CO immediatamente successiva all'interruzione del tirocinio è presente nel 41,9% dei casi, mentre nel Sud i valori scendono significativamente raggiungendo il 29,4% nelle Isole. In tali contesti territoriali sembrerebbe, pertanto, plausibile immaginare un termine precoce del rapporto dovuto, almeno in parte, ad una mancata soddisfazione per l'esperienza maturata.

Osservando il dettaglio relativo alla tipologia di CO, attivata entro un mese dall'interruzione del tirocinio, si rileva come nella larga maggioranza dei casi (69%) si tratti di un rapporto di lavoro piuttosto che di un altro tirocinio (Figura 2.7.5).

Figura 2.7.5 – Tirocini interrotti con presenza di CO entro 31 gg per tipologia di CO. Anni 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

L'analisi per Grandi gruppi professionali (Tabella 2.7.2) mostra un tasso di conclusione dei tirocini inferiore a quello medio nazionale per le professioni attinenti al settore commercio e servizi (57,3%) ed ai conduttori di impianti, macchinari e veicoli (56,3%); le professioni commerciali, in particolare, presentano anche la più alta percentuale di interruzioni (29%) mentre i tirocini relativi alle attività di conduzione sono più di frequente oggetto di proroga (19,2%). I tirocini relativi a professioni specializzate (65,8%) o tecniche (63,1%) si concludono più spesso alla naturale scadenza, così come i rapporti legati a professioni non qualificate (64,5%)⁶⁴. Peraltro, i tirocini "non qualificati" vengono interrotti con minore frequenza rispetto agli altri (17,7%) e non di rado prorogati (17,9%). Tuttavia, il livello di specializzazione appare il parametro più attendibile per valutare la probabilità che un tirocinio venga interrotto a seguito di un'opportunità di lavoro; i tirocini riguardanti le professioni intellettuali e scientifiche altamente specializzate e le professioni tecniche sono, infatti, quelli che più di frequente non vengono completati a ragione di un'assunzione (rispettivamente 42% e 38,3%). Per quanto riguarda le interruzioni precoci dei rapporti di tirocinio attivati in riferimento a "professioni non qualificate", a tali esperienze "non formative" di rado hanno fatto seguito CO relative a rapporti di lavoro (20,6%).

⁶⁴ Sebbene il tirocinio non possa essere utilizzato per attività lavorative che non necessitano di un periodo formativo, ricadono in questa categoria l'8,8% dei tirocini con un'incidenza elevata tra i tirocinanti "svantaggiati".

Tabella 2.7.2 – Grandi gruppi di professioni: tirocini conclusi al termine, interrotti, prorogati e tirocini interrotti per presenza CO successiva. Valori %. Anni 2014-2017

Professioni	Tirocini conclusi	Tirocini interrotti	Tirocini prorogati	Tirocini interrotti	
				CO lavoro entro 31 gg	CO tirocinio entro 31 gg
Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	65,8	20,1	14,1	42,0	15,5
Professioni tecniche	63,1	22,2	14,7	38,3	14,2
Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio	62,1	21,4	16,5	32,5	14,3
Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	57,3	29,0	13,7	24,5	11,8
Artigiani, operai specializzati e agricoltori	61,0	23,1	15,8	27,5	11,7
Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli	56,3	24,5	19,2	34,5	13,4
Professioni non qualificate	64,5	17,7	17,9	20,6	15,0
Totale	61,1	23,6	15,3	29,8	13,2

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Per quanto riguarda, infine, le interruzioni legate ai tirocini relativi alle professioni del commercio/servizi, si osserva una bassa percentuale di CO attivate ad un mese dalla prematura conclusione del rapporto (24,5% CO di lavoro, 11,8% CO di tirocinio); il dato desta preoccupazione se si tiene in considerazione la significativa incidenza del fenomeno delle interruzioni in tale settore. Passando ad analizzare i dati relativi alla tipologia di tirocinio (Tabella 2.7.3) si osserva una maggiore percentuale di interruzioni precoci per i tirocini di inserimento/reinserimento (25%), inoltre, è meno probabile che questa tipologia di rapporti venga conclusa al termine (58,8%). Per quanto riguarda le altre due tipologie si rileva un allineamento nel tasso di conclusione al termine (68%), mentre per quanto riguarda le proroghe è minore l'incidenza dei tirocini formativi e di orientamento (12,5%).

Tabella 2.7.3 - Tipologia di tirocinio: tirocini conclusi al termine, interrotti, prorogati, tirocini interrotti per presenza CO successiva. Valori %. Anni 2014-2017

Tipologia tirocini	Tirocini conclusi	Tirocini interrotti	Tirocini prorogati	Tirocini interrotti	
				CO lavoro entro 31 gg	CO lavoro entro 31 gg
Tirocini formativi e di orientamento	67,8	19,8	12,5	32,8	17,5
Tirocini di inserimento/reinserimento	58,8	25,0	16,2	29,3	12,1
Tirocini inclusione sociale	68,1	15,4	16,4	11,2	17,5
Totale	61,1	23,6	15,3	29,8	13,2

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Il dettaglio relativo alla presenza di una CO successiva all'interruzione prematura del rapporto rileva come quello formativo e di orientamento presenti la più alta percentuale di rapporti di lavoro stipulati entro un mese dall'interruzione (32,8%); la maggiore frequenza di interruzione dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, invece, non si traduce in una maggiore probabilità di trovare un'occupazione dato che le CO relative a rapporti di lavoro non raggiungono i trenta punti percentuali. Infine, l'interruzione dei

tirocini per l'inclusione sociale di rado può essere fatta risalire alla stipula di un rapporto di lavoro (11,2%) o di tirocinio (17,5%).

In continuità con quanto osservato per le tipologie di tirocinio, i soggetti promotori che presentano il rapporto più basso tra interruzioni e presenza di successiva CO sono quelli preposti alla collocazione dei soggetti svantaggiati, ovvero le comunità terapeutiche (15,2%, Tabella 2.7.4) e i servizi di inserimento per i disabili (14,7%); tuttavia, a differenza di quanto osservato per la tipologia di tirocinio, i tirocini promossi da questi soggetti presentano le più basse percentuali di conclusione al termine (entrambi il 59%) ma sono più di frequente oggetto di proroga (rispettivamente 22,7% e 25,4%).

Tabella 2.7.4 - Soggetti promotori: tirocini conclusi al termine, interrotti, prorogati e tirocini interrotti per presenza CO successiva. Valori %. Anni 2014-2017

Soggetti promotori	Tirocini conclusi	Tirocini interrotti	Tirocini prorogati	Tirocini interrotti	
				CO lavoro entro 31 gg	CO tirocinio entro 31 gg
Servizi per l'impiego	62,4	23,5	14,2	30,2	11,0
Università e Alta Formazione	69,9	19,6	10,5	37,2	21,5
Istituzioni scolastiche	80,3	12,7	7,0	24,7	18,2
Centri di formazione prof.	60,1	25,1	14,8	30,4	13,7
Comunità terapeutiche	59,6	17,7	22,7	15,2	17,8
Servizi di inserimento disabili	59,4	15,2	25,4	14,7	20,1
Istituzioni formative private	60,6	23,8	15,6	31,6	14,2
Soggetti autorizzati all'intermediazione	53,8	28,3	17,9	31,0	13,3
Altro soggetto regionale	62,2	20,8	17,0	25,3	14,5
Totale	61,1	23,6	15,3	29,8	13,2

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

I tirocini promossi dalle istituzioni scolastiche presentano la più alta percentuale di conclusione al termine (80%); tra le possibili motivazioni dell'interruzione pre-termine (12,7%) ritroviamo un 24,7% di attivazioni contrattuali. Per quanto riguarda i neolaureati, invece, come osservato in precedenza (vedi paragrafo 2.2), il servizio di placement postlaurea offerto dalle università si pone quale elemento discriminante per la promozione di percorsi di tirocinio di qualità. Se interrotti prima del termine, infatti, i tirocini promossi dalle università conducono nel 37,2% dei casi all'attivazione di una CO relativa ad un contratto di lavoro, tuttavia, non di rado si osserva l'attivazione di un altro tirocinio (21,5%). Da rilevare, inoltre, come una significativa quota di tirocini promossi da questi soggetti si sia conclusa regolarmente (69,9%). I soggetti autorizzati all'intermediazione⁶⁵ presentano, invece, la più alta percentuale di tirocini conclusi prematuramente (28,3%) a fronte di una ricollocazione immediata nel mondo del lavoro non di molto superiore a quella media nazionale (31%). Infine, i tirocini promossi dai soggetti individuati dalle varie discipline regionali, se interrotti anticipatamente (20,8%), hanno basse probabilità di dar luogo a successive CO di lavoro (25,3%).

⁶⁵ I soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del D.lgs. 276/03 sono le Agenzie per il lavoro e una serie di altri enti quali i Comuni, le Camere di Commercio, la Fondazione Consulenti del lavoro ecc. In proposito si vedano gli artt. 4, 5 e 6 del Decreto.

Per quanto attiene la durata dei tirocini, a prescindere dalla tipologia la durata media prevista non supera i 6 mesi; i tirocini formativi e di orientamento, in particolare, non raggiungono i 5 mesi (Tabella 2.7.5).

Tabella 2.7.5 - Durata media effettiva e prevista per tipologia di tirocinio (valori medi). Anni 2014-2017

Tipologia tirocini	Durata media prevista (mesi)	Durata media effettiva (mesi)	Scostamento
Tirocini formativi e di orientamento	4,8	4,6	-0,2
Tirocini di inserimento/ reinserimento	5,5	5,2	-0,3
Tirocini finalizzati all'inclusione sociale	6,2	4,7	-1,5
Totale	5,3	5,1	-0,2

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Confrontando le previsioni con l'effettiva durata non si osservano variazioni significative, con l'eccezione della categoria dei tirocini finalizzati all'inclusione sociale la cui durata media effettiva è inferiore di un mese e mezzo rispetto a quella prevista.

3 GLI ESITI DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI

3.1 Un primo quadro d'insieme

Molti sono gli accenti contenuti nella normativa di riferimento che riguardano il legame tra obiettivi e finalità dei tirocini extracurricolari e l'ampliamento delle chance occupazionali dei soggetti interessati da tale misura. In particolare, sia la già richiamata Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea⁶⁶ del marzo 2014 relativa alla qualità dei tirocini, sia l'apparato normativo di riferimento e a corredo dell'applicazione delle Linee guida dei tirocini emanate nel 2013⁶⁷, poi sostituite e aggiornate nel 2017⁶⁸, definiscono il tirocinio extracurricolare come strumento funzionale a facilitare l'incontro domanda-offerta di lavoro e a favorire l'accesso o il reinserimento nel mercato del lavoro e attraverso il quale svolgere un periodo di formazione presso un'azienda, entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e acquisire una specifica professionalità (vedi anche Paragrafi 1.1 e 1.2). Questo vale sia per gli utenti interessati al primo ingresso nel mercato del lavoro, sia per gli utenti che sono stati coinvolti nelle misure di riqualificazione e reinserimento.

Più in particolare, nello stesso accordo Stato-Regioni, le parti si impegnavano a definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro e assumevano, già nella definizione, il tirocinio come misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante in una ottica di *empowerment* del soggetto volto all'ampliamento delle conoscenze, competenze e alla costruzione di una professionalità, per puntare infine all'occupazione.

L'analisi di seguito proposta si riferisce alle risultanze rilevate alla conclusione delle esperienze di tirocinio di durata superiore ai 13 giorni⁶⁹, avviate e portate a termine nel quadriennio 2014-2017.

La Tabella 3.1.1, in particolare, suddivide i tirocini considerati tra quelli cui ha fatto seguito l'attivazione di una Comunicazione Obbligatoria (CO) per lavoro o per altro tirocinio e quelli che, al contrario, non registrano alcuna CO attivata.

I tirocini cui ha fatto seguito l'attivazione della prima CO sono stati suddivisi in 3 grandi gruppi, costruiti sulla base della distanza fra la conclusione dell'esperienza e l'attivazione della prima CO: tirocini con CO attivata entro 6 mesi; tirocini con CO attivata tra 6 mesi e 1 giorno e un anno; tirocini cui ha fatto seguito l'attivazione di una CO oltre un anno dopo la conclusione dell'esperienza.

⁶⁶ Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01).

⁶⁷ Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini".

⁶⁸ Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento".

⁶⁹ Ai fini del calcolo degli esiti occupazionali dei tirocini è stato considerato opportuno escludere da tale analisi le esperienze di durata inferiore o uguale ai 13 giorni. Tale limite di durata è stato definito in base a quanto contenuto nelle Linee guida del 25 maggio 2017 che stabiliscono in 14 giorni la durata minima di un tirocinio (tirocini per studenti svolti durante il periodo estivo e promossi dai Servizi per l'impiego).

Tabella 3.1.1 – Tirocini extra-curricolari per durata intercorsa tra il termine dell’esperienza e l’attivazione o meno di un rapporto di lavoro (CO). Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Totale tirocini v.a.	% tirocini con CO attivata entro 6 mesi			% Tirocini con CO attivata da 6 mesi e 1 gg a 1 anno	% Tirocini con CO attivata dopo oltre 1 anno	Nessuna CO attivata
	per rapporto di lavoro	per nuovo tirocinio	Totale			
1.146.258	51,1	11,4	62,5	9,0	7,8	20,7

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

I primi includono il 62,5% del totale dei tirocini avviati e conclusi nel quadriennio con punte fino al 66,6% rilevato per l’anno 2016. Nella maggioranza dei casi, si tratta di tirocini cui è seguita l’attivazione di una prima CO per regolare un rapporto di lavoro, tanto che questi rappresentano il 51,1% del totale considerato nel quadriennio (ovvero poco più di 585mila tirocini)⁷⁰.

Già questi primi dati indicano la presenza di una relazione piuttosto forte fra l’esperienza di tirocinio e una successiva attivazione di un rapporto di lavoro e danno seguito dunque agli obiettivi che regolano la realizzazione dei tirocini extracurricolari fortemente orientati a incrementare l’occupabilità dei soggetti coinvolti. Allo stesso tempo gli stessi suggeriscono una sorta di “effetto doppler” che, al pari di altre misure di politiche attive (come accade per i percorsi di istruzione e formazione), produce le migliori performance proprio a ridosso della conclusione delle stesse.

Del complesso delle CO collegate all’attivazione di un rapporto di lavoro infatti, più del 52% è stato attivato entro 1 mese dalla fine dell’esperienza e il 79,2% entro i primi sei mesi. In quest’ottica è stato assunto il riferimento temporale per quanto accaduto a 1, 3 e 6 mesi, in quanto ritenuto quello più congruo a collegare l’esperienza di tirocinio alle sue risultanze.

Tale scelta tiene infatti conto della natura formativa e di orientamento del tirocinio in relazione al settore di riferimento e alle attività professionali svolte in azienda, il cui legame con l’esperienza vissuta dall’individuo è più direttamente riconducibile nel breve e medio periodo, piuttosto che legarsi a esperienze che avvengono in un tempo più lungo all’interno del quale possono incorrere altri eventi legati alla dimensione biografica o formativa che influenzano le scelte e le modalità di accesso o reingresso nel mercato.

3.2 Il tasso di inserimento: la stima degli esiti dei tirocini

Al fine di stimare gli esiti occupazionali dei tirocini, si è qui ricorsi a un indicatore che si basa sulla verifica, per ogni tirocinio avviato, della presenza di una Comunicazione Obbligatoria nei 6 mesi successivi alla conclusione dell’esperienza che attesti l’attivazione di un rapporto di lavoro. Si tratta, quindi, di un valore che concentra l’attenzione sulla probabilità di ingresso nell’occupazione e che non tiene conto dell’eventuale permanenza in essa.

Per costruire tassi di inserimento confrontabili nel tempo, sono stati analizzati i tirocini che, rispetto alla data di estrazione della popolazione qui esaminata (31 dicembre 2017), avevano maturato periodi equi-

⁷⁰ Come specificato nel paragrafo successivo, l’attivazione delle CO che registrano l’ingresso in una nuova e ulteriore esperienza di tirocinio sarà trattata in modo diverso dall’attivazione delle CO che registrano un rapporto di lavoro. Il tasso di inserimento al lavoro, dunque, considera solo il rapporto tra queste ultime e il complesso dei tirocini considerati validi.

valenti di potenziale ricerca di lavoro. Così, per analizzare i tassi di inserimento a 1 mese dalla fine del tirocinio, sono stati confrontati gli esiti con la sola popolazione che aveva terminato la propria esperienza in azienda da almeno 1 mese rispetto alla data di estrazione. Analogamente è stato fatto per costruire gli indici a 3 e 6 mesi. Nell'analisi degli esiti non sono stati considerati gli inserimenti superiori ai 182 giorni in quanto, come specificato nel paragrafo precedente, si ritiene che gli eventi che insistono nelle traiettorie dei singoli in un periodo più ampio, più difficilmente possano essere associabili all'esperienza di tirocinio. La Tabella 3.2.1 presenta, dunque, la platea cui si fa riferimento nei paragrafi successivi con particolare riferimento ai tirocini avviati e terminati, per ciascuno dei diversi anni considerati, da almeno 31, 92 e 182 giorni. Si tratta di valori determinati – come detto – dalla scelta di assumere tempi di esposizione alla ricerca di lavoro omogenei. I dati così organizzati sono quelli che verranno considerati utili ai fini delle riflessioni relative alle diverse annualità⁷¹.

Tabella 3.2.1 – Tirocini extracurricolari avviati, conclusi, per anno di avvio del tirocinio e numero di giorni trascorsi dal termine dell'esperienza. Valori assoluti


Anno di attivazione	Totale tirocini avviati	Tirocini conclusi (con durata >13 gg)	Conclusi da almeno 31 gg	Conclusi da almeno 92 gg	Conclusi da almeno 182 gg
2014	226.846	221.287	221.284	221.242	221.212
2015	349.272	340.539	340.522	340.412	340.024
2016	318.635	309.461	309.235	308.106	299.387
2017	368.295	274.972	249.582	191.721	123.017
2014-17	1.263.048	1.146.258	1.120.623	1.061.481	983.640

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

La Figura 3.2.1 mostra dunque l'esito dei tirocini complessivamente avviati nel periodo 2014-2017 rispetto al quale si distingue il tasso di inserimento calcolato a 1, 3 e 6 mesi e la quota di rapporti di lavoro accesi con lo stesso datore presso il quale si è svolta l'esperienza di tirocinio.

⁷¹ La bassa numerosità del 2017 è da correlare con il minor tempo intercorso fra la conclusione dei tirocini e l'estrazione dei dati per la verifica degli esiti (31 dicembre 2017).

Figura 3.2.1 - Esiti dei tirocini extracurricolari rilevati entro 1, 3 e 6 mesi dal termine dell'esperienza. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Occorre precisare che l'utilizzo delle informazioni contenute nel sistema Statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie, restituisce indicazioni esclusivamente in merito ai rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato e in somministrazione. Sono, quindi, esclusi dal conteggio tutti coloro che hanno eventualmente intrapreso un'attività di lavoro autonomo.

L'analisi dei dati qui riportati mette in evidenza due aspetti principali: da una parte, si assiste a un progressivo incremento degli esiti, correlato all'aumento dei tempi di esposizione alla ricerca di lavoro, tanto che a 3 mesi dalla conclusione del tirocinio si registra l'attivazione di un rapporto di lavoro per il 44,4% delle esperienze, percentuale che sale a poco più del 50,6% se si guarda agli esiti nei primi 6 mesi; dall'altra, evidenza che il tirocinio esprime la sua maggiore efficacia a ridosso della conclusione dell'esperienza. Si ricorda infatti che al 31esimo giorno il tasso di inserimento si attesta già sul 35%.

Al contempo, la quota di rapporti di lavoro avviati presso il soggetto ospitante risulta nettamente decrescente con l'allungarsi del periodo di osservazione. Come si vedrà più nel dettaglio in seguito, infatti, la *trasformazione* del tirocinio in contratto di lavoro presso lo stesso datore si concentra nei primi giorni/settimane dalla conclusione dell'esperienza.

Il tirocinio sembra, dunque, riuscire a esplorare la natura duplice delle funzioni indicate nelle Linee guida. La prima, immediatamente riconducibile alla esperienza, mostra tutta la valenza di strumento di pre-inserimento proprio a ridosso della sua conclusione. La seconda emerge più chiaramente all'aumento dei giorni trascorsi tra il termine ultimo dell'esperienza e l'attivazione della prima CO. In questo caso, infatti, chi non si è inserito nell'azienda ospitante riesce a mettere a valore, anche se in un intervallo di tempo più dilatato, il rafforzamento di competenze e il bagaglio esperienziale in direzione di una platea più ampia di datori di lavoro.

Pur caratterizzandosi per un peso numerico più ridotto nel quadro della misurazione degli esiti e dell'efficacia dei tirocini, come si vedrà in dettaglio più avanti, il dato nel suo complesso sottolinea la significatività della esperienza di tirocinio soprattutto nell'ottica dell'ampliamento della rete di contatti.

3.3 Un'analisi delle caratteristiche dell'occupazione a 6 mesi dalla fine delle esperienze


La Figura 3.3.1 rappresenta l'andamento dei contratti di lavoro avviati - e più precisamente la frequenza cumulata dell'attivazione delle Comunicazioni Obbligatorie - ed evidenzia la relazione tra il numero dei giorni trascorsi tra la conclusione del tirocinio e gli inserimenti occupazionali.

L'andamento conferma quanto l'esperienza del tirocinio registri i maggiori effetti proprio a ridosso della conclusione. Quasi l'80% delle CO attivate per motivi di lavoro entro 6 mesi dalla fine del tirocinio fanno riferimento al periodo che intercorre tra la fine del tirocinio e i primi 60 giorni.

Il fenomeno è ancora più evidente se si considerano le sole CO attivate presso lo stesso datore di lavoro ove è stato svolto il tirocinio. In questo caso, il 70,3% delle attivazioni di CO avviene entro il decimo giorno per raggiungere quota 84,4% al 31esimo giorno.

Al contrario, la curva delle CO attivate presso un altro datore di lavoro cresce in modo meno pronunciato e, ad esempio, raggiunge lo stesso valore del 70% solo al 73esimo giorno, ovvero in un tempo più che doppio.

Figura 3.3.1 - Rapporti di lavoro attivati (CO) entro 6 mesi dalla fine del tirocinio presso il datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza di tirocinio o altro datore. Valori percentuali cumulati. Totale



Nota: <1 si riferisce ai rapporti di lavoro attivati prima della fine prevista del tirocinio.

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie


Fatto 100 dunque il numero delle CO attivate per ciascuno dei giorni inclusi nei primi 6 mesi dalla conclusione dell'esperienza, si registra una forte prevalenza entro i primi 22 giorni della quota percentuale di rapporti avviati presso lo stesso datore di lavoro. In particolare, nel primo giorno post tirocinio l'83,8% delle CO si riferisce alle attivazioni presso lo stesso datore (Figura 3.3.2).

Viceversa, le CO attivate da altro datore di lavoro, assumono un'incidenza predominante solo a partire dal 33esimo giorno, quando arrivano a rappresentare il 54,8% del totale giornaliero.

La forbice fra le attivazioni "Stesso datore/Altro datore" va ampliandosi in modo evidente in favore di quest'ultima tipologia di soggetti, ma i valori complessivi restano a totale vantaggio delle attivazioni effettuate dallo stesso datore di lavoro che ha ospitato il tirocinio, poiché il volume delle attivazioni dalla

fine del tirocinio fino al predetto 33esimo giorno e riferibili allo stesso datore di lavoro, è pari a 282.241, contro le 129.739 CO che interessano un altro datore di lavoro. Un'ultima sottolineatura riguarda le CO attivate prima che il tirocinio fosse terminato. Si tratta del 3% circa di tutte le CO attivate per regolare rapporti di lavoro e interessano nei due terzi di questi casi gli altri datori di lavoro.

Figura 3.3.2 - Incidenza dei rapporti di lavoro attivati presso il datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza di tirocinio o altro datore, per numero di giorni trascorsi dalla fine del tirocinio. Valori %. Totale 2014-201



Nota: <1 si riferisce ai rapporti di lavoro attivati prima della fine prevista del tirocinio.

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

È importante collegare il dato appena citato con le tipologie dei contratti che hanno fatto seguito alla conclusione dell'esperienza di tirocinio, (Tabella 3.3.1). Il 51,7% delle CO attivate, infatti, riguarda rapporti di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato: si tratta di un complesso di 302.851 CO attivate, perlopiù dallo stesso datore di lavoro presso il quale si era svolto il tirocinio.

Tabella 3.3.1 - Rapporti di lavoro attivati (CO) entro 6 mesi dal termine dei tirocini avviati e conclusi, per tipologia di contratto e datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza di tirocinio o altro datore. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Tipologia contratto	Valori assoluti			Valori percentuali		
	CO Stesso datore	CO Altro datore	Totale CO	CO Stesso datore	CO Altro datore	Totale CO
A tempo indeterminato o apprendistato	226.073	76.778	302.851	68,5	30,0	51,7
<i>di cui:</i>						
Tempo indeterminato	114.654	49.287	163.391	34,7	19,3	28,0
Apprendistato	111.419	27.491	138.910	33,7	10,8	23,7
A termine/temporaneo	104.184	178.874	283.058	31,5	70,0	48,3
<i>di cui:</i>						
Tempo determinato	92.808	97.652	190.460	28,1	38,2	32,5
Collaborazioni	5.563	9.274	14.837	1,7	3,6	2,5
Somministrazione	354	59.271	59.625	0,1	23,2	10,2
Altri contratti	5.459	12.677	18.136	1,7	5,6	3,1
Totale rapporti di lavoro	330.257	255.652	585.909	100	100	100

Fonte: Sistema informativo statistico sulle comunicazioni obbligatorie


Le forme contrattuali temporanee, infine, interessano il 48,3% delle CO con una maggiore numerosità dei rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato (32,5%). Sostanzialmente marginali invece le “collaborazioni” e gli “altri tipi di contratto”. In linea generale, qualora l’inserimento occupazionale sia avvenuto presso lo stesso datore di lavoro dove è stata svolta l’esperienza, si rileva - insieme a una maggiore rapidità dei tempi - anche una maggiore stabilità del contratto (68,5% di CO attivate per regolare contratti non a termine presso lo stesso datore di lavoro contro il 30% delle CO per contratti analoghi attivate da altro datore di lavoro). Estrema variabilità si rileva tuttavia se questi stessi dati vengono osservati facendo riferimento al soggetto, stesso datore/altro datore, che ha attivato la CO.

In questo caso è presumibile supporre che il tempo trascorso in tirocinio abbia costituito un investimento congruo per formare la persona, rispetto al quale non sia necessario chiedere ulteriore periodo di prova. Al contrario, gli altri datori di lavoro ricorrono a forme di lavoro più brevi anche per valutare l’eventuale posizione e l’adeguatezza in azienda.

Il tempo trascorso in giorni dalla conclusione del tirocinio risulta essere una interessante variabile anche per leggere le distribuzioni relative alla tipologia di contratti che regolano i rapporti di lavoro e per i quali è stata attivata la Comunicazione Obbligatoria.

La Figura 3.3.3 evidenzia come le assunzioni con contratti di apprendistato e a tempo indeterminato si concentrino nettamente in prossimità della fine dell’esperienza di tirocinio, raccogliendo, nei primi 10 giorni il 60% del totale del complesso delle assunzioni a tempo indeterminato e poco più del 66% di quelle per apprendistato, a fronte di percentuali nettamente più basse se si guarda alle altre tipologie contrattuali. Da un lato, come evidenziato in precedenza, le date prossime alla fine del tirocinio sono quelle caratterizzate da una più elevata probabilità di “trasformazione” dell’esperienza in un rapporto di lavoro presso l’impresa ospitante, trasformazione che presenta un’elevata incidenza di contratti di lavoro a tempo indeterminato. D’altro canto, ad intervalli via via più distanti dalla fine del tirocinio (e quindi periodi di ricerca di lavoro più lunghi) si affievoliscono progressivamente i vantaggi connessi alle esperienze del tirocinante, ma anche le “aspettative” di questi ultimi, disposti progressivamente ad accettare rapporti di lavoro con forme contrattuali più flessibili e di durata inferiore.

Figura 3.3.3 – Distribuzione dei rapporti di lavoro attivati (CO) per tipologia contrattuale e numero di giorni trascorsi dalla fine del tirocinio. Valori percentuali cumulati.




Nota: <1 si riferisce ai rapporti di lavoro attivati prima della fine prevista del tirocinio.
Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Poter proseguire la propria esperienza lavorativa all'interno della stessa azienda presso la quale si è svolto il tirocinio risulta essere un vantaggio in termini di tipologia contrattuale, ma anche relativamente alla durata dello stesso.

Se confrontiamo la *tenure*⁷² limitatamente alle due tipologie contrattuali più lunghe (tempo indeterminato e apprendistato), la probabilità di permanere nell'occupazione per tutti gli intervalli di tempo considerati risulta nettamente più elevata per coloro che sono stati assunti dallo stesso datore di lavoro che ha avviato il tirocinio (Figura 3.3.4).

Tali differenze si evidenziano anche per distanze molto brevi dall'avvio dell'esperienza lavorativa. Già a 3 mesi dall'ingresso nell'occupazione, la quota di coloro che risulta ancora occupata, tra gli assunti con un nuovo datore di lavoro, scende all'85,2%, contro il 97,3% dei tirocinanti la cui esperienza si è tradotta in un'assunzione nella stessa azienda. A un anno, le percentuali risultano essere rispettivamente il 66,6% e l'85,9%, e solo il 49,6% degli assunti da un diverso datore di lavoro mantiene l'occupazione a tre anni di distanza, contro una percentuale che per i tirocinanti rimasti nella stessa azienda supera il 68%.

Figura 3.3.4. - Tassi di sopravvivenza per tipologia di datore di lavoro. Primo contratto a tempo indeterminato o in apprendistato attivato entro 6 mesi dalla fine del tirocinio. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

3.4 Le variabili che caratterizzano i tassi di inserimento

La durata del tirocinio costituisce una delle variabili che più incide sulla dimensione del tasso di inserimento. Al crescere della durata del tirocinio, infatti, corrisponde un tasso di inserimento sempre superiore in tutti gli intervalli considerati (Tabella 3.4.1).

⁷² Le curve di sopravvivenza sono state costruite attraverso lo stimatore di Kaplan-Meier. La significatività nella differenza tra le due curve è verificata in base al test Mantel-Cox.

Tabella 3.4.1 – Tassi di inserimento e quota percentuale di rapporti di lavoro attivati (CO) presso il datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza di tirocinio e tempo trascorso dalla fine dello stesso. Valori %. Totale 2014-2017

Durata del tirocinio	Entro 1 mese		Entro 3 mesi		Entro 6 mesi	
	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore
Fino a 6 mesi	31,9	61,3	41,1	53,6	47,8	48,9
Da 6 mesi e 1g a 12 mesi	39,1	77,3	48,4	70,5	54,8	64,7
Oltre 12 mesi	45,7	82,3	54,8	77,7	59,4	73,5


Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

I tirocini di durata di oltre 1 anno infatti raggiungono a 6 mesi un tasso di inserimento prossimo al 60% (contro il 47,8% delle esperienze più brevi e non superiori a 6 mesi). Una maggiore lunghezza dell'esperienza, inoltre, incide anche sulla possibilità di vedere trasformato il tirocinio in contratto di lavoro presso lo stesso datore. Considerando però che è poco più del 5,6% dei tirocini a vedere una durata media superiore all'anno (contro il 62% delle esperienze più brevi fino a 6 mesi) nell'analisi è necessario ricordare che si tratta di un numero ridotto di esperienze rivolte a particolari categorie di soggetti deboli.

Guardando al Grande gruppo professionale⁷³ nell'ambito del quale è stata inquadrata l'esperienza di tirocinio, gli esiti migliori (in tutti i periodi considerati di 1, 3 e 6 mesi) sono stati rilevati per tre grandi gruppi: quelli delle Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, quelli delle Professioni tecniche e le professioni dei Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e conducenti di veicoli. Nell'analisi a 6 mesi dalla conclusione dell'esperienza (Figura 3.4.1) per questo ultimo gruppo professionale si registra un tasso di inserimento pari al 59,6%, con una quota di inserimenti occupazionali con lo stesso datore di lavoro pari al 33,7%, percentuale che anche in questo caso è superiore a quelle degli altri Grandi gruppi.

⁷³ Dall'analisi sono state escluse le informazioni relative al Grande gruppo professionale delle Forze Armate (nell'ambito del quale sono state realizzate lo 0,002% delle esperienze) in quanto regolamentate da meccanismi di accesso e permanenza nella professione differenti da tutti gli altri Grandi gruppi.

Figura 3.4.1 – Tasso di inserimento entro 6 mesi dalla fine del tirocinio e distribuzione dei tirocini avviati per Grande gruppo professionale di riferimento. Valori %. Totale 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

La quota di minori passaggi dal tirocinio all'occupazione si osserva invece per le Professioni non qualificate (Figura 3.4.2). A tale Gruppo fa riferimento l'8,4% del complesso dei tirocini osservati, una quota dunque piuttosto ridotta, per i quali il tasso di inserimento a 6 mesi è pari al 32,2%.

I due Gruppi che raccolgono la maggiore percentuale di tirocini sono quelli delle Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, delle Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio (rispettivamente il 29,1% e il 24,2% del totale delle esperienze avviate).

Figura 3.4.2 – Tasso di inserimento entro 1, 3 e 6 mesi dalla fine del tirocinio, per Grande gruppo professionale di riferimento. Valori %. Totale 2014-2017




Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Ad entrambi i Gruppi, tuttavia, si associano tassi di inserimento a 6 mesi lievemente più bassi di quelli degli altri Gruppi (ad eccezione delle Professioni non qualificate e del Gruppo degli Artigiani, operai specializzati e agricoltori) ed anche una più ridotta percentuale di CO attivate, entro i 6 mesi, da parte dello stesso datore di lavoro. Se dunque si assiste ad un più veloce inserimento professionale per quei tirocini che sono stati realizzati nelle professioni a media e alta qualificazione, al contrario i tirocini svolti nelle

professioni a bassa qualificazione o che soffrono il carattere stagionale dei picchi produttivi, presentano un tasso di inserimento minore o più rallentato nel tempo. A 6 mesi dalla conclusione delle esperienze, quest'ultimo è più elevato per i tirocini realizzati nel settore dei servizi di mercato (ivi compresi trasporti e magazzinaggio), nel commercio e nel settore dell'industria in senso stretto, rispettivamente con valori che raggiungono il 52,5%, il 56,4% e il 61% (Figura 3.4.3).


Figura 3.4.3 – Tasso di inserimento entro 6 mesi dalla fine del tirocinio e distribuzione dei tirocini attivati per settore di riferimento. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Il carattere di pre-inserimento al lavoro, più marcato nei primi settori citati è confermato anche dai tassi di inserimento per tempo trascorso dalla fine dell'esperienza (Figura 3.4.4). Il tempo di esposizione alla ricerca di lavoro, in questo caso, pur vedendo avanzare verso l'alto tutti i valori percentuali non offre alcuna forma di compensazione tale da assottigliare le differenze tra i diversi settori. Anzi, il settore industria, ad esempio, che faceva registrare ottimi risultati già entro il primo mese, vede comunque aumentare il tasso di inserimento fino ai 6 mesi considerati portando il valore al 61%. Minori risultati e più rallentati nel tempo si registrano per quei settori che, come detto, sono caratterizzati da una maggiore stagionalità negli andamenti produttivi (come appunto agricoltura e alloggio e ristorazione). In questo caso, dunque, il sistema di inserimento al lavoro si declina su un tempo più lungo che vede anche una minore trasformazione di tirocini in contratti di lavoro.

Figura 3.4.4 – Tassi di inserimento entro 1, 3 e 6 mesi dalla fine del tirocinio e settore di riferimento. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Il tasso di inserimento al lavoro così come i valori percentuali relativi alle CO attivate presso lo stesso datore di lavoro confermano, nella loro distribuzione per area geografica, le consuete dinamiche del mercato del lavoro e del sistema produttivo nel suo complesso. Dunque i più numerosi inserimenti sono stati registrati, a 1, 3 e 6 mesi, per le regioni del Nord (senza sostanziali differenze tra Nord Ovest e Nord Est), a seguire rispettivamente nel Centro, nel Sud e nelle Isole. In particolare, il tasso di inserimento a 1 mese nelle regioni del Nord e del Centro è sempre superiore a un terzo dei tirocini avviati, e sempre superiore al 50% dei tirocini avviati, i cui risultati sono stati analizzati entro i 6 mesi dalla conclusione del tirocinio (Tabella 3.4.2).

Tabella 3.4.2 – Tassi di inserimento e quota percentuale di rapporti di lavoro attivati (CO) presso il datore di lavoro che ha ospitato il tirocinio, per mesi trascorsi dalla fine dell'esperienza e area geografica(*). Valori %. Totale 2014-2017

Area geografica dove si è realizzato il tirocinio	Entro 1 mese		Entro 3 mesi		Entro 6 mesi	
	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore
Nord-Ovest	40,4	67,5	49,1	60,2	54,9	55,2
Nord-Est	39,3	69,5	48,4	61,3	54,4	56,0
Centro	34,7	68,7	44,5	61,3	51,5	55,6
Sud	27,1	69,7	36,9	62,7	44,1	56,5
Isole	19,4	69,6	28,0	61,7	35,7	54,5


(*) L'area geografica è riferita all'impresa ospitante il tirocinante.

La crescita del tasso di inserimento tra uno e sei mesi è più rilevante nelle regioni del Sud (+17%), nelle aree del Centro (+16,8%) e infine nelle Isole (+16,3%). L'area geografica rappresenta in questo senso, una delle variabili, al pari del titolo di studio del tirocinante (come si vedrà di seguito) che presumibilmente

restituisce risultanze che fanno riferimento più a fattori strutturali dell'economia dei territori piuttosto che a questioni prettamente riconducibili alla natura o alla qualità delle esperienze stesse. La quota percentuale relativa alle CO attivate presso lo stesso datore di lavoro sul complesso delle CO attivate per motivi di lavoro nella stessa ripartizione al termine dei tirocini è pressoché analoga a quella rilevata in tutte le altre aree geografiche.

I tassi di inserimento a 6 mesi per Regione rispecchiano in gran parte quanto appena evidenziato, e sottolineano, in alcuni casi, differenze particolarmente marcate nell'efficacia dello strumento (Fig. 3.4.5).

Figura 3.4.5 – Tassi di inserimento nei primi 6 mesi dalla fine del tirocinio per Regione e P.A.. Valori %.
Totale 2014-2017



(*) La regione è riferita all'impresa ospitante il tirocinante.
Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

In linea generale, quindi, sono le regioni dell'Italia centro settentrionale a segnare i valori più elevati con il Friuli-Venezia-Giulia che presenta valori percentuali vicini al 60%. Eccezione a tale andamento sono le Province autonome di Trento e Bolzano per le quali, però, occorre considerare l'elevata incidenza di esperienze avviate da tirocinanti appartenenti all'area dello svantaggio⁷⁴, con valori rispettivamente pari al 31,5% e 22,9% (a fronte di una media nazionale dell'11,2%), soggetti che, come già segnalato, presentano

⁷⁴ Ovvero persone con disabilità, soggetti svantaggiati o prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari.

le difficoltà maggiori di inserimento nel mercato del lavoro e una più alta probabilità di reiterare l'esperienza di tirocinio. Se si analizza la distribuzione dei tassi di inserimento per titolo di studio più elevato conseguito dai tirocinanti, di fatto si rileva una relazione diretta tra il conseguimento di titoli universitari e il miglior esito (Tabella 3.4.3).

Tabella 3.4.3 – Tassi di inserimento e quota percentuale di rapporti di lavoro attivati (CO) presso il datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza, mesi trascorsi dalla fine del tirocinio e titolo di studio. Valori %. Totale 2014-2017

Titolo di studio più elevato conseguito	Entro 1 mese		Entro 3 mesi		Entro 6 mesi	
	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore
Al più licenza media	26,8	63,0	36,3	54,2	43,5	47,9
Diploma di scuola sec. sup.	37,1	71,6	46,6	64,0	53,2	58,3
Titoli livello universitario	42,3	68,6	50,3	63,1	55,3	59,0

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

La spinta fornita però dal titolo universitario si assottiglia con la maggiore esposizione ai tempi di ricerca del lavoro. Le differenze rilevate a 1, 3 e 6 mesi infatti attestano che la distanza (dei valori percentuali relativi al tasso di inserimento) tra chi ha il titolo terziario e chi ha al massimo la licenza media si riducono progressivamente allo scorrere dei mesi. Il fenomeno è particolarmente evidente se si guarda alla crescita dei valori relativi ai diplomati di scuola secondaria superiore. Il tasso di inserimento cresce più lentamente per i laureati che però sono più frequentemente premiati sia in termini di velocità di ingresso al lavoro, sia per la prosecuzione delle attività con lo stesso datore.

Per quanto un titolo di studio terziario rappresenti un chiaro vantaggio in termini di estî occupazionali, è bene ricordare che la quota di tirocini extracurricolari promossi dalle Università e dagli istituti di Alta formazione risulta numericamente contenuta rispetto ad altri soggetti a vocazione formativa o specificamente autorizzati alla intermediazione (Tabella 3.4.4). In tal senso, presentano performance decisamente migliori i soggetti autorizzati all'intermediazione, i centri di formazione professionale accreditati e i servizi pubblici per l'impiego che, da soli, hanno promosso i tre quarti delle esperienze realizzate nel quadriennio considerato e nei 6 mesi successivi presentano tassi di inserimento superiori alla media (rispettivamente del 56,5% del 51,4% e del 54%). Per quel che riguarda nello specifico il tasso di inserimento, le APL e i servizi per l'impiego sono i due soggetti che presentano i valori più elevati. Vale la pena sottolineare che, a fronte di performance leggermente superiori per le prime (56,5% a fronte del 54% registrato per gli SPI) i secondi coinvolgono un volume di tirocini decisamente maggiore: degli oltre 980mila tirocini terminati da almeno 6 mesi dalla data di estrazione, infatti, più di 4 su 10 sono stati promossi dai Servizi per l'impiego, ai quali è riconducibile il 49% del totale di quelli che presentano un rapporto di lavoro entro 6 mesi dalla conclusione dell'esperienza.


Tabella 3.4.4 - Tasso di inserimento nei primi 6 mesi dalla fine del tirocinio, quota percentuale di rapporti di lavoro attivati (CO) presso il datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza e soggetto promotore dei tirocini. Valori assoluti e %. Totale 2014-2017

Soggetto promotore	N. tirocini promossi(*)	Tasso di inserimento a 6 mesi	di cui % CO stesso datore
Servizi per l'impiego	395.789	54,0	60,2
Centri di formazione prof.	181.145	51,4	52,4
Soggetti autorizzati all'intermediazione	157.383	56,5	52,3
Altro soggetto regionale	105.445	42,7	51,3
Università e Alta Formazione	59.804	46,7	52,9
Istituzioni formative private	24.423	50,7	53,9
Comunità terapeutiche	20.628	27,4	42,1
Servizi di inserimento disabili	18.416	20,7	51,3
Istituzioni scolastiche	14.703	28,5	52,6
N.D.	5.904	49,8	61,8
Totale	983.640	50,6	55,6

(*) la numerosità si riferisce ai tirocini terminati da almeno 6 mesi rispetto alla data di estrazione della Banca Dati

Contrariamente a quanto rilevato nelle consuete dinamiche di ingresso nel mercato del lavoro, non si rileva alcuna differenza di genere nei tassi di inserimento. Anzi, il piccolo scarto rilevato sui tassi di inserimento calcolati a un mese dalla conclusione delle esperienze, si azzerava completamente se si estende il periodo di osservazione fino ai sei mesi dalla fine dei tirocini (Figura 3.4.6). Lo stesso vale se si considera anche la percentuale di CO attivate per motivi di lavoro dallo stesso datore di lavoro che ha ospitato il tirocinante.

Figura 3.4.6 – Tassi di inserimento entro 1, 3 e 6 mesi e quota percentuale di rapporti di lavoro attivati (CO) dallo stesso datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza di tirocinio, per genere. Valori %. Totale 2014-2017



Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Il dato, di sicuro interesse potrebbe delineare il tirocinio come strumento di orientamento e di pre-inserimento capace di contrastare le disuguaglianze di genere anche o soprattutto per quelle professioni che nei settori produttivi costituiscono un tradizionale appannaggio maschile. Se dunque da un lato è forte questa funzione che presuppone una visione innovativa nelle dinamiche di genere, è indubbio che non si può non sottolineare che i due generi sono caratterizzati da un livello di scolarizzazione molto diverso (anche rispetto alle diverse aree geografiche di domicilio e realizzazione dell'esperienza) ma, di fatto, presentano tassi di inserimento analoghi.

Un risultato che, pur positivo, spinge a riflettere sia sulla natura degli indirizzi dei titoli di studio e sui meccanismi di selezione ex ante, sia sulla programmazione di esperienze che sappiano valorizzare al meglio quanto acquisito in contesti diversi da quello professionalizzante.

Come accennato nel paragrafo 2.1. il contributo del Programma Garanzia Giovani alla organizzazione dei tirocini extracurricolari risulta significativo sia per quel che riguarda il numero di tirocini avviati e di aziende coinvolte nei 4 anni considerati, sia per quel che concerne il contributo all'andamento della offerta anno per anno. Sul totale dei tirocini attivati nel periodo 2014-2017 (1.263.048) quelli afferenti a Garanzia Giovani sono il 28,2%, ovvero in termini assoluti poco più di 355mila interventi. L'approfondimento condotto, per rendere omogenee e confrontabili le informazioni, ha tenuto conto di tutti i tirocini avviati e conclusi da sole persone con al massimo 30 anni nel quadriennio 2014-2017.

Gli esiti rilevati a 1, 3 e 6 mesi non segnalano particolari distinzioni tra interventi aderenti o non aderenti al programma Garanzia Giovani (Tabella 3.4.5) per quanto questi ultimi segnalino tempi di inserimento al lavoro lievemente più rapidi.

Tabella 3.4.5 – Tasso di inserimento entro 1, 3 e 6 mesi dalla fine del tirocinio e quota percentuale di rapporti di lavoro attivati (CO) dallo stesso datore di lavoro che ha ospitato l'esperienza, per adesione al Programma Garanzia Giovani. Valori %. Totale 2014-2017

Tipologia tirocini	Entro 1 mese		Entro 3 mesi		Entro 6 mesi	
	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore	Tasso inserimento	di cui % CO stesso datore
Non aderenti a Programma Garanzia Giovani	38,0	68,9	46,8	61,7	52,9	56,6
Aderenti a Programma Garanzia Giovani	35,0	69,4	45,0	61,5	52,3	55,5

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

3.5 Il tirocinio dopo il tirocinio. Quale funzione per quale risultato

L'analisi complessiva delle informazioni desumibili dal Sistema unitario delle Comunicazioni Obbligatorie consente la lettura dei possibili esiti al termine dell'esperienza e permette di disaggregare le informazioni distinguendo le CO attivate per i rapporti di lavoro dalle CO che attestano l'attivazione di un nuovo e ulteriore tirocinio.

Le CO relative all'avvio di un nuovo tirocinio, infatti, pur non potendo essere considerate alla stregua dei nuovi inserimenti occupazionali (quelli cioè considerati ai fini del calcolo del tasso di inserimento) rappresentano comunque un risultato importante, come si vedrà anche più avanti, soprattutto per specifici utenti. Nell'arco di tempo che va dalla fine dei tirocini fino ai 6 mesi successivi, sono circa 130mila e cinquecento i nuovi tirocini avviati. Si tratta di un risultato che interessa l'11,4% del complesso dei tirocini avviati nel quadriennio 2014-2017 e rappresentano circa un sesto di tutte le CO attivate nello stesso periodo di riferimento (Tabella 3.5.1).

Il valore - per gli intervalli di tempo considerati (1, 3 e 6 mesi) - cresce all'ampliarsi del tempo di ricerca di lavoro (calcolato sui giorni corrispondenti dalla fine del tirocinio).

Le caratteristiche socio-anagrafiche dei tirocinanti coinvolti e la natura dell'esperienza avviata e conclusa, suggeriscono alcune linee interpretative.

La prima si riferisce al fatto che il reingresso in tirocinio interessa per lo più tutte quelle persone che, vedendo procrastinarsi il tempo di ricerca di lavoro, accettano un nuovo tirocinio in attesa di un inserimento professionale migliore o più remunerativo. Può essere spiegato in tal modo il 13,6% di soggetti che, pur in possesso di titoli di livello terziario accetta un nuovo tirocinio.

La seconda, invece, interessa gli individui caratterizzati da uno svantaggio maggiore, sia in termini di scarsa spendibilità di titoli di studio medio bassi (12,1%), sia in termini di svantaggio certificato dalla natura del tirocinio svolto e dalla segnalazione del livello di difficoltà. È questo il caso, ad esempio, delle persone con disabilità o di persone segnalate come prese in carico dal servizio sociale e sanitario.

Tabella 3.5.1 - Attivazione di un nuovo tirocinio entro 1, 3 e 6 mesi dalla fine del tirocinio realizzato, per caratteristiche del tirocinante e tipologia del tirocinio concluso. Valori %. Anni 2014-2017

Caratteristiche socio-anagrafiche	Attivazione CO per nuovo tirocinio		
	Entro 1 mese	Entro 3 mesi	Entro 6 mesi
<i>Titolo di studio</i>			
Fino alla licenza media	6,0	9,4	12,1
Scuola secondaria superiore	4,2	7,5	9,9
Titoli livello universitario	6,8	10,9	13,6
<i>Ripartizione geografica</i>			
Nord-Ovest	6,7	10,7	13,6
Nord-Est	6,5	10,3	13,2
Centro	4,8	8,8	11,8
Sud	3,8	6,5	8,5
Isole	1,9	3,2	4,2
<i>Categoria tirocinante</i>			
Svantaggiato/preso in carico da Servizi sociali o socio-sanitari	11,9	17,8	22,4
Persona con disabilità	18,4	27,0	33,5
Disoccupato, inoccupato, iscritto alla CIG o liste di mobilità	3,6	6,5	8,7
Soggetto in transizione scuola/formazione-lavoro	6,2	10,0	12,5
<i>Tipologia tirocinio</i>			
Formativo e di orientamento	6,9	11,1	13,9
Inserimento/reinserimento lavorativo	4,6	7,8	10,2
Finalizzato all'inclusione sociale	24,6	34,2	42,0
Totale	5,3	8,9	11,4

Fonte: Sistema informativo statistico sulle Comunicazioni Obbligatorie

Per questi ultimi soggetti l'attivazione di una prima CO per un nuovo tirocinio arriva a interessare (nei 6 mesi considerati) rispettivamente il 33,5% e il 22,4% dei soggetti da interpretare presumibilmente come la formula privilegiata per mantenere ampie le opportunità di inserimento al lavoro. In questo senso la dimensione di inclusione protetta per gli individui che vedono attivare una nuova esperienza di tirocinio assume una valenza particolarmente importante ai fini del consolidamento di un percorso di inserimento al lavoro con implicazioni di certo più complesse.

Un'ultima notazione riguarda la distribuzione geografica delle CO. È nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est che si rileva il valore percentuale superiore per la riattivazione di nuovi tirocini. Sul confronto tra ripartizioni in questo caso pesa forse in misura maggiore anche l'articolazione del sistema produttivo nel complesso e il consenso a ripetere l'esperienza per ampliare le *chance* occupazionali e la platea cui rivolgersi.

BIBLIOGRAFIA

Agenzia Piemonte Lavoro (2016), Tirocini attivati in Piemonte nel 2016, Torino.

Agenzia Piemonte Lavoro (2016), Tirocini estivi attivati 2013-2016, Torino.

Agenzia Piemonte Lavoro (2016), Gli esiti dei tirocini. Analisi sui tirocini terminati nel 2015 nei 12 mesi successivi dalla loro fine, Torino.

Agenzia Piemonte Lavoro (2016), L'andamento negli anni 2014-2015. Gli esiti occupazionali dei tirocini attivati nel 2015, Torino.

Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, 13G00021, GU Serie Generale n. 22 del 26-01-2013, Roma.

Commissione Europea (2007), Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società, SEC(2007) 1084, SEC(2007) 1093, COM(2007) 498 definitivo, Bruxelles, 05.09.2007.

Commissione Europea (2010), Comunicazione della Commissione "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 definitivo, Bruxelles.

Commissione Europea (2012), Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione, Un Quadro di qualità per i tirocini che accompagna il documento - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Verso una ripresa fonte di occupazione, SWD(2012) 99 final, Bruxelles, 18.04.2012.

Commissione Europea (2013), Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa a un Quadro di qualità per i tirocini, COM(2013) 857 final, 2013/0431 (NLE), SWD (2013) 495 final, SWD (2013) 496 final, Bruxelles, 04.12.2013.

Conferenza Stato-Regioni, Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini", Roma.

Conferenza Stato-Regioni, Accordo del 5 agosto 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica", Roma.

Conferenza Stato-Regioni, Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", Roma.

Conferenza Stato-Regioni, Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento", Roma.

Consiglio dell'Unione europea (2014), Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un Quadro di qualità per i tirocini, 2014/C 88/01, Bruxelles.

Consiglio dell'Unione europea (2013), Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, 2013/C 120/01, Bruxelles.

Consiglio dell'Unione europea (2014), Raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini, 2014/C 88/01, Bruxelles.

European Commission (2012), Study on a comprehensive overview on traineeship arrangements in Member States, Final Synthesis Report, Brussels.

European Commission, DG COMM (2013), Flash Eurobarometer 378 - The Experience of Traineeships in the EU - Report - Summary, Fieldwork: April-May 2013, Publication: Brussels, November 2013.

European Commission (2016), Commission Staff Working Document, Applying the Quality Framework for Traineeships - Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The Youth Guarantee and the Youth Employment Initiative three years on, Country fiche Italy - Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for Traineeships, 2014/C 88/01, COM(2016) 646 final, SWD(2016) 323 final, Strasbourg, 04.10.2016.

European Youth Forum (2012), European Quality Charter on Internships and Apprenticeships, Bruxelles.

IRPET (2017), Effetto Giovanisì. Analisi e valutazioni sul progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, Centro stampa Consiglio della Regione Toscana, Firenze.

IRPET (2017), Toscana notizie, Flash lavoro, n. 34/2017, Periodico della Giunta regionale Anno XXII - n. 34 dicembre 2017, Firenze.

ISFOL Occasional paper (2014), D'Agostino S. (a cura di), I tirocini extracurricolari: dalle Linee guida alle normative regionali, ISFOL, Roma;

ISFOL, (2016) Benini G. e Tosi G. (a cura di), Manuale dello stage in Europa, ristampa IV edizione, Ed. Grafica Internazionale, Roma.

ISFOL (2016), Iuzzolino G. e Lotito S. (a cura di), Manuale del tirocinante: guida pratica al tirocinio extracurricolare, ristampa II edizione, Ed. Grafica Internazionale Roma srl.

ISTAT (2009), Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 derivata dalla Nace Rev. 2 - Metodi e Norme n. 40, RTI Poligrafica Ruggiero Srl - A.C.M. SpA, maggio 2009, Zona industriale Pianodardine (AV).

Iuzzolino G., Lotito S., Sofronic B., Tosi G. (2018), L'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea su un Quadro di qualità per i tirocini, INAPP, Roma.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Decreto 25 marzo 1998, n. 142, Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, GU Serie Generale n. 108 del 12-05-1998, Roma.

Ministero del lavoro DG Sistemi informativi, innovazione tecnologica, monitoraggio dati e Comunicazione Ufficio di statistica e ANPAL Servizi - Direzione Studi e Analisi Statistica, Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2018 - Le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato, Roma giugno 2018.

Ministero del lavoro DG Sistemi informativi, innovazione tecnologica, monitoraggio dati e Comunicazione Ufficio di statistica e ANPAL Servizi - Direzione Studi e Analisi Statistica, Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2017 - Le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato, Roma maggio 2017.

Parlamento Europeo (2010), Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti, P7_TA(2010)0262, (2009/2221(INI)), Strasburgo.

Parlamento Italiano, Legge 24 giugno 1997, n. 196, Norme in materia di promozione dell'occupazione, Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136, Roma.

Provincia di Trento - 31° Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento 2016, Trento 2016.

Regione Friuli Venezia Giulia, Decreto Presidente della Regione 19 marzo 2018 n. 057, Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), Trieste.

Regione Lombardia, DDUO 5 novembre 2013 n° 10031, Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini - Disposizioni Attuative, Milano.

Regione Lombardia, DGR 25 ottobre 2013 X/825, Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, Milano.

Regione Piemonte, Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 19-4575, L.R. 34/08 art. 39, Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e evoca della sezione B dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013, Torino.

Regione Sardegna, Deliberazione Assessorile 23 ottobre 2013, n. 44 /11, Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, Cagliari.

Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2013 n. 701, Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006. Asse II - Occupabilità - Avviso pubblico per la realizzazione delle "Work Experience" - FASE II - Modalità a sportello - Anno 2013, Venezia.

Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale 1064 del 24/06/2014, Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti - Modalità a sportello. Mettiti in moto! Neet vs Yeet - Le opportunità per i giovani in Veneto, Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile, Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014)-DGR n. 551 del 16/05/2014), Venezia.

Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale n. 2747 del 29 dicembre 2014, Approvazione Avviso "UNA RETE PER I GIOVANI" - Progetti per l'incremento dell'impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani e il potenziamento dell'azione della rete dei servizi per la formazione e il lavoro - Modalità a sportello, modifiche al Piano Esecutivo Regionale per l'Attuazione della Garanzia Giovani (DGR 551/2014, DGR 2125/2014).

Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 31 marzo 2015, Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani. PON YEI 2014/2020. Approvazione avviso percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale. Apertura termini. Modifiche al Piano Esecutivo Regionale per l'Attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 551/2014, DGR n. 2125/2014, DGR n. 2747/2014), Venezia.

Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale n. 666 del 28 aprile 2015, Approvazione Avviso "Facciamo impresa" - Percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa - Modalità a sportello e modifiche al Piano Esecutivo Regionale per l'Attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 551/2014, DGR n. 2125/2014, DGR n. 2747/2014, DGR n. 416/2015), Venezia.

Veneto Lavoro, Osservatorio & Ricerca, Dal tirocinio al lavoro. Il triennio 2013-2015 (1a parte) - Misure/69, 15 Luglio 2016, Mestre Venezia.

Veneto Lavoro, Osservatorio & Ricerca, Dal tirocinio al lavoro. Il triennio 2013-2015 (2a parte) - Misure/70, 15 Luglio 2016, Mestre Venezia.

U.S. Department of Labor, Wage and Hour Division (2018), Fact Sheet #71: Internship Programs Under The Fair Labor Standards Act, Washington D.C.

APPENDICE 1

LE LINEE GUIDA E LE DISCIPLINE REGIONALI DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI (2013–2018)

Conferenza Stato-Regioni (2013), Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini”, Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013, Roma

Conferenza Stato-Regioni (2017), Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017, Roma

REGIONE	NORMATIVA
ABRUZZO	<p>DGR n. 704 del 4 novembre 2014 - Novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mod. e int. Ulteriore rivisitazione.</p> <p>DGR 112 del 22.02.2018 - Recepimento dell’accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla conferenza permanente tra lo stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla regolamentazione di tirocini extracurricolari e approvazione “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1, commi 34-36, Legge 28 giugno 2012, n. 92”.</p> <p>Allegato A - Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012.</p> <p>Allegato n. 1 - Convenzione di tirocinio extracurricolare attivato in Regione Abruzzo - Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà allegata alla convenzione di tirocinio extracurricolare.</p> <p>Allegato n. 2 - Progetto formativo individuale tirocini extracurricolari.</p> <p>Allegato n. 3 - Dossier individuale.</p> <p>Allegato n. 4 - Attestazione finale tirocinio.</p>
BASILICATA	<p>DGR n. 747 del 27 giugno 2013 - Recepimento Linee Guida in materia di tirocini in attuazione dell’art.1, co 34 della L. 92/2012 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome.</p> <p>DGR n. 116 del 30 gennaio 2014 - Approvazione disciplinare in materia di tirocini extracurricolari.</p> <p>DGR n. 1130 del 24 ottobre 2017 - “Linee guida in materia di tirocini” in applicazione dell’art. 1, commi da 34 e 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 - Recepimento ed attuazione dell’Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>Allegato A - Convenzione di tirocinio extracurricolare e Progetto Formativo tirocinio extracurricolare.</p> <p>Allegato B - Dossier individuale.</p>
CALABRIA	<p>DGR n. 158 del 29 aprile 2014 - Linee guida in materia di tirocini. Modifica DGR n. 268 del 29 luglio 2013.</p> <p>DGR n. 360/2017 del 10 agosto 2017 - Recepimento “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” approvate nell’Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 - Regione Calabria - Revoca DGR n. 158 del 29.04.2014.</p>

REGIONE	NORMATIVA
CAMPANIA	<p>D.G.R n. 243 del 22 luglio 2013 - Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, Art. 54 comma 1, lett. b).</p> <p>Regolamento 29 novembre 2013, n. 7 - Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. b).</p> <p>D.G.R. n. 103 del 20.02.2018 - Recepimento delle nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento - approvate in sede di conferenza stato-regioni nella seduta del 25 maggio 2017 ed approvazione dello schema di regolamento "modifiche agli articolo da 25 a 29 del regolamento regionale 2 aprile 2010 , n° 9".</p>
EMILIA-ROMAGNA	<p>Legge Regionale n. 7 del 19 luglio 2013 - Disposizioni in materia di tirocini - Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).</p> <p>D.G.R. n. 356 del 12 marzo 2018 - Approvazione del progetto di legge regionale recante "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", Capo IV "Orientamento e Tirocini" e Capo VI "Servizi per il lavoro", art. 32-bis.</p> <p>Legge Regionale n. 1 del 4 marzo 2019 - Disposizioni in materia di tirocini. modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).</p>
FRIULI VENEZIA GIULIA	<p>Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 - (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPREg 13 settembre 2013, n. 166 - Testo Coordinato con le modifiche introdotte dai DPREg 21 novembre 2013, n. 218 e 17 luglio 2014, n. 148.</p> <p>D.P.Reg. n. 57 del 19 marzo 2018 – Regolamento per l'attivazione di tirocini.</p>
LAZIO	<p>DGR n. 199 del 18 luglio 2013 - Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'Art. 1, co. 34, Legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009.</p> <p>DGR n. 533/2017 del 9 agosto 2017 - Recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.</p> <p>Allegato A - Attuazione dell'accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.</p> <p>Determinazione n. G13199 del 28/09/2017 - Allegato 1 - Modello convenzione - Allegato 2 - Modello progetto formativo.</p> <p>Determinazione n. G14934 del 03/11/2017 - Allegato 1 - Dossier individuale di tirocinio extracurricolare - Allegato 2 - Attestazione finale.</p> <p>Determinazione n. G16529 del 30/11/2017 - Allegato 1 - Principi per la redazione del codice etico del soggetto promotore.</p>
LIGURIA	<p>DGR n. 1052 del 5 agosto 2013 - Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con D.G.R. 555/2012.</p> <p>DGR n. 1186 del 28 dicembre 2017 - Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 1052/2013.</p>

REGIONE	NORMATIVA
LOMBARDIA	<p>DGR n. X/825 del 25 ottobre 2013 . Nuovi Indirizzi regionali in materia di tirocini.</p> <p>Decreto n. 10031 del 5 novembre 2013 . “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”.</p> <p>DGR X /5451 del 25/07/2016 – Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/ reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee Guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 (a seguito di parere della Commissione Consiliare, di concerto con l’Assessore Brianza).</p> <p>Allegato A - Convenzione per l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/ reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione della DGR 5451 del 25/07/2016.</p> <p>Allegato B - Progetto personalizzato per tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione della Dgr 5451 del 25/07/2016.</p> <p>DGR n. X /7403 del 20/11/2017 - Indirizzi regionali in materia di tirocini - (richiesta di parere alla commissione consiliare).</p> <p>DGR n. X /7763 del 17 gennaio 2018 - Allegato A - Indirizzi regionali in materia di tirocini.</p> <p>Decreto n. 6286 del 07/05/2018 - Indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative.</p> <p>Allegato A.1 - Schema di convenzione di tirocinio extracurriculare.</p> <p>Allegato B.1 - Schema di progetto formativo individuale.</p> <p>Allegato E - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.</p> <p>Allegato A.2 - Schema di convenzione di tirocinio curriculare.</p> <p>Allegato B.2 - Schema di progetto formativo individuale di tirocinio curriculare.</p> <p>Allegato C - Schema di Dossier individuale (tirocinio extracurriculare e curriculare).</p>
MARCHE	<p>DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 - L.R. 2/2005 art. 18 - Tirocini formativi - Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle “Linee guida in materia di tirocini”.</p> <p>DGR n. 1474 dell’11 dicembre 2017 - Recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato -Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi dell’ art. Prot. Segr. I commi 34 e 36 della L. n. 92/2012. Revoca della DGR 1566 n. 113412013.</p> <p>Decreto Dirigenziale n. 430 del 29 dicembre 2017 – Linee guida in materia di tirocini extracurricolari. Approvazione della modulistica di attuazione (Allegati).</p>
MOLISE	<p>DGR n. 600 del 18 novembre 2013 - Legge regionale 29 luglio 2013 n. 13 “Disposizioni in materia di tirocini”. Art. 7 “Direttiva attuativa”: approvazione</p> <p>DGR n. 252 del 7 luglio 2017 - Accordo in sede di conferenza stato-regioni, del 25 maggio 2017, repertorio atti n. 86/csr - Approvazione “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, (Articolo 1, comma 34 l.92/2012). - Recepimento, aggiornamento ed integrazione delle Linee Guida approvate il 24 gennaio 2013.</p>

REGIONE	NORMATIVA
PIEMONTE	<p>DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 - LR 34/08 artt. 38-41 Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti.</p> <p>DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017 - Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 19-4575 L.R. 34/08 art. 39. Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini estivi di orientamento e revoca della sezione B dell'Allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013.</p> <p>DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 - Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 L.R. 34/2008 artt. 38-41. Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013.</p> <p>D.D. n. 14 del 9 Gennaio 2018 - DGR 85-6277 del 22 dicembre 2017: Disciplina regionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo). Approvazione dei modelli di Convenzione, Progetto Formativo. Attestazione finale e Dossier Individuale.</p> <p>Modulistica.</p> <p>Nuova disciplina dei tirocini: prime indicazioni operative.</p>
PROVINCIA DI BOLZANO	<p>DGP n. 949 del 24 giugno 2013 - Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale.</p> <p>Convenzione-quadro del 19 marzo 2015 in materia di tirocini estivi tra la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in Provincia di Bolzano.</p> <p>DGP n. 1405 del 18 dicembre 2018 - Criteri per la promozione di tirocini di formazione ed orientamento da parte della Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale tedesca e italiana.</p>
PROVINCIA DI TRENTO	<p>DGP n. 736 del 19 maggio 2014 - Criteri e modalità di attivazione dei tirocini estivi di cui all'articolo 4-ter della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.</p> <p>DGP n. 737 del 19 maggio 2014 - Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell' articolo 4 bis della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.</p> <p>DGP n. 1953 del 24 novembre 2017 - Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell' articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.</p>
PUGLIA	<p>Legge Regionale n. 23 del 5 agosto 2013 - Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro.</p> <p>Regolamento regionale n. 3 del 10 marzo 2014 - Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro.</p>
SARDEGNA	<p>DGR n. 44/11 del 23 ottobre 2013 - Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei tirocini estivi. Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini";</p> <p>DGR 2/10 del 16 gennaio 2018 - Disciplina dei Tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante le relative Linee Guida. Modifica della Delib.G.R. n. 44/11 del 23.10.2013;</p> <p>Allegato alla Delib.G.R. n. 2/10 del 16.1.2018 - Linee Guida: Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. Recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" ai sensi dell'art. 1, commi 34- 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.</p>
SICILIA	<p>Direttiva Prot. n. 43881/US1/2013 del 25 luglio 2013 - Tirocini formativi. Direttiva applicativa delle Linee Guida del 24 gennaio 2013;</p> <p>Integrazione alla Direttiva del 25 luglio 2013, Prot. n. 7006/US1/2014 del 12 febbraio 2014 - Tirocini formativi. Integrazioni;</p> <p>Direttiva n. 34205 del 22 novembre 2017 - Recepimento Linee Guida del 25/05/2017. Delibera di Giunta di Governo n. 292 del 19/7/2017.</p>

REGIONE	NORMATIVA
TOSCANA	<p>Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;</p> <p>Legge Regionale del n. 3 del 27 gennaio 2012 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione);</p> <p>DGR n. 220 del 19 marzo 2012 - Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di tirocini;</p> <p>Legge Regionale del n. 2 del 23 gennaio 2013 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini;</p> <p>Legge Regionale del n. 59 del 14 ottobre 2014 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.</p> <p>DPGR n. 39/R del 31 marzo 2015 - Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di tirocini;</p> <p>Legge Regionale n. 15 del 16 aprile 2018 - "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002";</p> <p>Allegato B - Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).</p>
UMBRIA	<p>Legge regionale n. 17 del 17 settembre 2013 – Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle Leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);</p> <p>DGR n. 202 del 25 febbraio 2019 – Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini extracurricolari. Recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" adottate, nella seduta del 25 maggio 2017, dalla Conferenza fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.</p>
VALLE D'AOSTA	<p>DGR n. 2190 del 31 dicembre 2013 - Approvazione del provvedimento "Disciplina in materia di tirocini", in conformità all’Accordo Governo, Regioni e Province autonome sulle "Linee guida in materia di tirocini", sottoscritto in data 24 gennaio 2013</p> <p>DGR n. 1898 del 28 dicembre 2017 - Disciplina in materia di tirocini</p>
VENETO	<p>DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 - Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013</p> <p>DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 - Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017;</p> <p>Allegato A - Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;</p> <p>Convenzione di tirocinio (Schema) - Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017 d’ora in avanti indicato come "Regolamento";</p> <p>Progetto formativo individuale (all. "A" alla DGR 1816 del 7 novembre 2017, d’ora in avanti "Regolamento").</p>

APPENDICE 2

REGIONI E PROVINCE AUTONOME CHE HANNO RECEPITO LE LINEE GUIDA DEL 25 MAGGIO 2017 IN ORDINE TEMPORALE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DURATA, TIPOLOGIA TIROCINI/DESTINATARI, INDENNITÀ

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
MOLISE	DGR n. 252 del 7 luglio 2017	12 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati, compresi diplomati, laureati, specializzati, masterizzati, dottorati; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ occupati in cerca di altra occupazione, svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di tratta e sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	300
		24 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
				14 giorni	Tirocini estivi per studenti promossi dagli SPI.	
LAZIO	DGR n. 533 del 09/08/2017; Allegato A; Determinazione n. G13199 del 28/09/2017 Allegato 1 - Modello convenzione Allegato 2 - Modello progetto formativo; DGR G14934 del 03/11/2017 - Allegato 1 - Dossier individuale - Allegato 2 - Attestazione finale; Determinazione n. G16529 del 30/11/2017 - Allegato 1 - Principi per la redazione del codice etico del soggetto promotore	6 p.c.*	Formativi e di orientamento o di inserimento / reinserimento lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ occupati in cerca di altra occupazione. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	800
		12 p.c.*	Formativi e di orientamento o di inserimento / reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali. 	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
		24 p.c.*	Formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	14 giorni	Tirocini estivi per studenti promossi dagli SPI.	

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
CALABRIA	DGR n. 360/2017 del 10 agosto 2017	12 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento / reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati, compresi diplomati, laureati, specializzati, masterizzati, dottorati; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ occupati in cerca di altra occupazione; ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	400 300 (tirocini nell'ambito di Programmi di rilevanza nazionale, promossi da MLPS, altri Ministeri e ANPAL, previo accordo con Regioni e Province autonome)
		24 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	1 (non presente DM 14 gg)	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari qui citati.	
SICILIA	DGR n. 34205 del 12 settembre 2017 Direttiva n. 34205 del 22 novembre 2017	6 p.c.*	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall'attivazione. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	300 (o cifra superiore prevista da programmi /progetti/ regionali/ nazionali)
		12 p.c.*	Inserimento/reinserimento al lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inoccupati, disoccupati; ▪ lavoratori in mobilità/CIG. 	1 (non presente DM 14 gg)	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionale per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
		24 p.c.*	Form./orient, inserim./reinser. lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 			
BASILICATA	DGR n. 1130 del 24 ottobre 2017; Allegato A – Convenzione e P.F.I.1; Allegato B – Dossier individuale	6 p.c.*	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori beneficiari di strum. sost. al reddito; ▪ lavoratori a rischio disoccupazione; ▪ già occupati in cerca di altra occupazione. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	450
		12 p.c.*	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati; ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali 	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
		24 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili 	14 giorni	Tirocini estivi per studenti promossi dagli SPI	
		3 p.c.*	Tirocini estivi per studenti, promossi dagli SPI			

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
VENETO	DGR n. 1816 del 7 novembre 2017, Allegato A - Disposizioni in materia di tirocini Modello di convenzione Modello di progetto formativo	6 p.c.*	Formativi e di orientamento per: ▪ neo qualificati, neo diplomati, neo laureati, neo dottorati entro 12 mesi dal conseg. del titolo; Inserimento/reinserimento lavorativo per: ▪ disoccupati/inoccupati; ▪ occupati in cerca di altra occupazione; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ lavoratori sospesi, purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio.	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	450/350 + buoni pasto o mensa; 600 (indennità massima) per percettori di ammortizzatori sociali, in assenza di rapporto di lavoro
		9 p.c.*	Inserimento/reinserimento lavorativo per : ▪ categorie particolari di persone svantaggiate, nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione.			
		12 p.c.*	Inserimento/reinserimento lavorativo per: ▪ minori in dispersione scolastica; ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali.	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
		18 p.c.* 24 p.c.* (in conv.)	Inserimento/ reinserimento lavorativo per: ▪ disabili.			
		3 p.c.*	Tirocini estivi di orientamento per studenti promossi dagli SPI.	14 giorni	Tirocini estivi di orient. per studenti promossi dagli SPI.	
LOMBARDIA	DGR n. X/7403 del 20/11/2017 DGR n. X/7763 del 17 gennaio 2018 Allegato A Decreto N. 6286 del 07/05/2018 Convenzione individuale o collettiva Progetto formativo individuale Allegato E - Dichiarazione sostitutiva	6 + 6 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento / reinserim. lavorativo, il cui PFI preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un max di 6 mesi, qualora si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 per: ▪ disoccupati, compresi diplomati, laureati, specializzati, masterizzati, dottorati; ▪ soggetti a rischio di disoccupazione; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ occupati in cerca di altra occupazione; ▪ disabili; ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale e rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria e di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali.	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	500 /400 + buoni pasto o mensa; 350 (partime); 300 (tirocinio c/o PA).
	Allegato B - Domanda di tirocinio Allegato C - Convenzione Allegato D - Progetto formativo All. F - Rel. fin.	12 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo il cui PFI preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 per gli stessi destinatari di cui sopra.	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
		24 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo per disabili e svantaggiati (su parere di soggetto terzo competente).			
		2 p.c.*	Tirocini extracurricolari estivi per studenti	14 giorni	Tirocini extracurricolari estivi per studenti	

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DGP n. 1953 del 24 novembre 2017	6+6 p. o r. c. °	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati; ▪ a rischio disoccupazione; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ già occupati in cerca di altra occupazione. 	2	Formativi e di orientamento per tutti i tipi di destinatari citati nella DGR (esclusi disabili e svantaggiati)	300 (70 settimanali); Indennità massima: 600 (140 settimanali)
		12 p.c.*	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali 	1 (non presente DM 14 gg)	Formativi e di orientamento c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari, disabili inclusi, citati nella DGR.	
		24 p.c.*	Formativi e di orientamento per disabili.			
MARCHE	DGR n. 1474 dell'11 dicembre 2017 Decreto Dirigenziale n. 430 del 29 dicembre 2017 (Allegati)	6 p.c.* (12 p.c.* in consideraz. profilo profession. tirocinante)	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ occupati in cerca di un'altra occupazione. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	400 500 (orario settimanale pari o superiore a 30 ore)
		12 p.c.* (24 p.c.* secondo PFI)	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili; ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti asilo e protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali. 	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
		3	Tirocini estivi per studenti promossi dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con gli SPI.	14 giorni	Tirocini estivi per studenti promossi dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con gli SPI.	
PIEMONTE	DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017 D.D. n. 14 del 9 Gennaio 2018 Modulistica Indicazioni Operative	6 p.c.*	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per soggetti non inferiori a 16 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualificati, diplomati, laureati, specializzati, masterizzati, dottorati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo; ▪ disoccupati; ▪ lavoratori a rischio disoccupazione; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ occupati in cerca di un'altra occupazione. 	2 (non presente DM 1 mese per tirocini stagionali e 14 gg per tirocini estivi)	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	600 300 (20 ore settimanali) 200 (rimborso massimo per tirocini estivi per spese di trasporto e di mensa, dietro presentazione di giustificativi)
		12 p.c.*	Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo per soggetti non inferiori a 16 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali. 			
		24 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavorativo per soggetti non inferiori a 16 anni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili 			
		3 p.c.*	Tirocini estivi per adolescenti minori di 16 anni se iscritti al 3° anno scolastico e tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia.			

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
LIGURIA	DGR n. 1186 del 28 dicembre 2017	6 p.c.*	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inoccupati/disoccupati; ▪ beneficiari di strumenti di sostegno al reddito; ▪ lavoratori a rischio disoccupazione; ▪ occupati in cerca di un'altra occupazione. 	2 (non presente DM 1 mese per tirocini stagionali e 14 gg per tirocini estivi)	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	500 400 + oltre 100 euro di rimborso spese
		12 p.c.*	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili; ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali; Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le categorie sopra elencate; ▪ ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento/reinserimento lavorativo 			
		24 p.c.*	Inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili 			
VALLE D'AOSTA	DGR n. 1898 del 28 dicembre 2017	6 + 6 p.c.* (su autorizz. struttura regionale competente)	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserim. lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disoccupati, compresi diplomati, laureati, specializzati, masterizzati, dottorati; ▪ beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ occupati in cerca di altra occupazione. 	2 (non presente DM 1 mese per tirocini stagionali e 14 gg per tirocini estivi)	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	450 300 (con orario di lavoro ridotto) + eventuale rimborso forfettario di spese di vitto/ trasporto ed eventuale alloggio (se stabilito nella convenzione)
		12 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali. 			
		24 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento/ reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili 			
SARDEGNA	DGR 2/10 del 16 gennaio 2018 Allegato alla Delib.G.R. n. 2/10 del 16.1.2018	12 p.c.*	Formativi e di orientamento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualificati, diplomati, laureati, specializzati, masterizzati, dottorati in stato di disoccupazione entro 12 mesi dal conseguimento del titolo; Inserimento e/o reinserimento al lavoro per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inoccupati/disoccupati anche in mobilità; ▪ lavoratori in CIG; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ occupati in cerca di altra occupazione; Orientamento e formazione o di inserim. e/o reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati; ▪ richiedenti asilo; ▪ titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari; ▪ richiedenti e titolari di protezione internazionale; ▪ rifugiati; ▪ titolari di protezione sussidiaria; ▪ vittime di violenza, di sfruttamento e di tratta da parte delle organizzazioni criminali. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	400
			1			
				24 p.c.*	Orientamento e formazione o inserimento e/o reinserimento per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili 	14 g.ni

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
CAMPANIA	DGR. n. 103 del 20.02.2018	12 p.c.*	<p>Formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento incluse attività stag. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori in stato di disoccupazione; ▪ lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania, interessati da provvedimenti di CIGS per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o CIG in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà@; ▪ occupati in cerca di altra occupazione; ▪ svantaggiati ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); ▪ richiedenti protezione internazionale, titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR 12 gennaio 2015, n. 21; ▪ vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; ▪ soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ▪ vittime di tratta ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	500
		24 p.c.*	<p>Formativi e di orientamento o di inser./reinser. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili. 	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	
		3 p.c.*	<p>Formativi/orientam. o di inserimento/reinser. per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ profili professionali collocati all'ultimo livello del CCNL applicato dal soggetto ospitante. 			
		45 giorni	Tirocini estivi per studenti promossi dagli SPI	14 giorni	Tirocini estivi per stud. promossi dagli SPI.	
ABRUZZO	<p>DGR 112 del 22.02.2018 Allegato A "Linee Guida per l'attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo"</p> <p>Schema convenzione tirocini extracurricolari - Allegato 1</p> <p>Dichiarazione sostitutiva - Allegato 1/A</p> <p>Schema progetto formativo individuale - Allegato 2</p> <p>Dossier individuale - Allegato 3</p> <p>Attestazione finale tirocinio - Allegato 4</p>	6 p. o r. c.°	Tirocini extracurricolari per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e fp nel sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi master e dottorato. 	2	Tirocini extracurricolari per tutti i tipi di destinatari citati nella DGR.	<p>600</p> <p>450 (esclusivamente su richiesta del tirocinante che usufruisce di altre forme di aiuto/ sostentamento diverse da ammortizzatori sociali)</p> <p>300 (tirocini nell'ambito di Programmi di rilevanza nazionale, promossi da MLPS, altri Ministeri e ANPAL, previo accordo con la Regione Abruzzo)</p>
		12 p. o r. c.°	Tirocini extracurricolari per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'Art. 19 del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.; ▪ lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione, a cui è stato intimato il licenziamento mediante ricezione di apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso @; ▪ soggetti già occupati in cerca di altra occupazione; ▪ svantaggiati, richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (DPR n. 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittime di tratta (D.lgs n. 24/2014). 	1	Tirocini extracurricolari c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella DGR	
		24 p. o r. c.°	Tirocini extracurricolari. per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili 	14 giorni	Tirocini estivi per stud. promossi dagli SPI	
		6 p.c.	Tirocini extracurricolari per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. 	2	Tirocini extracurricolari per tutti i tipi di destinatari citati nella DGR.	
EMILIA ROMAGNA	<p>DGR n. 356 del 12 marzo 2018</p> <p>Legge Regionale n. 1 del 4 marzo 2019</p>	12 p.c.	Tirocini extracurricolari per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ svantaggiati ai sensi della Legge n. 381 del 1991; ▪ richiedenti e titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; ▪ vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998; ▪ vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014. 			450
		24 + proroga (se richiesta da Serv. Pub. deputato)	Tirocini extracurricolari, anche di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili di cui all'Art. 1, c. 1, della Legge n. 68 del 1999; ▪ persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. 	1 (non presente DM 14 gg per tirocini estivi)	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella DGR.	

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
FRIULI VENEZIA GIULIA	D.P.Reg. n. 57 del 19 marzo 2018 "Regolamento per l'attivazione di tirocini" http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/tirocini-apprendistato/allegati/Regolamento_tirocini_DPReg_2018_057.pdf	6 p.c.* 12 p.c.* (tirocini c/o Enti PA con sede nel territorio regionale e x cittadini non UE c.s.)	<p>Formativi e di orientamento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> persone con titolo di studio universitario, diploma tecnico superiore, diploma della scuola sec. sup., attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio o della qualifica; cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero. <p>Formativi in situazione/Assunzione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> disabili inseriti in percorsi personalizzati, di cui all'Art. 36, c. 3 bis l. c LR 18/2005 e succ. DGR 2429/2015. <p>Inserimento/reinserimento lavorativo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> disoccupati secondo vigente norm., che hanno compiuto 18 anni di età; lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a rischio di disoccupazione; sogetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione. 	3	<p>Formativi e di orientamento per :</p> <ul style="list-style-type: none"> cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero. <p>Formativi in situazione / Assunzione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> disabili inseriti in percorsi personalizzati, di cui all'Art. 36, c. 3 bis l.c LR 18/2005 e succ. DGR 2429/2015 	300 (max 20 ore settimanali) 310/2 h + rimborso trasporto/ mensa (disabili inseriti in percorsi personalizzati come specif. a lato)
		18 p.c.*	<p>Formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento per:</p> <ul style="list-style-type: none"> svantaggiati (Legge n. 381/91 "Disciplina delle cooperative sociali"); persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali (Art. 13, c. 1, l. b, LR 20/06 "Norme in materia di cooperazione sociale"); richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (DPR 21/2015 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'Art. 38, c. 1, del D.lgs 25/2008"); vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, (D.lgs 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"); vittime di tratta (D.lgs 24/2014 "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio dell'UE del 19/07/2002 – 2002/629/GAI); disabili (Art. 1, c. 1, Legge 68/99). 	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nel Capo II della stessa.	500 (max 40 ore settimanali) 800 (tirocini a tempo pieno c/o enti PA con sede in Friuli Venezia Giulia)
		24 + proroga (se richiesta da Serv. Pub. deputato)	<p>Formativi, di orientamento, inserimento, reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari competenti o da entrambi. 			
		36	<p>Formativi in situazione/Sviluppo competenze per:</p> <ul style="list-style-type: none"> disabili inseriti in percorsi personalizzati, di cui all'Art. 36, c. 3 bis l. c LR 18/2005 e succ. DGR 2429/2015. 	14 giorni	Estivi formativi e orientativi, attivabili durante sospensione estiva delle attività didattiche per:	75/125/200 a settimana (tirocini estivi rispettivamente di 20/40 ore settimanali, questi ultimi anche c/o enti PA del FVG)
		3	<p>Estivi formativi e orientativi attivabili durante sospensione estiva delle attività didattiche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> studenti regolarmente iscritti ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria, che abbiano compiuto i 15 anni di età; studenti in dispersione scolastica. 		<ul style="list-style-type: none"> studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di IeFP e dell'Università, che abbiano compiuto i 15 anni di età. 	

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
TOSCANA	<p>Legge Regionale n. 8 dell'11 aprile 2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002".</p> <p>Relazione</p> <p>LR n. 15 del 16 aprile 2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002"</p>	6 p.c.*	<p>Formativi e di orientamento per soggetti non inferiori ai 18 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ neo-diplomati e coloro che hanno conseguito una qualifica professionale, entro 24 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. <p>Inserimento/reinserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'Art. 19, c. 1 del D.lgs 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'Art. 1, c. 3, della Legge 183/2014"; ▪ lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali; ▪ lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'Art. 19, c. 4 del D.lgs. 150/2015; ▪ soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'Art. 4, c. 2 del D.lgs 66/2003 "Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro". 	2 (non presente DM 1 mese per tirocini stagionali e 14 gg per tirocini estivi)	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	500
		12 p.c.*	<p>Formativi e di orient. per soggetti non inferiori ai 18 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ laureati e coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro 24 mesi dal conseguimento del titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio; <p>Formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo per soggetti non inferiori ai 18 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti svantaggiati, di cui all'Art. 4, c. 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); ▪ persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'Art. 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'Art. 18 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); ▪ vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale, istituite ai sensi dell'Art. 5 bis del DL 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119; ▪ richiedenti protezione internazionale e titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'Art. 2, l. e, g, del D.lgs 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); ▪ titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'Art. 5, c. 6, del D.lgs. 286/1998 e all'Art. 32, c. 3, del D.lgs. 25/2008; ▪ profughi di cui alla Legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi). 			
		24 p.c.*	<p>Formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento al lavoro per soggetti non inferiori ai 18 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ disabili di cui all'Art. 1, c. 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 			

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €		
PROVINCIA DI BOLZANO	DGP n. 1405 del 18 dicembre 2018	500 h. (rinnovabile x 2 volte)	<p>Formativi e di orientamento per persone residenti o stabilmente domiciliate in provincia di Bolzano, in età lavorativa, inoccupate o disoccupate, appartenenti a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone socialmente svantaggiate (affette da dipendenze e in terapia come alcolisti, tossici, giocatori patologici o persone affette da disturbi alimentari, in trattamento psichiatrico, con disabilità fisiche o mentali, soggetti in situazione di disagio socio familiare in carico a un servizio socio-sanitario, ex-detenuti, persone condannate con sentenza passata in giudicato, detenute o in libertà, che hanno presentato istanza di concessione di misure alternative alla detenzione o di prosecuzione di misure già in atto, richiedenti protezione internazionale, titolari dello status di rifugiata o rifugiato e ammessi alla protezione sussidiaria ai sensi del DPR 12 gennaio 2015, n. 21, e successive modifiche, nonché titolari di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali - ad esempio persone costrette a prostituirsi-, vittime della tratta di esseri umani ai sensi del D.lgs 4 marzo 2014, n. 24); ▪ giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione, per i quali gli operatori delle Direzioni, in raccordo con la rete costituita dai vari servizi del settore operanti sul territorio (Servizi sanitari, psicologici e neurologici, sociali e altri), ritengono opportuna un'esperienza di orientamento professionale finalizzata al rientro nel sistema scolastico-formativo; ▪ persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro (inoccupate o disoccupate da almeno 6 mesi, inserite in un progetto formativo e di orientamento, anche individualizzato - in caso di estremo disagio occupazionale gli operatori delle Direzioni possono derogare al predetto limite minimo di 6 mesi -, di età superiore a 26 anni, anche se non disoccupate da almeno 6 mesi, che devono riqualificarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro). 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGP per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	3,00 euro l'ora, se minori di 18 anni;		
		24 mesi		4,00 euro l'ora, se maggiorenni;				
		6		<p>Inserimento o reinserimento lavorativo x persone che hanno almeno 15 anni di età, appartenenti a una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone disoccupate da almeno 6 mesi; ▪ lavoratrici e lavoratori migranti che si spostano o si sono spostati all'interno dell'Unione Europea o che per motivi di lavoro stabiliscono la loro residenza in uno degli Stati Membri; ▪ persone che appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro dell'Unione Europea e che devono migliorare le loro conoscenze linguistiche, il loro profilo professionale o la loro esperienza lavorativa, al fine di trovare un'occupazione; ▪ persone che desiderano iniziare a lavorare o vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro dopo almeno due anni di inattività e che non hanno frequentato alcun corso di formazione o di formazione continua, in particolare coloro che hanno rinunciato al proprio lavoro a causa dell'impossibilità di conciliarlo con le esigenze della propria vita familiare; ▪ persone adulte che vivono sole, con uno o più figli a carico; ▪ persone che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, o formazione equiparata, e non hanno un lavoro; ▪ persone di età superiore ai 50 anni che non hanno un lavoro; ▪ persone che, ai sensi della normativa statale, sono o sono state riconosciute affette da dipendenza da sostanze (per esempio alcolisti o tossicodipendenti); ▪ persone detenute o internate negli istituti penitenziari e le persone condannate e internate ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, che non hanno ottenuto un primo impiego regolarmente retribuito da quando sono stati sottoposti alla pena detentiva o ad altra sanzione penale; ▪ minorenni in età lavorativa in situazioni di disagio familiare; ▪ titolari dello status di rifugiata o rifugiato, persone richiedenti asilo e persone cui è stata riconosciuta la protezione internazionale; ▪ vittime della tratta di esseri umani ai sensi del D.lgs del 4 marzo 2014, n. 24; ▪ persone in possesso della certificazione di invalidità emessa dalla competente Commissione medica (invalidi del lavoro con un'invalidità accertata pari o superiore al 34%, invalidi civili con un'invalidità accertata pari o superiore al 46%); ▪ persone per le quali gli enti pubblici competenti hanno accertato una grave menomazione psichica o mentale (in trattamento psichiatrico, ricoverati in ospedali o strutture psichiatriche, anche a seguito di provvedimenti giudiziari). 		1	Tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente	(in ambedue i casi + 1,50 l'ora, se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza/ domicilio o se la distanza all'interno dello stesso comune supera i 5 km).
		12				450 (+ eventuale mensa aziendale, rimborso costi di viaggio ecc.)		
12								
		24						

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA MASSIMA in mesi/ore	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	DURATA MINIMA mesi/giorni	TIPOLOGIA TIROCINI/ DESTINATARI	INDENNITÀ MIN. MENS. LORDA in €
UMBRIA	DGR n. 202 del 25 febbraio 2019	6+6 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; ▪ Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; ▪ Lavoratori a rischio di disoccupazione; ▪ Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; ▪ Altri eventuali soggetti individuati dalla programmazione delle politiche nazionali e/o regionali per il lavoro. 	2	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	500 (da 30 ore settimanali fino al massimo dell'orario settimanale previsto dal CCNL di riferimento del SO)
		12+12 p.c.*	Formativi, di orientamento, di inserimento /reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggetti disabili (di cui all'Art. 1, comma 1, della Legge n. 68/99) e svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs n. 24/2014). 	1	Tirocini delle tipologie contemplate dalla DGR c/o ditte stagionali per tutti i tipi di destinatari citati nella stessa.	400 (fino a 30 ore settimanali)
		3	Formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione, limitatamente ai tirocini promossi dai Servizi per l'impiego e svolti durante il periodo estivo. 	14 giorni	Tirocini estivi per studenti promossi degli SPI.	

*proroghe comprese ° proroghe o rinnovi compresi @ destinatari definiti con particolare dettaglio. I tirocini estivi promossi dalla Regione Piemonte con DGR n. 19-4575 del 16 gennaio 2017 tuttora in vigore, non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

APPENDICE 3

REGIONI E PROVINCE AUTONOME CHE HANNO RECEPITO LE LINEE GUIDA DEL 25 MAGGIO 2017 IN ORDINE TEMPORALE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO, TIPOLOGIA DEI SOGGETTI PROMOTORI E DEI SOGGETTI OSPITANTI

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
MOLISE	DGR n. 252 del 7 luglio 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; 2. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM); 3. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 4. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 5. Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati; 6. Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 7. Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; 8. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, di-verse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; 9. Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Art. 12 del medesimo decreto; 10. Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL), che insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e ad altri Ministeri, in accordo con la Regione Molise, può anche promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori sopra citati. 	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio, che rispetti i seguenti requisiti (in linea con le LG '17):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. essere in regola con la D.lgs. n. 81/2008 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e con la normativa sui disabili (Art. 3, Legge n. 68/1999 e successive modifiche); b. non avere procedure di CIGS o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa (UO), salvo specifici accordi con organizzazioni sindacali; c. non avere procedure concorsuali in atto, salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali; d. non prevedere nel PFI (Piano Formativo Individuale) attività equivalenti a quelle per cui lo stesso soggetto ospitante ha effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, per superamento del periodo massimo di malattia, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, risoluzione rapporto apprendistato per volontà del soggetti ospitanti, al termine del periodo formativo; e. non fungere contemporaneamente da soggetto ospitante e promotore; f. non fare più di 1 tirocinio con lo stesso tirocinante, oltre proroga/rinnovo consentiti; g. non attivare tirocini per attività tipiche riservate alle professioni regolamentate, se i SO sono professionisti abilitati/qualificati all'esercizio delle medesime; h. non attivare tirocini per ricoprire ruoli/posizioni proprie del SO, né per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività, in malattia, maternità o ferie; i. non accogliere tirocinanti che abbiano avuto con il medesimo SO un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico/prestazione di servizi, nei 2 anni precedenti l'attivazione del tirocinio, con l'esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio per non più di 30 giorni anche non consecutivi nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
LAZIO	<p>DGR n. 533/2017 del 9 agosto 2017 e Allegato A; Determinazione n. G13199 del 28/09/2017 – Tirocini extracurricolari: Format convenzioni e PFI; Dossier individuale e Attestazione competenze;</p> <p>Determinazione n. G16529 del 30/11/2017 – Principi per la redazione del codice etico del soggetto promotore;</p> <p>Circolare del 12/12/2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centri per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; 2. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; 3. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 4. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 5. Centri pubblici o a partecipazione pubblica di fp e/o orientamento, nonché Centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della DGR 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.; 6. Comunità terapeutiche, Enti ausiliari e Cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 7. Servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione; 8. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; 9. Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della DGR del 15 aprile 2014, n.198, Allegato 1 e s.m.i.; 10. Centri di orientamento al lavoro di cui all'Art. 30, c. 2, LR 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.; 11. Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013, Allegato A; 12. Soggetti autorizzati all'intermediazione dall'ANPAL ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'Art. 6 del D.lgs. n. 276/2003; 13. ANPAL, che insieme al MLPS e ad altri Ministeri, in accordo con la Regione Lazio, può anche promuovere programmi nazionali che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra citati. 	<p>Le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali (escluso accoglienza tirocini propedeutici/obbligatorie per le professioni ordinistiche) situati nella Regione Lazio, che rispettino, oltre a quanto previsto nelle LG 2017, anche il seguente requisito:</p> <p>a. se SO pubblico, effettuare selezione pubblica delle candidature.</p>

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
CALABRIA	DGR n. 360/2017 del 10 agosto 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Azienda Calabria Lavoro; 2. Servizi per l'impiego; 3. Soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all'adozione della disciplina regionale in materia; 4. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; 5. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 6. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 7. Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; 8. Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 9. Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; 10. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; 11. Parchi nazionali e Regionali in Calabria; 12. Altri soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati dalla Regione Calabria; 13. Soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera h) del D.lgs n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Art. 12 del medesimo decreto; 14. ANPAL, che insieme al MLPS e ad altri Ministeri, in accordo con le Regioni e Province autonome, può anche promuovere programmi nazionali che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra citati. 	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio (esclusa accoglienza tirocini propedeutici/obbligatori per le professioni ordinistiche c/o studi professionali), che rispetti i requisiti presenti nelle LG 2017.
SICILIA	DGR n. 34205 del 12 settembre 2017 Direttiva n. 34205 del 22 novembre 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Servizi per l'impiego, che, dopo avere verificato il possesso dei requisiti per promuovere tirocini, devono ricevere, prima dell'avvio degli stessi, tutta la doc. inerente e dare immediata comunicazione della mancanza di motivi ostativi alla stessa attivazione, in seguito alle verifiche; 2. Soggetti autorizzati all'intermediazione dal MLPS ai sensi del D.L.vo 276/2003;* 3. Soggetti accreditati all'attività di intermediazione dalla Regione Siciliana;* 4. Soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003;* 5. Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici; 6. Istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; 7. Ufficio scolastico regionale anche nelle articolazioni territoriali; 8. Aziende sanitarie provinciali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; 9. Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 10. Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione. <p>*La Regione Siciliana non ha recepito in parte le LG 2017 ** Unità Produttive</p>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio, anche in assenza di dipendenti, che rispetti in maniera più approfondita, oltre a quanto previsto nelle LG 2017, anche i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a. non aver fruito di CIG anche in deroga per UP** equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti la sua attivazione; b. non inserire come tirocinanti i lavoratori licenziati nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
BASILICATA	DGR n. 1130 del 24 ottobre 2017; Allegato A – Convenzione e P.F.I.1; Allegato B – Dossier individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centri per l'impiego; 2. Agenzia regionale LAB (Lavoro Apprendimento Basilicata); 3. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica); 4. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 5. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 6. Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata; 7. Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 8. Enti pubblici che gestiscono su delega della Regione servizi di inserimento lavorativo per disabili; 9. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; 10. Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'Art. 6 del D.lgs. n. 276/2003; 11. ANPAL, che insieme al MLPS e ad altri Ministeri, in accordo con la Regione Basilicata, può anche promuovere programmi nazionali che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra citati; 12. Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale. 	<p>Le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali, situati nella Regione Basilicata, che ospitano tirocini extracurricolari non propedeutici alle professioni ordinistiche e non obbligatori per la pratica professionale (in quanto non rientranti in questa normativa) e che rispettino, oltre a quanto previsto nelle LG 2017, anche il seguente requisito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. se SO pubblico, effettuare selezione pubblica delle candidati
VENETO	DGR n. 1816 del 7 novembre 2017, Allegato A – Disposizioni in materia di tirocini Modello di convenzione, Modello di progetto formativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Servizi per l'Impiego; 2. Università abilitate al rilascio di titoli accademici e istituti dell'AFAM, Fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale; 3. Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della L.R. 13 marzo 2009 n. 3); 4. Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"; 5. Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.); 6. Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL), Ministero del Lavoro e PS anche attraverso propri enti in house; 7. Agenzie per il lavoro iscritte all'Albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e aventi una sede operativa in Veneto; 8. Cooperative sociali di tipo A iscritte nell'Albo regionale delle Cooperative sociali. 	<p>Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori anche senza dipendenti con sede operativa in Veneto, che siano in regola (oltre con quanto previsto dalle LG 2017), anche con:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. D.lgs. 81/08 (Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), con particolare riferimento al Documento valutazione rischi, sorveglianza sanitaria e formazione del tutor aziendale; b. l'applicazione integrale dei contratti e accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello, sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale, nel caso il SO abbia alle proprie dipendenze almeno un dipendente; c. il requisito di non realizzare più di 1 tirocinio con lo stesso tirocinante, oltre la proroga consentita, esclusi i tirocini estivi e quelli promossi con finalità terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale e lavorativo.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
LOMBARDIA Tirocinio inclusione soc. – All. A Convenzione Allegato B – Progetto personalizzato Tir. stranieri residenti all'estero – Allegato A – Indicazioni operative Allegato B – Domanda di tirocinio Allegato C – Convenzione All. D – PFI Allegato F – Relazione finale	DGR n. X /7763 del 17 gennaio 2018 – Allegato A Decreto N. 6286 del 07/05/2018 Convenzione Progetto formativo Allegato E – Dichiarazione sostitutiva Convenzione (tir. curriculare) Progetto formativo (tir. curriculare) Schema Dossier individuale (tir. extra e curr.)	<ol style="list-style-type: none"> Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM (c/o soggetti ospitanti anche in mobilità interregionale); Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle L.R. 19/2007; Centri per l'impiego (c/o soggetti ospitanti anche in mobilità interregionale); Soggetti accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle L.R. 22/2006; Soggetti autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561; Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL (ivi compresi i soggetti autorizzati da ANPAL all'intermediazione ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del D.lgs 150/2015) nonché altri Ministeri, in accordo con la Regione Lombardia (programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house, o dei soggetti promotori citati). 	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio (escluso professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione), che rispetti oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche il seguente requisito:</p> <ol style="list-style-type: none"> non attivare tirocini extracurricolari per attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DGP n. 1953 del 24 novembre 2017	<ol style="list-style-type: none"> la Provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione; università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio, limitatamente a favore di soggetti neolaureati e neodiplomati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio; istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, limitatamente a favore di soggetti disoccupati; comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati, limitatamente a favore di soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68, soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità e soggetti richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. 	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica che eserciti attività produttiva o professionale o persona giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio (escluso professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione), che rispettino, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla Legge n. 68 del 1999 e ss.mm e relative disposizioni provinciali; non avere in corso periodi di sospensione a zero ore per CIGS; non accogliere il tirocinante in assenza del tutor o di altro personale aziendale; non utilizzare il tirocinante in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività; non attivare tirocini per i quali la contrattazione collettiva non ammette l'assunzione in apprendistato (ad eccezione dei tirocini per svantaggiati e/o disabili).

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
MARCHE	DGR n. 1474 dell'11 dicembre 2017 Decreto Dirigenziale n. 430 del 29 dicembre 2017 (Allegati)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centri per l'Impiego; 2. Servizi per l'impiego privati accreditati al lavoro di cui alla DGR n. 1583/2014 e s.m.i.; 3. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; 4. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 5. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 6. Enti del Terzo Settore accreditati e/o convenzionati con SSR, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 7. Agenzie formative private accreditate alla Regione Marche; 8. Soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h, del D.lgs n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Art. 12 del medesimo decreto; 9. ANPAL, che insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad altri Ministeri, in accordo con la Regione Marche, può anche promuovere programmi nazionali che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra citati. 	<p>I soggetti, fisici o giuridici, di natura pubblica o privata, presso i quali viene realizzato il tirocinio: imprese, fondazioni, associazioni, studi professionali (escluso professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione), enti pubblici con sede nella Regione Marche, che rispettino in maniera approfondita oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non attivare tirocini per un periodo pari a 12 m. a partire dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei 24 mesi precedenti la medesima data, non abbia provveduto ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti, con contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante); b. non accogliere tirocinanti che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di servizi con il soggetto ospitante, negli ultimi 2 anni precedenti all'attivazione del tirocinio, escluso se abbiano svolto prestazioni occasionali (Art. 54 bis del DL n. 50/2017) presso il medesimo SO per non più di 140 ore, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
PIEMONTE	<p>DGR n. 19-4575 Del 16 gennaio 2017</p> <p>GR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017</p> <p>DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017</p> <p>D.D. n. 14 del 9 Gennaio 2018</p> <p>Modulistica</p> <p>Indicazioni Operative</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centri per l'impiego e Agenzia Piemonte Lavoro (APL); 2. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio e ai tirocini estivi; 3. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio e ai tirocini estivi; 4. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio e ai tirocini estivi; 5. Soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi alla formazione ai sensi della disciplina vigente con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento della qualifica e ai tirocini estivi; 6. Soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente; 7. Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all'Art. 9 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, come modificato dalla L.R. 2 maggio 2006 n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi successivi alla conclusione del percorso; 8. i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all'Art. 2, comma 1, lett. h del Dlgs. 276/03. Tali soggetti devono essere autorizzati ai sensi del D.lgs. 276/03 all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative; 9. Soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'Art. 9, c. 1, l. h del Decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Articolo 12 del medesimo decreto, che abbiano almeno una sede sul territorio della Regione Piemonte; 10. ANPAL e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house, o dei soggetti promotori sopra citati). 	<p>Le imprese, di natura pubblica o privata, gli Enti pubblici, gli studi professionali presso il quale viene realizzato il tirocinio, le Associazioni e Fondazioni (purché abbiano almeno 1 dipendente), che rispettino in maniera approfondita oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non avere procedure di CIG, CIGS o in deroga in corso, oppure fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima UO, salvo accordi con OO.SS; b. non accogliere tirocinanti che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione, un incarico o una prestazione lavorativa con il medesimo SO nei 2 anni precedenti all'attivazione del tirocinio. In ogni caso non è mai possibile attivare il tirocinio per la stessa mansione già ricoperta dal tirocinante presso il SO; c. non attivare un tirocinio nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio ai sensi degli Artt. 48-50 del Dlgs. 81/2015 presso il medesimo soggetto ospitante per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione, o di lavoro occasionale ai sensi dell'Art. 54-bis del DL 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione; d. non accogliere tirocinanti, se si è professionisti abilitati all'esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche, per attività riservate alla professione. In caso di professioni normate, il tirocinio è consentito per i soggetti in possesso della qualifica richiesta per l'esercizio della professione stessa entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; decorso tale periodo è ammesso l'inserimento in tirocinio nell'ambito di progetti di Politiche Attive volti al reinserimento lavorativo.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
LIGURIA	DGR n. 1186 del 28 dicembre 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Servizi per l'impiego ovvero i centri per l'impiego di cui all'Art. 18, c. 1 del Dlgs. 150/2015, ivi compresi i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla L. 68/1999; 2. Università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM, nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; 3. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 4. Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 5. Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'Art. 75 della LR 18/2009; 6. Soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'Art. 53 della LR 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per i tirocini promossi a favore di disabili (Art. 1, c. 1 della L. 68/1999), svantaggiati (Art. 4, c. 1 della L. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (Dlgs. 286/1998), vittime di tratta (Dlgs. 24/2014); 7. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'Art. 76 della LR 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale; 8. Organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Art. 28 della LR 30/2008; 9. Soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell' Art. 9, co. 1, l. h del D.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del D.lgs. n. 276/2003, purché abbiano almeno una sede operativa nel territorio regionale; 10. Soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'Art. 29 della LR 30/2008; 11. l'Agenzia regionale ALFA nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla LR 30/2016; 12. l'ANPAL, che insieme al MLPS e ad altri Ministeri, in accordo con la Regione Liguria, può anche promuovere programmi di rilevanza nazionale per l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra citati. 	<p>Qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista (escludendo tirocini per attività tipiche o riservate alla professione) e piccolo imprenditore senza dipendenti, con UO ubicata sul territorio regionale, che rispettino in maniera approfondita oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non attivare tirocini per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle legate all'ammortizzatore sociale in corso nell'UO, reparto o settore, che ne fruisce, salvo accordi con le OO.SS che prevedano tale possibilità; b. non realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (escluso se disabile o svantaggiato su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona), salvo proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista; c. non attivare un tirocinio se il tirocinante ha avuto nei 2 anni precedenti per più di 30 giorni con il medesimo SO, un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico per attività equivalenti a quelle del tirocinio, escluso se abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio o occasionale, di cui all'Art. 54 bis DL 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione; d. provvedere, se SO pubblico, alla ricerca delle candidature e alla loro pubblica selezione attraverso criteri trasparenti.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
VALLE D'AOSTA	DGR n. 1898 del 28 dicembre 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. la struttura regionale competente in materia di formazione e lavoro (ovvero il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione), i Centri per l'Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati; 2. i soggetti accreditati a livello regionale per l'erogazione dei servizi per il lavoro; 3. i soggetti accreditati a livello regionale per la formazione professionale e l'orientamento; 4. gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM); 5. le Fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS); 6. le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; 7. le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali; 8. la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e l'Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; 9. l'Agenzia nazionale per il lavoro (ANPAL), che insieme al MLPS e ad altri Ministeri, in accordo con la Regione Valle d'Aosta, può promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra citati. 	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica o soggetto giuridico, pubblico o privato (anche libero professionista) di qualsiasi settore di attività, ad eccezione del lavoro domestico, la cui sede legale o UO si trovi sul territorio regionale e che rispettino in maniera approfondita oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non aver effettuato nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e nella stessa UO (uffici, reparti UP**) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, lic. collettivi, per fine appalto o risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo, fatti salvi specifici accordi sindacali; b. non utilizzare tirocinanti per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, salvo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo, rifugiati, vittime di violenza, di tratta ecc.; c. non attivare un tirocinio in presenza di un rapporto di parentela o di affinità entro il 3° grado tra tirocinante e SO, in base alla definizione di parentela e di affinità contenuta nel Codice Civile, nei casi in cui l'indennità di tirocinio venga corrisposta da un ente pubblico. <p>** Unità Produttive</p>

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
SARDEGNA	DGR 2/10 del 16 gennaio 2018 Allegato alla Delib.G.R. n. 2/10 del 16.1.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; 2. gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico; 3. le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio; 4. le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Aut. della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certific. di competenza; 5. le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso; 6. i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza; 7. i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai sensi dell'Art. 9, c. 1, l. h del Dlgs n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della DGR n. 48/15 dell'11.12.2012; 8. l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 9. la Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l'attivazione di tirocini, anche avvalendosi dell'apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'ANPAL e di altri Ministeri. 	<p>I datori di lavoro pubblici o privati (anche liberi professionisti) presso i quali viene realizzato il tirocinio. I SO devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna. Al riguardo potranno essere attivati periodi di tirocinio presso UO fuori dal territorio regionale, purché previsti nel PFI. I SO sono tenuti a rispettare in maniera più approfondita, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non realizzare tirocini in favore di persone che abbiano già avuto con il SO o anche all'interno dello stesso gruppo aziendale, un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno 2 anni dall'interruzione del rapporto di lavoro e sempre che sia necessario un adeguamento delle competenze; b. non attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale, salvo nell'ipotesi di frequenza inferiore al 60% delle ore previste nel PFI; c. non utilizzare tirocinanti per sostituire personale in maternità o ferie, in occasione di scioperi o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso SO.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
CAMPANIA	D.G.R. n. 103 del 20.02.2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. i Centri per l'impiego; 2. gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM); 3. le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; 4. le Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 5. i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate; 6. le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi Albi regionali; 7. i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; 8. i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell'Art. 9, c. 1, l. h del Dlgs n. 150/2015 e successive modificazioni, ivi inclusi i soggetti di cui all'Art. 6 del Dlgs del 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Art. 12 del medesimo Dlgs n. 150/2015 o autorizzati dalla Regione ai sensi della Legge Regionale n. 14/2009; 9. l'ANPAL, che insieme al MLPS e ad altri Ministeri, in accordo con la Regione Campania, può anche promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori sopra citati. 	<p>Tutti i datori di lavoro pubblici o privati, che rispettino in maniera più approfondita oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. se SO pubblico, provvedere alla ricerca e selezione dei tirocinanti attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica; b. non attivare tirocini nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico di prestazione di servizi con il medesimo SO negli ultimi 2 anni precedenti l'attivazione del tirocinio, escluso il caso in cui essi abbiano svolto per il SO prestazioni occasionali per non più di 140 ore nei 180 giorni precedenti l'attivazione; c. l'orario di attività del tirocinante non può eccedere quello previsto dal CCNL applicabile al SO e si svolge in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del settore/ reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È vietata l'attività formativa in fascia notturna.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
ABRUZZO	<p>DGR 112 del 22.02.2018 Allegato A “Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurricolari nella Regione Abruzzo”</p> <p>Schema convenzione tirocini extracurricolari – allegato 1</p> <p>Dichiarazione sostitutiva – allegato 1/A</p> <p>Schema progetto formativo individuale – allegato 2</p> <p>Dossier individuale – allegato 3</p> <p>Attestazione finale tirocinio – allegato 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centri per l’impiego; 2. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM; 3. Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 4. Fondazioni di istruzione Tecnica Superiore (ITS); 5. Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo ai sensi della DGR 247/2015; 6. Cooperative sociali iscritte nello specifico Albo della Regione Abruzzo; 7. Organismi e associazioni operanti nel terzo settore con sede operativa nella Regione Abruzzo; 8. Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da Enti pubblici delegati dalla Regione; 9. Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; 10. Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitanti e di inserimento sociale; 11. Soggetti autorizzati all’intermediazione dall’ANPAL ai sensi dell’Art. 9, c. 1, l. h, del D.lgs n. 150/2015 e successive modificazioni, ovvero accreditati ai Servizi per il lavoro ai sensi dell’Art. 12 del medesimo decreto, ivi inclusi i soggetti ex lege all’attività di intermediazione ai sensi dell’Art. 6 del D.lgs n. 276/2003; 12. Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della DGR nr. 1100 del 29/12/15, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo; 13. Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (ANPAL), MLPS e altri Ministeri, previo accordo con la Regione Abruzzo, per programmi di rilevanza nazionale che prevedano l’attivazione di tirocini, avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra elencati. 	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata (anche liberi professionisti), ed enti presso i quali viene realizzato il tirocinio, con sede nella Regione Abruzzo (salvo momenti formativi non superiori a 30 giorni anche non continuativi, da svolgersi in altre UO del SO situate in Regioni diverse dall’Abruzzo), che rispettino in maniera approfondita, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <p>a. se SO pubblico, provvedere alla ricerca e selezione dei tirocinanti attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.</p>

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
EMILIA ROMAGNA	DGR n. 356 del 12 marzo 2018 Legge Regionale n. 1 del 4 marzo 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna (ARLavoro); 2. le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; gli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM); 3. le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; 4. le Fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS); 5. l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 6. i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Art. 35 della LR n. 17/05; 7. i soggetti accreditati per la formazione professionale di cui all'Art.33 della legge regionale n. 12 del 2003; 8. i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai sensi dell'Art. 9, c.1, lettera h), del Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'Art. 12 del medesimo decreto, nonché autorizzati all'intermediazione ai sensi dell' Art. 6, c. 1 del Decreto legislativo n. 276 del 2003; 9. l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO); 10. i Comuni in forma singola o associata, le Aziende di Servizi alla Persona, le Aziende speciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale; 11. le Aziende USL, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale. 	<p>I datori di lavoro, pubblici o privati, che ospitano i tirocinanti e che rispettino in maniera approfondita, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche il seguente requisito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero, né i lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività, con i tirocinanti.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
FRIULI VENEZIA GIULIA	D.P.Reg. 57/2018 (19/03/2018) Regolamento per l'attivazione di tirocini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento di cui all'Art. 28, comma 2, della LR del 9 settembre 1988, n. 10 (anche x studenti in dispersione scolastica), della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che possono fare protocolli d'intesa con gli altri promotori; 2. Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM (no x soggetti svantaggiati e disabili); 3. Enti di formazione accreditati ai sensi della LR 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente); 4. Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'Art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" (no x soggetti svantaggiati e disabili); 5. Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione" (no x soggetti svantaggiati e disabili); 6. Cooperative sociali e loro consorzi di cui all'Art. 8 della Legge 381/91, iscritti nello specifico Albo regionale (solo x soggetti svantaggiati); 7. Servizio sociale dei Comuni di cui all'Art. 17 della LR 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" (solo x soggetti svantaggiati e persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari competenti); 8. Aziende per l'assistenza sanitaria (solo x soggetti svantaggiati e persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari competenti); 9. Aziende sanitarie universitarie integrate (solo x persone prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari competenti); 10. Servizi di integrazione lavorativa (S.I.L.) di cui all'Art. 14 bis della LR 25 settembre 1996, n. 41 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (solo x disabili inseriti in percorsi personalizzati, di cui all'Art. 36, c. 3 bis, l. c, LR 18/2005); 11. Altri soggetti pubblici che stipulano con la Regione convenzioni secondo le disposizioni dettagliate nei provvedimenti della Giunta per l'attivazione dei tirocini (solo x disabili inseriti in percorsi personalizzati come sopra); 12. Enti o soggetti indicati nell'ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l'attivazione di tirocini. 	<p>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio, che rispetti in maniera approfondita, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche il seguente requisito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non realizzare più di 1 tirocinio con lo stesso tirocinante presso il medesimo SO (più di 2, se si tratta di tirocinio estivo) anche per PFI di diverso contenuto (fatte salve proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima consentita), con l'esclusione dei soggetti svantaggiati elencati nella DGR.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
TOSCANA	<p>Legge Regionale n. 8 dell'11 aprile 2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002".</p> <p>Relazione</p> <p>Legge Regionale n. 15 del 16 aprile 2018 "Disposizioni in materia di tirocini non curricolari. Modifiche alla l.r. 32/2002"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Centri per l'impiego; 2. gli Enti bilaterali (enti autorizzati ai sensi dell'Art. 6 D.lgs 276/03); 3. le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (come sopra); 4. le Università e gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), abilitate al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia; 5. gli Istituti tecnici superiori (ITS); 6. le Associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco, di cui all'Art. 2, comma 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4; (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale; 7. l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 8. gli Enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e di altri Ministeri per programmi di rilevanza nazionali; 9. le cooperative iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi; 10. i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell'Articolo 20 ter della LR 26 luglio 2002; 11. le associazioni iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 	<p>Tutti i soggetti ospitanti (SO), pubblici o privati, che rispettino, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche il seguente requisito:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non attivare più di un tirocinio per ciascun profilo professionale.
PROVINCIA DI BOLZANO	DGP n. 1405 del 18 dicembre 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direzioni provinciali della Formazione professionale (tirocini formativi e di orientamento); 2. Centri di mediazione lavoro della Ripartizione Lavoro (tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo). 	<p>Persone fisiche (solo x i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo), Aziende private, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed enti pubblici, che rispettino in maniera approfondita, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non destinare i tirocinanti a mansioni meramente produttive, se non per il tempo strettamente necessario ad acquisire una sufficiente conoscenza dell'organizzazione del lavoro; inoltre, i tirocinanti non possono svolgere attività di serie o lavori a basso contenuto professionale.

REGIONI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA SOGGETTI PROMOTORI	TIPOLOGIA SOGGETTI OSPITANTI (SO)
UMBRIA	DGR n. 202 del 25 febbraio 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. i Centri per l'impiego, le agenzie e le altre strutture regionali competenti; 2. gli Enti locali, singoli o associati; 3. i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; 4. le Camere di commercio (enti autorizzati ai sensi dell'Art. 6 D.lgs 276/03); 5. gli Istituti di istruzione universitaria e i loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), pubbliche o riconosciute dal MIUR; 6. le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; 7. i soggetti accreditati alla formazione professionale; 8. le Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); 9. i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione, ovvero accreditati; 10. le Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro appositamente autorizzate dalla Regione Umbria; 11. le Comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli 12. albi regionali; 13. le Aziende Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e i soggetti in convenzione con le suddette strutture che predispongono, nell'ambito del piano sociale regionale, percorsi individuali terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; 14. i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'ANPAL ai sensi dell' Articolo 9, comma, 1 lettera h) del Decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ivi inclusi i soggetti di cui all'Art. 6 del D.Lgs n. 276/2003; 15. l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), il MLPS e altri Ministeri in accordo con le regioni e province autonome, per programmi di rilevanza nazionale che prevedano l'attivazione di tirocini, avvalendosi dell'apporto dei propri enti in house o dei soggetti promotori sopra elencati. 	<p>Tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, inclusi i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, nonché i soggetti qualificati come Enti del Terzo settore (ETS) iscritti, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che rispettino in maniera approfondita, oltre a quanto previsto dalle LG 2017, anche i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con quella in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della Legge n. 68/99, nonché con l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro; b. non attivare tirocini se negli ultimi 36 mesi hanno ospitato nel territorio regionale tirocinanti per un periodo complessivo pari o superiore a 24 mesi, anche non consecutivi, senza aver provveduto alla assunzione di almeno 1 tirocinante o di averne assunto una percentuale inferiore al 20%, con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o a termine di almeno 12 mesi o in somministrazione di pari durata.



COLLANA
BIBLIOTECA
ANPAL

RAPPORTO DI MONITORAGGIO NAZIONALE IN MATERIA DI TIROCINI EXTRACURRICULARI